

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

559° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | |
|--|---------|
| 1 ^a - Affari costituzionali..... | Pag. 38 |
| 2 ^a - Giustizia | » 69 |
| 3 ^a - Affari esteri..... | » 78 |
| 4 ^a - Difesa | » 84 |
| 7 ^a - Istruzione..... | » 95 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 97 |
| 11 ^a - Lavoro..... | » 102 |
| 12 ^a - Igiene e sanità..... | » 106 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » 134 |

Commissioni riunite

| | |
|---|--------|
| 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria) | Pag. 6 |
|---|--------|

Giunte

| | |
|--|--------|
| Elezioni e immunità parlamentari | Pag. 3 |
|--|--------|

Organismi bicamerali

| | |
|----------------------------|----------|
| Questioni regionali..... | Pag. 138 |
| RAI-TV | » 146 |
| Sul ciclo dei rifiuti..... | » 147 |
| Consorzi agrari..... | » 148 |

Sottocommissioni permanenti

| | |
|--|----------|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri..... | Pag. 149 |
| 2 ^a - Giustizia - Pareri | » 152 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri..... | » 153 |

| | |
|--------------------|----------|
| CONVOCAZIONI | Pag. 157 |
|--------------------|----------|

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

233^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 17 febbraio 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale l'avvocato Matteo Brigandì ha comunicato, in nome e per conto del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, che nei confronti dello stesso signor Boso risulta attualmente pendente presso il Tribunale di Roma un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

La Giunta prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 17 febbraio 2000, della seguente domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione:

DOC. IV, n. 5, nei confronti del senatore Giulio Camber, per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero in alternativa agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero in alternativa concorso in millantato credito)

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori VALENTINO, MISSERVILLE, FASSONE e PASTORE, che pro-

pone di rinviare la discussione a causa di concomitanti impegni parlamentari.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE AD AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Pontone, con lettera deferita dal Presidente del Senato alla Giunta il 4 novembre 1999, ha comunicato che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza aveva rinviato per il giorno 15 novembre 1999 l'udienza preliminare in ordine al procedimento n. 466/99 RG-GIP, pendente nei suoi confronti, nonostante che il Senato, con deliberazione del 23 giugno 1999, avesse dichiarato l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dei fatti a lui attribuiti. Il senatore Pontone è stato sentito dalla Giunta il 1° febbraio scorso e successivamente ha trasmesso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, in data 15 novembre 1999, con la quale è stato dichiarato nei suoi confronti il non luogo a procedere avendo egli espresso opinioni nell'esercizio del mandato parlamentare, come stabilito dalla deliberazione del Senato del 23 giugno 1999.

Il Presidente osserva che pertanto non vi è più luogo a deliberare da parte della Giunta sulla comunicazione inviata dal senatore Pontone.

La Giunta conviene ed incarica il Presidente di informare il Presidente del Senato circa l'esito dell'esame della comunicazione del senatore Pontone.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Massimo Wilde, dall'onorevole Pierluigi Copercini, dai signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 gennaio e proseguito nelle sedute del 25 e 27 gennaio e 15 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 15 febbraio scorso si è chiusa la discussione generale.

Il senatore RUSSO interviene quindi per dichiarazione di voto.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione, separatamente, le proposte di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento a carico del senatore Wilde, dell'onorevole Copercini, dei signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità le proposte formulate dal Presidente.

Il senatore RUSSO è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE**8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)****10^a (Industria, commercio, turismo)**

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

6^a Seduta*Presidenza del Presidente della 8^a Commissione*
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro per le politiche agricole De Castro e i sottosegretari di Stato per i trasporti e navigazione Angelini e per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che la 5^a Commissione ha formulato il proprio parere sugli emendamenti al disegno di legge in titolo. Poiché il disegno di legge è collegato alla manovra finanziaria per il 2000, dichiara inammissibili i seguenti emendamenti su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 3.25, 4.10, 4.28, 4.29, 4.39, 4.55, 4.61, 4.78, 4.81, 4.82, 4.84, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 (limitatamente al comma 2), 13.1, 13.2, 14.0.1, 14.0.11, 14.0.16, 14.0.19, 15.4, 16.7, 16.13, 16.14, 16.8, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.3 (limitatamente alla lettera c)), 18.9 e 18.10.

Si passa alla formulazione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore LARIZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 3.19, 3.21, 3.22 e 3.24.

Si rimette alle valutazioni del Governo sui subemendamenti presentati dai senatori Athos De Luca, Cortiana e Sarto e si pronuncia, infine, in senso contrario sui restanti emendamenti.

Il ministro DE CASTRO dichiara di concordare con le valutazioni formulate dal relatore e pronuncia avviso contrario sui subemendamenti presentati dai senatori Athos De Luca, Cortiana e Sarto.

Si passa alla votazione.

Il senatore GERMANÀ, con riferimento all'emendamento 3.23, osserva che esso è finalizzato a conferire adeguata visibilità al settore dell'acquacoltura.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 3.2-*bis*, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.13, 3.19, 3.21, 3.22 e 3.24.

Vengono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18/1 e 3.18.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti stralc.1, 3.1, 3.2, 3.5/1, 3.8/1, 3.13/1, 3.14/1, 3.19/1, 3.21/1, 3.22/1, 3.23 e 3.24/1.

Viene, quindi, posto ai voti e approvato l'articolo 3 con le modifiche accolte.

Si passa, successivamente, ai pareri sugli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore LARIZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.3, 4.5, 4.12, 4.18, 4.19, 4.20, 4.22, 4.24, 4.26, 4.27, 4.30, 4.31, 4.32, 4.32-*bis*, 4.33, 4.35, 4.36, 4.37, 4.40, 4.41, 4.43, 4.44, 4.46, 4.47, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.56, 4.60, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.74, 4.79, 4.83, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88 e Capo II.1.

Si rimette alla valutazione del Governo sugli emendamenti 4.14, 4.15 e 4.16, (di identico contenuto), 4.38/1, 4.38, 4.41/1, 4.44/1, 4.45/1, 4.46/1, 4.47/1 e si pronuncia in senso contrario sui restanti emendamenti.

Il ministro DE CASTRO dichiara di concordare con le valutazioni formulate dal relatore. Esprime avviso favorevole sugli emendamenti 4.14, 4.15 e 4.16, (di identico contenuto) e avviso contrario sugli emendamenti 4.38/1, 4.38, 4.41/1, 4.44/1, 4.45/1, 4.46/1 e 4.47/1.

Su richiesta del relatore, il senatore GIARETTA ritira l'emendamento 4.11.

Il senatore VEGAS, con riferimento all'emendamento 4.40, osserva che esso potrebbe dar luogo a fenomeni di carattere elusivo dal punto di vista fiscale.

Il senatore BARRILE ritira l'emendamento 4.40.

Il relatore LARIZZA invita al ritiro degli emendamenti 4.72 e 4.73.

Il senatore CAPONI osserva che le recenti disposizioni che hanno esteso le forme di lavoro interinale anche all'agricoltura rendono superflua la disposizione contenuta alla lettera o) del comma 1 e pertanto insiste per la votazione dell'emendamento 4.72.

Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli emendamenti 4.3, 4.5, 4.12, 4.14, 4.15 e 4.16 (di identico contenuto), 4.19, 4.20, 4.22, 4.24, 4.26, 4.27, 4.30, 4.31, 4.32, 4.36, 4.37, 4.41, 4.43, 4.44, 4.46, 4.47, 4.49, 4.51, 4.52, 4.53, 4.56, 4.60, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.74, 4.79, 4.83, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88 e Capo II.1.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.17, 4.18, 4.32-*bis*, 4.33, 4.34, 4.35, 4.38, 4.50, 4.54, 4.59, 4.77 e 4.80.

Vengono, infine, con distinte votazioni, respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.13, 4.21, 4.23, 4.38/1, 4.25, 4.41/1, 4.42, 4.44/1, 4.45/1, 4.45, 4.46/1, 4.47/1, 4.48, 4.57, 4.58, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.68/1, 4.70/1, 4.72, 4.73, 4.75 e 4.76.

Le Commissioni riunite approvano infine l'articolo 4 con le modifiche accolte.

Si passa agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Il relatore LARIZZA esprime parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 4.0.1 e parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi 4.0.4 e 4.0.9.

Il senatore VEGAS precisa che la finalità dell'emendamento 4.0.9 è quella di definire forme di intervento per affrontare le conseguenze che deriveranno dalla entrata a regime della cosiddetta Agenda 2000. Ritiene, infatti, che occorrerebbe agire tempestivamente per fronteggiare la riduzione delle risorse a sostegno dell'agricoltura.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 4.0.1. Successivamente, sono respinti gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.9, quest'ultimo per la parte non inammissibile.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4339

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare gli articoli 3 e 4.

Stralc. 1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Sopprimere l'articolo.

3.2 WILDE, CASTELLI

Al comma 1, dopo la parola: «emanare» inserire le seguenti: «senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

3.2-bis LARIZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei decreti legislativi emanati in attuazione».

3.3 SCIVOLETTO, BARRILE, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di principio».

3.4 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'emendamento 3.5, dopo le parole: «del pescato» aggiungere le seguenti: «nonchè degli allevamenti zootecnici, faunistici e ittici».

3.5/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «, e della lavorazione del pescato».

3.5 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici».

3.6 BEDIN

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «concertazione» inserire le seguenti: «il sostegno e».

3.7 BEDIN

All'emendamento 3.8, dopo le parole: «dei sistemi agroalimentari» aggiungere le seguenti: «nonchè degli allevamenti zootecnici, faunistici e ittici».

3.8/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'agricoltura e della pesca» con le parole: «dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari»; dopo le parole: «del territorio» aggiungere le parole: «istituendo e valorizzando i distretti agroalimentari, rurali, ed ittici, ed».

3.8 BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, SARRACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dell'agricoltura» aggiungere le seguenti: «, dei distemi agroalimentari».

3.9

BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e della pesca» con le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura».

3.10

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative endogene, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca».

3.11

BARRILE, SCIVOLETTO, PEDA, PIATTI, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) favorire lo sviluppo rurale sostenendo le attività agricole ed affini, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, allo scopo di creare fonti alternative di reddito;».

3.12

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'emendamento 3.13, dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura,» aggiungere le seguenti: «nonchè degli allevamenti zootecnici, faunistici e ittici»; dopo le parole: «di mezzi tecnici» aggiungere le seguenti: «a minor impatto ambientale»; dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «nonchè zootecniche in termini di qualità e sostenibilità,».

3.13/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti al fine di sviluppare la compe-

titività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfare la domanda dei mercati ed assicurare la tutela dei consumatori;».

3.13 BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

All'emendamento 3.14, dopo le parole: «imprese agricole» aggiungere la seguente: «zootecniche»; ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante una progressiva riduzione nell'uso di pesticidi e fertilizzanti di sintesi nonché di mangimi proteici e medicati e prevederne progressivamente la loro completa sostituzione».

3.14/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ammodernare le strutture produttive agricole, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfare la domanda dei mercati e assicurare la tutela dei consumatori».

3.14 BEDIN, ZILIO, ROBOL

All'articolo 3, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) accrescere la competitività del sistema agricolo e agroalimentare, anche in funzione dell'interesse dei consumatori e del riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese».

3.15 BEDIN

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e della trasformazione» con le seguenti: «, della trasformazione e dell'acquacoltura».

3.16 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'articolo 3, comma 2, lettera c), dopo le parole: «delle imprese», aggiungere: «anche attraverso la riduzione dei costi di produzione».

3.17 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

All'emendamento 3.18, dopo le parole: «i costi di produzione» aggiungere le seguenti: «attraverso il miglioramento dell'efficienza dei fattori produttivi da conseguire utilizzando sistemi innovativi ecocompatibili,»; dopo le parole: «riconvertire la produzione», aggiungere le seguenti: «intensiva agricola e zootecnica in produzioni estensive, biologiche e di qualità,», dopo le parole: «migliorare la qualità» aggiungere le seguenti: «dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali vietando l'utilizzo di sostanze geneticamente manipolate nonché di integratori e mangimi proteici e medicati,».

3.18/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «soddisfare la domanda dei mercati e assicurare la tutela dei consumatori» con le seguenti: «ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, migliorare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali, promuovere la diversificazione delle attività dell'azienda;».

3.18 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'emendamento 3.19, dopo le parole: «produzioni tipiche» aggiungere la seguente: «biologiche».

3.19/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

All'articolo 3, comma 2, lettera d), aggiungere dopo le parole: «le tradizioni alimentari», le parole: «e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità».

3.19 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, BARRILE, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

All'emendamento 3.21, dopo le parole: «permanenza dei giovani» aggiungere le seguenti: «privilegiando i settori dell'agricoltura e dell'allevamento biologici».

3.21/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

All'articolo 3, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza».

3.21

BEDIN

All'emendamento 3.22, dopo le parole: «e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «nonchè degli allevamenti zootecnici, faunistici e ittici».

3.22/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «settore agricolo» aggiungere le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura.».

3.22

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere l'attività di acquacoltura attraverso l'adeguamento strutturale degli impianti di produzione per migliorare ed incrementare la produttività, favorire l'introduzione nel comparto di tecnologie e metodiche di conduzione moderne, incrementare la compatibilità ambientale degli impianti.».

3.23

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'emendamento 3.24, dopo le parole: «agricoltura per autoconsumo» aggiungere le seguenti: «anche mediante l'introduzione del regime di esenzione dall'IVA dei redditi netti inferiori alla soglia di povertà, nonchè».

3.24/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale».

3.24

GUBERT

All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) garantire la sicurezza del patrimonio agricolo e zootecnico mediante l'impiego di attrezzature tecniche e strumenti satellitari per la sorveglianza delle zone agricole a rischio, anche con apposite convenzioni da esperirsi da parte della Prefettura con agenzie di polizia privata appositamente abilitate».

3.25

MINARDO, TRAVAGLIA, BALDINI, VEGAS, PICCIONI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

WILDE, CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, prima frase, dopo le parole: «capo I», inserire le parole: «e nell'articolo 20 comma 5».

4.3

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARRACCO, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «definizione dei soggetti imprenditori agricoli e».

4.4

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditori agricoli» aggiungere le parole: «e della pesca».

4.5 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA
Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, CORTIANA,
FIGURELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «unificazione».

4.6 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso l'individuazione di forme societarie specifiche».

4.7 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè riconoscendo tra queste anche la figura del coltivatore diretto che destina la sua produzione al consumo suo e della sua famiglia».

4.8 GUBERT

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) accorpamento e semplificazione delle qualifiche soggettive conformemente al disposto degli articoli 2082 e 2135 del codice civile.».

4.9 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) promozione delle forme societarie in agricoltura attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi e agevolazioni tributarie;».

4.10 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c), con la seguente:

«b) ridefinizione dell'attività di coltivazione, di allevamento e di pesca comprendente le attività connesse dirette alla produzione ed alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di risorse aziendali nonchè le attività multifunzionali e fissazione del loro riflesso sulla legislazione fiscale, previdenziale e del lavoro».

4.11

BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di allevamento», aggiungere le seguenti: «di acquacoltura»; dopo la parola: «lacustri», aggiungere la parola: «, salmastri»; dopo la parola: «marini», aggiungere le parole: «con equiparazione degli imprenditori dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli».

4.12

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri o marini», con le seguenti: «come attività volte allo sfruttamento ed allo sviluppo di un ciclo biologico animale o vegetale;».

4.13

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della medesima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali».

4.14

LAURO, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della medesima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali;».

4.15

MACONI, BARRILE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della medesima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali;».

4.16

NAPOLI Roberto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «definizione delle attività connesse» inserire le seguenti: «, inclusa la trasformazione aziendale dei prodotti».

4.17

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «connesse» inserire le seguenti: «che in rapporto di complementarietà con le attività agricole principali, sono».

4.18

GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), e), m)».

4.19

GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), e), m)».

4.20

BEDIN, ZILIO, ROBOL, PIATTI, PREDÀ

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «efficienti» con le seguenti: «che dimostrino redditività».

4.21

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'unità aziendale,» inserire le seguenti: «e della destinazione agricola dei terreni».

4.22

BEDIN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e l'ottimizzazione del suo dimensionamento» con le seguenti: «avuto anche riguardo alle dimensioni».

4.23

BEDIN

Al comma 1, lettera d), aggiungere le seguenti parole: «attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice».

4.24

BEDIN

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la flessibilità dei contratti di affitto;».

4.25

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

d-ter) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal Regolamento CE n. 1257/1999 relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte della Unione europea e dello Stato membro;».

4.26

BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;».

4.27

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riduzione del costo dei carburanti agricoli;».

4.28 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riduzione dei costi dell'energia per le aziende agricole;».

4.29 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extra agricole quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e sono complementari all'attività agricola principale al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;».

4.30 MACONI, BARRILE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e sono complementari all'attività agricola principale al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione».

4.31 SELLA DI MONTELUCE, LAURO, PICCIONI

Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e sono complementari all'attività agricola principale al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;».

4.32 NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole e della pesca con altre ad esse connesse, al fine di favorire l'attività dell'impresa agricola e della pesca».

4.32-bis BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «con altre extragricole» con le seguenti: «e della pesca con altre ad esse connesse».

4.33 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «extragricole,» inserire le seguenti: «quando queste ultime siano complementari all'attività agricola principale,».

4.34 GIARETTA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «impresa agricola» aggiungere le seguenti: «e della pesca».

4.35 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.36 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.37 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, BARRILE, SARACCO, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

All'emendamento 4.38, sopprimere le parole: «ittioturistica e pescaturistica».

4.38/1

DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, dopo le parole: «5 dicembre 1985, n. 730» le seguenti: «e della legge 21 maggio 1998, n. 164»; aggiungere, dopo la parola: «agrituristica» le altre: «, ittioturistica e pescaturistica»; sopprimere le parole: «e incentivare l'insediamento abitativo nelle zone rurali»;».

4.38

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) La revisione dei criteri per il riconoscimento ai fini fiscali di ruralità degli edifici o di porzioni di edifici non residenziali adibiti ad uso agricolo con riferimento alla valorizzazione dell'attività agricola, anche a tempo parziale e per autoconsumo, in aree ad agricoltura marginale e a forte frammentazione fondiaria».

4.39

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) valorizzazione, nell'ambito dell'azienda agricola, dell'uso a fini residenziali del patrimonio di edilizia rurale esistente al 31 dicembre 1999;».

4.40

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, ROBOL, LAURIA Baldassare, CAZZARO

All'emendamento 4.41, dopo la parola: «pesca» aggiungere le seguenti: «nonchè negli allevamenti zootecnici, faunistici e ittici, al fine di favorirne la riconversione in imprese agricole e zootecniche biologiche; per la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità in base a quanto stabilito dalle Dichiarazioni di Rio de Janeiro del 1992 su "ambiente e sviluppo" e "biodiversità",».

4.41/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, lettera g), inserire, dopo la parola: «agricoltura» le seguenti: «acquacoltura e pesca;».

4.41 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARRACCO, LAURIA Baldassare, MURINEDDU, CAZZARO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la maggiore integrazione fra i diversi operatori e soggetti istituzionali, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori agricoli nella definizione degli obiettivi.».

4.42 BEDIN

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «razionalizzazione» con le seguenti: «incentivazione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione.».

4.43 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'emendamento 4.44, premettere alle parole: «, della pesca e» le seguenti: «, della zootecnia.».

4.44/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «, della pesca e».

4.44 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARRACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

All'emendamento 4.45, premettere alle parole: «con la previsione...» le seguenti: «ad uso umano, dei mangimi per gli animali, nonchè della salvaguardia della salute e del benessere degli animali da allevamento.».

4.45/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la previsione di strumenti di programmazione, in deroga alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, conformi alle disposizioni comunitarie, per i prodotti a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta».

4.45

BEDIN

All'emendamento 4.46, dopo le parole: «prodotti tipici...» aggiungere le seguenti: «e biologici», ed aggiungere, in fine: «nonchè mediante la riduzione dell'IVA sulle certificazioni dei prodotti DOP e IGP».

4.46/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici».

4.46

BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

All'emendamento 4.47, sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «introduzione»; dopo le parole: «dell'etichettaggio» aggiungere le seguenti: «di tutta la filiera di produzione»; ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da rendere immediatamente individuabile la presenza nei prodotti di organismi geneticamente manipolati e di residui di sostanze tossiche o nocive».

4.47/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) promozione dell'etichettaggio dei prodotti agricoli, e in particolare di quelli animali, al fine di garantire la qualità dei prodotti e far conoscere l'origine della merce».

4.47

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, LAURIA Baldassare, MURINEDDU, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relative, rispettivamente, agli accordi e agli accordi e agli organismi interprofessionali per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato».

4.48

BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «accordi interprofessionali» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali».

4.49

SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, SARACCO, ROBOL, MURINEDDU, BARRILE, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1 aggiungere dopo la lettera i), le seguenti:

«i-bis). Promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

i-ter). Fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal Regolamento CE n. 1257/1999 relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro».

4.50

SCIVOLETTO, PEDA, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). Revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le Borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche nonchè per garantire la trasparenza del mercato e la tutela di consumatori».

4.51

GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). Revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori».

4.52

BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). Revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori».

4.53

SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). Revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le Borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela di consumatori».

4.54

BEDIN, ZILIO, ROBOL, PIATTI, PEDA

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «ed incentivazione».

4.55

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «innovativi» aggiungere le seguenti: «, di servizi assicurativi e di garanzia al credito».

4.56

BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «e di servizi assicurativi».

4.57

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «e di servizi assicurativi» con le seguenti: «e di promozione dei prodotti, soprattutto all'estero».

4.58

BEDIN

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «servizi assicurativi» aggiungere le seguenti: «e di garanzia al credito».

4.59

SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «dei rischi derivanti dal particolare processo produttivo e».

4.60

SCIVOLETTO, PEDA, PIATTI, BEDIN, ROBOL, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente.

«l-bis) definizione dei servizi sostitutivi e di prossimità per garantire la presenza nelle aree rurali dei servizi normalmente esistenti nei centri abitati, anche al fine di migliorare la qualità della vita rurale».

4.61

SCIVOLETTO, PEDA, PIATTI, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.62

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.63

GIARETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.64

LAURO, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) individuazione delle forme societarie e dei requisiti per la realizzazione della concentrazione dell'offerta».

4.65

BEDIN

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «concentrazione dell'offerta» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi».

4.66

BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «concentrazione dell'offerta» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi».

4.67

SCIVOLETTO, PEDA, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldas-
sare, SARACCO, MURINEDDU, BARRILE, CAZZARO, COR-
TIANA, FIGURELLI

All'emendamento 4.68, dopo le parole: «riferimento alle produzioni» aggiungere la seguente: «biologiche».

4.68/1

DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità».

4.68

SCIVOLETTO, PEDA, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldas-
sare, MURINEDDU, SARACCO, BARRILE, CAZZARO, COR-
TIANA, FIGURELLI

Al comma 1, alla lettera n), dopo la parola: «agricolo» aggiungere le seguenti: «e della pesca».

4.69 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA
Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, FIGURELLI,
CORTIANA

All'emendamento 4.70, dopo le parole: «dei prodotti alimentari» aggiungere le seguenti: «ad uso umano nonché dei mangimi per animali».

4.70/1 DE LUCA Athos, CORTIANA, SARTO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «della qualità» aggiungere le seguenti: «dei prodotti alimentari e al miglioramento tecnologico e qualitativo dei processi produttivi».

4.70 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, BARRILE, SARACCO, ROBOL,
MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI,
CORTIANA

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) incentivazione dell'imprenditoria giovanile».*

4.71 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE,
MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI,
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

4.72 CAPONI

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

4.73 GUBERT

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «regole per» inserire le parole: «l'apprendistato ed»; dopo la parola: «occasionale» aggiungere le parole: «, flessibile e stagionale».

4.74 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: «con riferimento» a: «presente delega».

4.75 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «occasionale» inserire le parole: «e per le prestazioni di lavoro gratuito».

4.76 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità».

4.77 BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) riduzione del carico contributivo per le aziende agricole;».

4.78 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera p).

4.79 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, lettera p), dopo la parola: «dismissione» inserire le seguenti: «o affitto».

4.80 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'articolo 4, comma 1, lettera q), aggiungere in fine le seguenti parole: «a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

4.81 BEDIN

All'articolo 4, comma 1, lettera q), aggiungere in fine le seguenti parole: «a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

4.82 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;».

4.83 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FUGURELLI

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) valorizzazione degli aspetti peculiari della pesca e assimilazione dell'acquacoltura all'attività di allevamento;».

4.84 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FUGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;».

4.85 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e a quello precedente;».

4.86 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) la definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consente per i prodotti a DOP e IGP forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni».

4.87 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, CAZZARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis) I termini per l'emanazione dei testi unici di cui al precedente comma 2 sono prorogati sino a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2-ter) I testi unici di cui al precedente comma 2 entrano in vigore il 60° giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

4.88 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, MURINEDDU, SARACCO, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è aggiunto infine il seguente comma:

"1-bis. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma del precedente articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria"».

4.0.1

CADDEO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'imprenditore agricolo, o comunque il coltivatore diretto, può assumere, con rapporto di lavoro occasionale regolato dalla presente legge, personale destinato alla raccolta di prodotti agricoli – compresa la fienagione – alla potatura e al dirado manuale.

2. Il rapporto di lavoro occasionale in agricoltura non può avere durata superiore a quaranta giornate lavorative per anno solare per ciascun dipendente.

3. Il datore di lavoro deve dare comunicazione dell'avvenuta assunzione all'Ufficio provinciale del lavoro, anche in via telematica, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513.

4. Il datore di lavoro deve stipulare con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale una polizza sulla responsabilità civile per il caso di infortunio o morte del lavoratore, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

5. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale è determinata sulla base di criteri definiti a livello provinciale fra le organizzazioni di categoria e si intende onnicomprensiva di ogni voce retributiva, ivi incluso il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività soppresse.

6. Sulla retribuzione corrisposta è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS), che il datore di lavoro deve versare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

7. Sulla retribuzione corrisposta per lavoro occasionale non devono essere praticate ritenute IRPEF; le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occasionali sono inoltre escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP.

4.0.2

GUBERT

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Possono prestare lavoro occasionale in agricoltura, ai sensi della presente legge, anche i soggetti non iscritti nelle liste di collocamento, gli studenti, i lavoratori in cassa integrazione, i pensionati e i lavoratori impiegati in altre attività.

2. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura, nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono cumulabili con redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

3. I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ed i lavoratori in cassa integrazione devono comunicare il rapporto di lavoro occasionale, e la remunerazione netta percepita, all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione; il suddetto ente, nel mese successivo, detrae dall'indennità un importo pari ad un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall'interessato».

4.0.3

GUBERT

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono soppresse le parole: «dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica e» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere conclusi per tutte le necessità di manodopera anche per fattispecie diverse da quelle di cui al comma 2 e derogando dai disposti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 4, previa intesa sulle modalità tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».

4.0.4

GUBERT

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4-bis (emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4) pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e a lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni degli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

4.0.5

GUBERT

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I datori di lavoro agricolo operanti nelle aree montane, nelle piccole isole e in aree diverse classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, come zone agricole svantaggiate, con azienda la cui superficie agricola utilizzata non superi sei ettari per le colture agrarie e trenta ettari per le attività zootecniche, in deroga a quanto disposto dagli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono esonerati dagli adempimenti ivi previsti in materia di assunzione per quanto concerne i lavoratori che prestano gratuitamente la loro attività per la raccolta, la fienagione e altre operazioni tecnico-culturali.

2. L'esonero di cui al comma 1 riguarda:

a) il coniuge, i parenti e gli affini del datore di lavoro fino al sesto grado;

b) i lavoratori cittadini italiani o di altro Paese dell'Unione europea che prestano il loro lavoro per motivi derivanti da rapporti personali, di mutuo aiuto, di solidarietà o da adempimenti morali.

3 Per i datori di lavoro con azienda avente superfici superiori a quelle di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 si applica solo ai soggetti di cui al comma 2, lettera a).

4. I datori di lavoro agricolo di cui alla presente legge sono tenuti ad osservare l'obbligo di assicurare contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, anche con polizze forfettarie o collettive, i lavoratori di cui al comma 2, lettera b), e a comunicare al com-

petente Ufficio ispettivo del lavoro l'elenco di tutti i lavoratori operanti in azienda a titolo gratuito.

5. Rimangono invariati per i datori di lavoro agricolo gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro a titolo oneroso».

4.0.6

GUBERT

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La corresponsione dei pasti e dell'alloggio nel periodo lavorativo nonché il dono di quantità modeste dei prodotti aziendali per uso personale e familiare a soggetti che, per ragioni di mutuo aiuto, solidarietà, obbligazioni morali, legame di parentela, prestano gratuitamente il proprio lavoro per operazioni colturali e di raccolta, non fa cessare la qualifica di gratuità della prestazione stessa».

4.0.7

GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «terreni golenali,».

2. All'onere derivante dall'articolo precedente, valutato in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.0.8

PICCONI, GERMANÀ, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per lo sviluppo in agricoltura)

1. Al fine di favorire la riduzione dei costi di produzione, migliorare la qualità dei prodotti e promuovere la diversificazione delle attività agricole tenendo conto delle future modificazioni dei meccanismi comunitari e finanziari del mercato agricolo, le risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo in agricoltura, di cui all'articolo 25 della legge 27 maggio 1999, n. 144, sono aumentate di lire 200 miliardi annui a partire dall'anno 2000.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è ulteriormente e progressivamente incrementato, d'intesa con l'Unione europea, in relazione alle modifiche della politica agricola comunitaria derivanti dall'adesione degli altri Stati all'Unione europea.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 200 miliardi, si provvede per 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero e per la parte residua dell'onere si fa fronte mediante aumento dell'imposta sui giochi e le scommesse di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.9

VEGAS, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al capo II, nella rubrica dopo le parole: «settore agricolo» aggiungere le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».

Capo II.1

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, MURINEDDU, SARACCO,
ROBOL, BEDIN, LAURIA Baldassare, CAZZARO

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

503^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caveri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4445) Deputati CREMA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti*, approvato dalla Camera dei deputati

(1157) LUBRANO DI RICCO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(1482) PIERONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(3164) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti*

(3379) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli»*

(4242) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 febbraio, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4445, testo assunto a base dell'esame.

Il relatore ANDREOLLI formula un parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Quanto all'emendamento 1.19, si dichiara non pregiudizialmente contrario ad estendere l'oggetto dell'inchiesta, che tuttavia dovrebbe essere individuato in modo diverso da quello previsto dall'emendamento; analoghi rilievi solleva sull'emendamento 1.21. Formula invece un parere favorevole all'emendamento 1.16, di contenuto identico all'emendamento 1.9 da lui presentato, come anche sugli emendamenti 1.1, 1.11, 1.13 e 1.2. Si esprime quindi favorevolmente sugli emendamenti di identico contenuto che prevedono la soppressione della lettera *c*) del comma 2, come anche sugli emendamenti 1.14 e 1.18. Formula invece un parere contrario sull'emendamento 1.15.

Dà quindi conto del parere formulato dalla Commissione giustizia sul testo del provvedimento in esame.

Su questo richiama l'attenzione anche il presidente VILLONE, ricordando che la Commissione giustizia ha rilevato la inopportunità di comprendere nell'oggetto dell'inchiesta l'accertamento di specifici episodi di falso, di concussione e di corruzione.

Anche il senatore DI PIETRO dichiara di condividere questo rilievo mosso dalla Commissione giustizia che, a suo avviso, può essere superato con l'approvazione dell'emendamento 1.1, a sua firma, che propone, come preannunciato in discussione generale, una più corretta definizione dell'ambito dell'inchiesta.

Interviene quindi il senatore MARCHETTI, che rileva come anche l'emendamento 1.11 a sua firma persegue la stessa finalità. Ritiene peraltro che l'osservazione contenuta nel parere della Commissione giustizia, sia riferita piuttosto alla formulazione della prima parte della lettera *a*) del comma 2.

Il presidente VILLONE a sua volta rileva che l'osservazione della Commissione giustizia circa la formulazione della lettera *a*) del comma 2 può essere risolta con l'approvazione degli emendamenti 1.9 e 1.16, di identico contenuto, nonché dell'emendamento 1.1, ovvero dell'emendamento 1.11.

Condividono quest'ultima affermazione il senatore DI PIETRO e il relatore ANDREOLLI.

Il senatore MISSERVILLE dichiara di concordare, nel complesso, con le osservazioni contenute nel parere formulato dalla Commissione giustizia, salvo che sulla proposta di riformulazione del secondo comma dell'articolo 2. Il suggerimento, infatti, di sostituire le parole «abbiano svolto indagini giudiziarie» con le parole «abbiano svolto un ruolo nell'ambito di procedimenti giudiziari» rende meno definita la condizione di incompatibilità prevista dalla disposizione. Ritene invece condivisibile la conside-

razione del Presidente, secondo la quale l'approvazione degli emendamenti 1.9 e 1.16, di contenuto identico, nonché dell'emendamento 1.1, o in alternativa, dell'emendamento 1.11, risolverebbe alcuni dei rilievi formulati dalla Commissione giustizia.

Il senatore PASTORE ribadisce, a nome della propria parte politica, la contrarietà a modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Un ritardo della definizione del provvedimento impedirebbe infatti la concreta funzionalità della Commissione e potrebbe essere interpretato come chiaro segnale di volontà dilatoria. Manifesta tuttavia una non pregiudiziale contrarietà a modifiche puntuali della formulazione dell'articolo (come ad esempio quelle proposte dagli emendamenti 1.9 e 1.16, di identico contenuto), se queste saranno accompagnate da una proroga dei termini previsti dall'articolo 7. Esprime invece una netta ostilità all'approvazione di emendamenti che svuotino di significato l'iniziativa in esame, mentre ribadisce che eventuali problemi nella interpretazione del testo potranno essere risolti in sede di definizione del regolamento della Commissione, nonché mediante l'azione del Presidente dell'istituenda Commissione e dell'organo nel suo complesso.

Il senatore BESOSTRI ritiene che l'approvazione degli emendamenti 1.9, 1.16 e 1.18 vada incontro ai rilievi mossi dalla Commissione giustizia. Quanto all'emendamento 1.15, ne ritiene opportuna l'approvazione per evitare che vengano escluse dall'ambito della inchiesta le irregolarità che si sono registrate nell'aggiudicazione di lavori pubblici a trattativa privata.

Il senatore SCHIFANI si associa alle considerazioni svolte dal senatore Pastore, ribadendo la contrarietà della propria parte politica a introdurre modifiche al testo del disegno di legge n. 4445 sul quale, presso l'altro ramo del Parlamento, si è registrato un ampio consenso delle forze politiche di maggioranza e di opposizione. Ragioni essenzialmente politiche, dunque, militano per una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento, mentre appaiono non fondate le preoccupazioni circa la formulazione letterale del testo, che serve essenzialmente alla attivazione di un organo parlamentare che, nella sua autonomia, potrà interpretare nel modo più opportuno il mandato di svolgere l'inchiesta sui fenomeni in questione. Ogni ritardo sarebbe visto come strumentale a un intento dilatorio e al riguardo ricorda quanto avvenuto con riferimento alla proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sul caso *Mitrokhin*, approvata a larga maggioranza dal Senato e ancora sostanzialmente disattesa dall'altro ramo del Parlamento. Venendo quindi a considerare le proposte emendative riferite all'articolo 1, manifesta la propria netta contrarietà agli emendamenti soppressivi della lettera c) del comma 2 e al riguardo dichiara di non condividere i rilievi avanzati su questa disposizione dalla Commissione giustizia.

Intervenendo in proposito, il presidente VILLONE ricorda che l'estensore del parere della Commissione giustizia è un esponente della opposizione, mentre il senatore SCHIFANI, riprendendo l'esposizione, ribadisce la propria contrarietà sui rilievi formulati dalla Commissione giustizia, ritenendo inconferente, in particolare, il richiamo al comma 7 dell'articolo 4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, a suo avviso, non è direttamente strumentale allo svolgimento di inchieste sui comportamenti dei magistrati, ma prevede che venga fatta chiarezza su inadempimenti e manchevolezze, che risultano evidenti, nello svolgimento delle indagini giudiziarie relative ai fenomeni oggetto dell'inchiesta. La soppressione di questa disposizione, pertanto, fisserebbe un limite incomprensibile alla estensione dell'inchiesta e alle capacità di indagine della istituenda Commissione.

Il relatore ANDREOLLI ricorda che la Commissione giustizia, nell'avanzare perplessità su quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, ha proposto una riformulazione della disposizione, secondo la quale la Commissione d'inchiesta ha il compito di accertare «le ragioni, non riconducibili ad atti del magistrato, che abbiano determinato eventuali incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa». Ritiene quindi che debba essere valutata dalla Commissione, in alternativa alla pura e semplice soppressione della lettera c), una ipotesi di riformulazione, tenendo anche conto delle indicazioni della Commissione giustizia.

Ritornando infine sull'emendamento 1.15, alla luce dei chiarimenti svolti dal presentatore, senatore Besostri, riformula, in senso favorevole, il proprio parere.

Interviene quindi il senatore PELLEGRINO, secondo il quale la Commissione giustizia, con riferimento alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, ne ha rilevato la contraddizione con quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 4. Questa contraddizione può essere a suo avviso risolta non solo riformulando la citata lettera c), ma anche correggendo il citato comma 7, in particolare eliminandone l'ultima proposizione. Quanto ai possibili conflitti istituzionali tra inchiesta parlamentare e autorità giudiziaria, ritiene che si tratti di un problema inesistente; le commissioni d'inchiesta nella loro attività si sono sempre pronunciate su attività svolte dai magistrati, in alcuni casi addirittura sollecitando procedimenti disciplinari al Consiglio superiore della magistratura. Molte delle relazioni della Commissione dell'inchiesta che ha l'onore di presiedere, formulate nelle scorse legislature, contengono precisi riferimenti e spesso valutazioni negative su singole inchieste giudiziarie; in proposito ricorda le valutazioni, difformi rispetto all'operato della magistratura, compiute dal senatore Di Pietro, allora nella sua qualità di consulente della Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, circa le inchieste sul cosiddetto caso della «Uno bianca».

Ritiene quindi che debbano essere le commissioni d'inchiesta nel loro operare a limitare la propria azione, evitando sovrapposizioni e conflitti con gli accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria; tuttavia, nel caso in esame, dichiara di comprendere, considerando l'oggetto dell'inchiesta, l'opportunità di fissare ulteriori e più precisi limiti. In conclusione, ribadisce il proprio convincimento, secondo il quale l'operare stesso della istituenda Commissione rivelerà rapidamente la sostanziale inutilità dell'inchiesta. Anche i più recenti svolgimenti del cosiddetto caso *Mitrokhin*, e in particolare le pronunce del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e di sicurezza, stanno mostrando a suo avviso la sostanziale inutilità di procedere alla istituzione di un apposito organo parlamentare di inchiesta al riguardo.

Il presidente VILLONE, replicando alle considerazioni svolte dal senatore Pellegrino, ritiene praticamente inevitabile che organi parlamentari d'inchiesta si trovino a pronunciarsi e a prendere posizione su attività dell'autorità giudiziaria; rileva però che nel caso in esame la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 ipotizza, a suo avviso in modo inammissibile, il riesame di singole inchieste svolte dalla magistratura quale oggetto specifico dell'inchiesta.

Il senatore PELLEGRINO dichiara di concordare con quest'ultima osservazione, mentre il senatore TABLADINI ritiene che non possano essere posti limiti alla attività di inchiesta parlamentare, che escludano la possibilità di svolgere accertamenti sull'azione dell'autorità giudiziaria; non vi sono infatti validi motivi che giustifichino un trattamento di privilegio dell'attività della magistratura e in proposito va affermato a suo avviso che anche l'operato di singoli magistrati può essere riesaminato da una commissione parlamentare d'inchiesta. Ritiene, infatti, che ciò costituisce un fattore di qualità democratica. Nell'auspicare una rapida definizione del provvedimento, rileva peraltro la difficoltà di svolgere nei tempi previsti un completo accertamento dei fatti oggetto dell'inchiesta.

La senatrice PASQUALI ritiene che la previsione contenuta nella lettera *c*) del comma 2 non sia lesiva dei principi che regolano i rapporti tra poteri dello Stato. Si tratta a suo avviso di una valutazione che si rende storicamente doverosa, per garantire la completezza dell'inchiesta: formula dunque un avviso contrario sugli emendamenti soppressivi della disposizione in esame.

Il senatore GRILLO ritiene che l'operato della classe dirigente della cosiddetta Prima Repubblica subirà certamente un giudizio storico negativo, per i suoi torti conclamati e la sua incapacità di rispondere a esigenze da tempo segnalate dall'opinione pubblica. Ricorda tuttavia che la pratica dell'illecito finanziamento dei partiti era comune a tutte le forze politiche con responsabilità di Governo nazionale e locale. Ritiene dunque che l'obiettivo dell'istituenda commissione sia quello di trovare le ragioni stori-

che e culturali dei fenomeni degenerativi che hanno portato alle inchieste su «Tangentopoli» e di riflettere sulle ragioni che hanno determinato l'arretratezza culturale della classe politica. L'inchiesta non deve essere invece un'occasione di rivincita, per rivedere giudizi e accertare puntuali manchevolezze delle indagini giudiziarie la cui incondizionata completezza sarebbe stata comunque materialmente impossibile. Occorre invece accertare i motivi dell'arretratezza del sistema politico e istituzionale italiano nonché le ragioni che hanno permesso il crearsi di un'oligarchia incontrollata all'interno dei partiti, impedendo l'evoluzione positiva della vita pubblica italiana.

Secondo il senatore MANZELLA dal dibattito emerge il generale riconoscimento della opportunità di una lettura parlamentare delle vicende oggetto della proposta in esame. Una lettura che non può, a suo avviso, prescindere dal significato profondo, di riscossa morale del paese, che le inchieste di «Mani pulite» hanno assunto nella storia e nella considerazione internazionale dell'Italia. Queste inchieste, contrastando un viluppo affaristico che tarpava l'evoluzione del sistema economico nazionale, hanno infatti ridato onore politico all'Italia.

Venendo a considerare il testo del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ritiene necessario apportare alcune correzioni, che non possono a suo avviso essere rimesse all'interprete, o al regolamento della Commissione, né tantomeno al prudente apprezzamento del presidente di questo nuovo organo. In primo luogo occorre precisare che la Commissione non deve procedere ad accertamenti di fatti bensì deve individuare le cause delle degenerazioni che hanno dato luogo alle inchieste su «Tangentopoli».

In secondo luogo la Commissione non deve divenire giudice del comportamento e dell'attività dei giudici. Già a suo tempo – sostenendo una posizione relativamente isolata nella dottrina giuspubblicistica – egli ebbe modo di rilevare la incomprimibile capacità acquisitiva delle commissioni d'inchiesta, che naturalmente tendono a sovrapporsi all'attività svolta da organi giudiziari. Reputa tuttavia che – come esattamente rilevato dal Presidente – la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 attribuisca alla istituenda Commissione funzioni che incidono sul nucleo funzionale indefettibile di un alto potere dello Stato, ipotizzando un sindacato sulle modalità dell'esercizio dell'azione penale; modalità il cui accertamento è peraltro nella pratica impossibile.

Questa disposizione, dunque, deve essere eliminata oppure corretta secondo le indicazioni del relatore.

Condivide i rilievi svolti nell'ultimo intervento il senatore PARDINI, che concorda in particolare sulla necessità di introdurre modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento; modifiche che dovrebbero essere accompagnate da un impegno delle forze politiche a sostenere gli emendamenti introdotti anche nel nuovo esame che si renderà necessario

presso la Camera dei deputati, così da assicurare in tempi certi la definizione del provvedimento.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice BUCCIARELLI, che sollecita il passaggio alla fase delle votazioni, prende la parola il senatore MAGNALBÒ, che pur condividendo i rilievi sulla importanza storica nella vita nazionale delle inchieste di «Mani pulite», ritiene necessario che si faccia chiarezza sulle ragioni che hanno determinato l'incompletezza e le lacune di quelle inchieste. Condivide, quindi, le osservazioni svolte dai senatori Pastore e Schifani circa la necessità di approvare celermente il provvedimento in esame, così da garantire in tempi certi l'avvio dei lavori dell'istituenda Commissione. Eventuali modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che la maggioranza ritenga di introdurre, potrebbero non incontrare l'ostilità della sua parte politica solo alla condizione che si convenga sull'ampliamento dei termini previsti per il completamento dei lavori della Commissione.

Il senatore ELIA, considerando il frutto di un equivoco gli intenti dilatori addebitati alle correzioni al testo in esame proposte dai senatori della maggioranza, rileva che correzioni a quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 sono necessarie proprio per evitare che l'attività della Commissione si disperda nell'impossibile accertamento delle ragioni che hanno motivato il mancato esercizio dell'azione penale in una molteplicità indefinibile di casi. Nel condividere le osservazioni svolte dal senatore Grillo, ritiene che la Commissione debba accertare non singole omissioni ma, più in generale, le cause che hanno condotto a fenomeni di diffusa illegalità nella vita politica e istituzionale del paese, che sono andati ben oltre le richiamate violazioni della normativa sul finanziamento dei partiti.

Il presidente VILLONE, ricordato che il provvedimento in esame è iscritto nell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta odierna, ritiene opportuno passare alla fase delle votazioni, segnalando che ogni ulteriore ritardo potrebbe essere inteso come un atteggiamento dilatorio della Commissione. Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito chiede ai proponenti di ritirare gli emendamenti da 1.4 a 1.7.

Accedendo a tale richiesta, il senatore PARDINI ritira gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, mentre il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 1.19.

Intervenendo per dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.9 e 1.16, il senatore SCHIFANI ribadisce la contrarietà della propria parte politica a modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Replicando alle preoccupazioni del Presidente, ritiene che lo svolgimento di un'ampia riflessione sui contenuti del provvedimento non possa in sé essere consi-

derata come indice di un atteggiamento dilatorio, mentre invece reputa che un simile risultato è obiettivamente conseguente alla volontà della maggioranza di introdurre modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, dichiara la propria opposizione alle proposte di sopprimere la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, trattandosi di una disposizione volta non a rendere possibile un sindacato sull'attività omisiva di taluni magistrati, ma piuttosto a verificare se vi siano state delle lacune nell'azione della magistratura per l'accertamento dei fatti oggetto dell'indagine.

Dopo che il presidente VILLONE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, gli emendamenti 1.9 e 1.16 di identico contenuto, posti congiuntamente ai voti, sono approvati dalla Commissione.

Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 1.11 e annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 del quale propone tuttavia una riformulazione che ne estenda la portata.

Questa proposta è accettata dal senatore DI PIETRO che riformula in un nuovo testo l'emendamento.

Posto quindi ai voti l'emendamento 1.1 (nuovo testo), esso è approvato dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI riformula quindi l'emendamento 1.13, in modo anche da comprendervi quanto previsto dal successivo emendamento 1.2.

L'emendamento 1.13 (nuovo testo) è posto ai voti ed è approvato dalla Commissione; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 1.2.

Si apre quindi un nuovo dibattito sugli emendamenti relativi alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1.

Il presidente VILLONE rileva che in alternativa alle proposte soppressive possa essere ipotizzata, secondo le indicazioni contenute nel parere della Commissione giustizia già richiamate dal relatore, una riformulazione della disposizione in questione.

Concorda con questa valutazione il senatore BESOSTRI, mentre la senatrice PASQUALI, pur manifestando il proprio favore per il mantenimento della disposizione nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ritiene possa essere valutata con favore la formulazione alternativa proposta dalla Commissione giustizia nel parere reso sul provvedimento in esame.

Il senatore PASTORE dichiara la propria netta opposizione agli emendamenti soppressivi della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1; quella disposizione contiene, a suo avviso, una previsione equilibrata, che deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 7 dell'articolo 4. Occorre infatti accertare le motivazioni delle lacune e delle incompletezze nell'esercizio dell'azione penale nel periodo e per gli eventi considerati; queste motivazioni possono essere le più varie e, in particolare, possono risiedere in imperfezioni della normativa processuale o anche di quella relativa all'ordinamento giudiziario. Ad esempio si potrebbe considerare, quale ragione che ha motivato l'incompletezza delle indagini, l'eccessiva durata del periodo di sospensione estiva dell'attività giudiziaria.

Interviene quindi il relatore ANDREOLLI, che propone alla Commissione di accogliere gli emendamenti da 1.3 a 1.2, soppressivi della lettera *c*), riservandosi di formulare per l'esame in Assemblea un testo alternativo di quella disposizione, che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito e dei suggerimenti contenuti nel parere della Commissione giustizia.

Concorda con questa proposta il senatore MARCHETTI, per il quale l'attuale formulazione della lettera *c*) del comma 2 contrasta con l'oggetto proprio dell'inchiesta come enunciato nel titolo del disegno di legge n. 4445.

Anche il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara di concordare con la proposta avanzata dal relatore, osservando che una eventuale riformulazione della disposizione dovrebbe tenere conto delle cause anche di ordine internazionale che hanno determinato la eventuale incompletezza delle indagini giudiziarie oggetto dell'inchiesta in esame. In particolare, ricorda il mancato seguito dato a richieste di rogatoria internazionale avanzate dalla magistratura milanese. Replicando infine al rilievo mosso da ultimo dal senatore Pastore, ricorda che la durata del congedo ordinario dei magistrati è fissata dalla legge in 30 giorni all'anno.

La senatrice BUCCIARELLI, in considerazione della coincidenza dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, esprimendo comunque sin d'ora la propria contrarietà sugli emendamenti di tenore meramente soppressivo riferiti alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1.

Concorda con la proposta di rinvio la senatrice PASQUALI, che conferma la propria valutazione positiva sulla formulazione della lettera *c*) contenuta nel parere espresso dalla Commissione giustizia.

Il presidente VILLONE propone quindi che il seguito dell'esame sia rinviato e che conseguentemente la Commissione venga convocata per due

ulteriori sedute alle ore 21.30 di oggi e alle ore 8.30 di domani, al fine di esaurire in tempo utile l'esame dei provvedimenti in titolo.

Dopo brevi interventi del senatore SCHIFANI, che ritiene preferibile rinviare l'esame a domani mattina, così da garantire un sufficiente spazio al relatore per elaborare una nuova formulazione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, nonché dei senatori MANZELLA e BESOSTRI, la Commissione conviene con la proposta avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi, martedì 22 febbraio, alle ore 21,30 nonché, ove necessario, domani, mercoledì 23 febbraio, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 4445 e connessi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

504^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caveri.

La seduta inizia alle ore 21,40.

IN SEDE REFERENTE

(4445) *Deputati CREMA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti*, approvato dalla Camera dei deputati

(1157) *LUBRANO DI RICCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(1482) *PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(3164) *LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti*

(3379) *MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli»*

(4242) *LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

L'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, prosegue con le votazioni degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4445, assunto come testo base.

Il relatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 1.100 che, alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta, riformula la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1.

A una richiesta di chiarimento del senatore MARCHETTI replica il presidente VILLONE, secondo il quale la formulazione proposta dal relatore prevede anche la possibilità di accertare difetti nella organizzazione delle risorse degli uffici giudiziari.

La senatrice PASQUALI ritiene preferibile la formulazione proposta nel parere della Commissione giustizia che, più opportunamente, fa riferimento a tutte le ragioni, non riconducibili ad atto del magistrato, che abbiano determinato eventuali incompletezze o lacune nelle azioni della magistratura. Reputa invece eccessivamente limitativo e tale da precludere la possibilità di un'esaustiva indagine il riferimento alle sole cause legislative, ordinamentali e organizzative.

Anche il senatore SCHIFANI dichiara di non condividere la formulazione proposta dal relatore ritenendola limitativa dell'oggetto dell'inchiesta, che verrebbe a trasformarsi in una mera commissione di studio sul funzionamento dell'organizzazione degli uffici giudiziari e sull'ordinamento giudiziario.

Il senatore PARDINI ritiene invece che l'emendamento proposto dal relatore espliciti in una formula più chiara, quanto già ipotizzato, nel proprio parere, dalla Commissione giustizia.

Si associa a queste considerazioni il senatore ELIA mentre il senatore MANZELLA osserva che la formulazione proposta dal relatore individua correttamente l'oggetto dell'inchiesta. Le lacune nell'azione dei magistrati che possono essere oggetto dell'inchiesta parlamentare non sono altro che

quelle di ordine legislativo, ordinamentale e organizzativo; eventuali ulteriori lacune risulteranno oggettivamente, per effetto degli accertamenti demandati alla commissione.

Il senatore MARCHETTI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.100 e ritira quindi il proprio emendamento soppressivo 1.12; richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sulla congruità del riferimento, contenuto nell'emendamento 1.100, a lacune di carattere organizzativo che potrebbe a suo avviso rivelarsi strumentale ad accertamenti su attribuzioni rientranti nella sfera di autonomia dell'autorità giudiziaria. Preannuncia quindi una proposta emendativa per l'esame in Assemblea.

I proponenti ritirano quindi gli emendamenti 1.3, 1.8, 1.10, 1.17 e 1.20.

Il rappresentante del GOVERNO, richiesto del proprio parere, dichiara di rimettersi alla Commissione su tutti gli emendamenti.

Con una dichiarazione di voto contrario dei senatori SCHIFANI e PASQUALI a nome, rispettivamente, dei Gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale, l'emendamento 1.100 è approvato dalla Commissione. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 1.21 e precluso l'emendamento 1.14.

Si passa quindi all'emendamento 1.18, del quale il presidente VILLONE suggerisce una riformulazione che faccia riferimento alla «frequenza di lesioni» del principio di concorrenza piuttosto che alla «frequenza delle lesioni».

Il senatore MANZELLA insiste nel mantenere l'originale formulazione ritenendo che la sussistenza di lesioni del principio della concorrenza sia chiaramente evidente nella storia della vita nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 è quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore MARCHETTI propone quindi una riformulazione dell'emendamento 1.15, dalla quale sia eliminato il riferimento alle modalità dell'affidamento di opere e lavori pubblici, così da rendere più ampia la portata di tale previsione.

Concordano con questo rilievo il senatore DI PIETRO e il presidente VILLONE.

Il senatore BESOSTRI riformula quindi nel senso indicato dal senatore Marchetti l'emendamento 1.15 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

L'articolo 1 nel suo complesso, come modificato, è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore PARDINI ritira l'emendamento 2.4.

Il relatore ANDREOLLI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.5, 2.10 e 2.12, ritenendo preferibile la formulazione alternativa del comma 2, contenuta nell'emendamento 2.9. Osserva quindi che l'emendamento 2.11 reca una formulazione diversa da quella dell'emendamento 2.9, ma sostanzialmente convergente. Esprime quindi, per il caso di mancata approvazione dell'emendamento 2.9, un parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.6. Ricorda poi i rilievi mossi dalla Commissione giustizia sul secondo comma dell'articolo 2 in esame, che suggeriscono una formulazione più comprensiva ed estesa della previsione di incompatibilità. In questa direzione si muovono a suo avviso gli emendamenti 2.13, 2.3 e 2.7. Si rimette quindi alla valutazione della Commissione quanto all'emendamento 2.14, che propone una soluzione alternativa rispetto a quella contenuta nell'emendamento 2.9.

Il senatore MANZELLA ribadisce l'assoluta anomalia della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2, che prevede un'inaccettabile impedimento per i parlamentari a compiere atti del loro ufficio. Si tratta quindi di una previsione che viola l'articolo 67, recante il principio della libertà del mandato parlamentare nonché l'articolo 66, che riserva all'autonoma valutazione delle Camere l'accertamento di condizioni di incompatibilità dei propri membri. Alla luce di tale insanabile incostituzionalità della disposizione, ritiene che non possa farsi altro che procedere alla sua soppressione. La questione della valutazione di condizioni di oggettiva incompatibilità in cui alcuni parlamentari potrebbero trovarsi in relazione ai lavori della commissione va lasciata al prudente apprezzamento dei Presidenti delle Camere, ai quali, al più, l'Assemblea potrebbe rivolgere una raccomandazione nel senso di quanto previsto dalla disposizione in esame.

Il senatore DI PIETRO, pur comprendendo i rilievi di ordine costituzionale illustrati dal senatore Manzella, dichiara di ritenere ragionevole la previsione di impedimenti normativi che escludano dalla istituenda commissione parlamentare i soggetti che abbiano partecipato o siano stati comunque coinvolti nelle vicende oggetto dell'inchiesta. Personalmente, pur ritenendo di essere in grado di poter fornire un valido contributo allo svolgimento dell'inchiesta, crede di trovarsi in una situazione di sostanziale incompatibilità. Ritiene peraltro, come ha avuto modo di chiarire nel corso

della discussione generale, che la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2, rechi una evidente disparità di trattamento, disponendo condizioni di incompatibilità solo per alcuni e non per tutti gli interessati. Gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono diretti a rendere più compiuta la fattispecie, mentre l'emendamento 2.1 intende introdurre la possibilità di revocare i membri della commissione, che nel corso dei lavori, successivamente al momento della costituzione dell'organo di inchiesta, vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità. Tornando ai rilievi mossi dal senatore Manzella, ritiene che una soluzione alternativa potrebbe essere quella di un «accordo tra gentiluomini» che impedisca nei fatti, senza la necessità di introdurre una espressa regolamentazione, la partecipazione alla commissione dei parlamentari a qualunque titolo coinvolti nell'oggetto dell'inchiesta. Osserva tuttavia che nell'attuale clima politico, caratterizzato da toni spesso esasperati, non si può fare serio affidamento sul rispetto di regole di correttezza; è dunque preferibile fissare regole giuridiche certe che eliminino ogni possibilità di equivoco.

Reputa comunque eccessiva la proposta di integrazione contenuta nell'emendamento 2.7, che estende l'incompatibilità anche ai soggetti chiamati a testimoniare nei procedimenti oggetto dell'inchiesta, come anche la previsione, contenuta nel testo del comma 2 dell'articolo in esame, che comprende tra i soggetti incompatibili anche gli indagati. Venendo invece a considerare le soluzioni alternative previste negli emendamenti 2.9, 2.11 e 2.14, rileva che le previsioni in essi contenute sono prive di sanzioni e quindi concretamente improduttive.

Il senatore BESOSTRI condivide pienamente i rilievi mossi dal senatore Manzella: non si può infatti con legge fissare condizioni limitative al mandato parlamentare. Ritiene dunque preferibile sopprimere la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo in esame, lasciando alla sensibilità dei parlamentari la valutazione circa la sussistenza di oggettive condizioni di incompatibilità. Considera comunque inaccettabile qualificare come incompatibile il parlamentare indagato, mentre con riferimento all'emendamento 2.14 ritiene che questa soluzione imponga a tutti i parlamentari oneri eccessivi, che violano a suo avviso anche la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ribadisce la giuridica impossibilità oltre che la pratica difficoltà per i presidenti di Assemblea di accertare l'eventuale condizione di indagato del singolo parlamentare; occorrerebbe infatti procedere ad accertamenti nelle oltre centocinquanta Procure della Repubblica, verificando i registri degli indagati, che contengono peraltro dati non divulgabili, secondo la normativa vigente.

Anche il senatore MARCHETTI condivide i rilievi circa la incostituzionalità della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2.

Secondo il senatore ELIA, data l'evidente incostituzionalità di questa previsione, si potrebbe valutare l'opportunità di formulare, nel corso dei lavori in Assemblea una raccomandazione al Presidente del Senato affinché nella nomina dei componenti dell'istituenda commissione si tenga conto di eventuali condizioni di incompatibilità.

Il presidente VILLONE, riassumendo i termini del dibattito ritiene che appare chiara, sotto una molteplicità di profili, l'incostituzionalità della previsione contenuta nel comma 2; quanto ai rilievi mossi circa la assenza di sanzioni nella proposta avanzata dal relatore e contenuta nell'emendamento 2.9, rileva che proprio la giuridica impossibilità di ipotizzare con lo strumento legislativo fattispecie quali la inibizione *ad acta* o la revoca da componente di un organo parlamentare, giustifica il tenore della formulazione proposta dal relatore, che è diretta esclusivamente a dare trasparenza al procedimento di nomina dei membri dell'istituenda commissione; questa disposizione potrebbe essere a suo avviso rafforzata secondo l'indicazione formulata dal senatore Elia, dall'approvazione cioè da parte dell'Assemblea di una raccomandazione al Presidente del Senato, secondo la quale, riprendendo il suggerimento avanzato dalla Commissione giustizia, non dovrebbero essere nominati tutti coloro che abbiano svolto un ruolo nell'ambito di procedimenti giudiziari oggetto dell'inchiesta. Una simile raccomandazione potrebbe essere formulata anche nel caso, che ritiene preferibile, della soppressione del comma 2 dell'articolo 2.

Il senatore ROTELLI si sofferma sul comma 1 dell'articolo 2, che prevede espressamente il potere dei presidenti d'Assemblea di procedere alla nomina dei componenti della commissione, senza che sia disposto alcun vincolo derivante dalla eventuale designazione dei gruppi parlamentari. L'unico limite previsto dal citato comma 1 è quello della rappresentanza proporzionale, in seno alla commissione, e dalla presenza di tutti i gruppi costituiti almeno in uno dei due rami del Parlamento. Vi è dunque – ed appare incontestata – una disciplina del potere presidenziale di nomina, e al riguardo non trova affatto stravagante che la nomina presidenziale possa prescindere dalle indicazioni dei Gruppi di appartenenza e conformarsi invece ad altri criteri.

A questo proposito il presidente VILLONE e il senatore MANZELLA ricordano che la Costituzione, all'articolo 82, prevede solo il vincolo della rappresentanza proporzionale dei Gruppi presenti nel Parlamento; quanto alle indicazioni dei Gruppi parlamentari, i Presidenti ne tengono conto per prassi ma non in virtù di vincoli legislativi o regolamentari.

Il senatore GRILLO concorda con la proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, che a suo avviso incide, del tutto impropriamente, sul mandato parlamentare, costituzionalmente garantito. La scelta dei commissari, come ha rilevato il senatore Rotelli, deve essere rimessa

alla decisione dei presidenti di Assemblea. Al riguardo ritiene superflua l'approvazione di una espressa raccomandazione, ritenendo che i Presidenti potranno tener conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito nel momento in cui dovranno procedere alla nomina dei componenti della commissione.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 2.5, 2.10 e 2.12 di contenuto identico e risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti da 2.9 a 2.14.

Il senatore PARDINI ribadisce le ragioni che motivano l'emendamento 2.8, nell'auspicio che la procedura seguita per la nomina, in questa legislatura, del Presidente della Commissione antimafia, si estenda a tutte le future commissioni d'inchiesta.

Il presidente VILLONE ricorda come, per la costituzione delle commissioni d'inchiesta, vi siano precedenti sia nel senso dell'elezione del presidente da parte della commissione sia nel senso della nomina con atto congiunto dei presidenti delle due Camere.

Il RELATORE, nel rimettersi alla Commissione, rileva che l'approvazione dell'emendamento 2.8 modificherebbe la composizione dell'istituenda commissione.

Il senatore DI PIETRO manifesta invece una valutazione contraria sull'emendamento, ritenendo che la particolare rilevanza critica delle funzioni che il presidente dell'istituenda commissione dovrà svolgere, consigliano di affidarne la scelta al prudente apprezzamento dei presidenti delle due Assemblee.

A questo rilievo il senatore PARDINI replica segnalando l'opportunità di sottrarre ai presidenti delle due Assemblee questa scelta, proprio per la sua natura critica: i presidenti, infatti, hanno già la problematica funzione di procedere alla nomina dei componenti della commissione.

I senatori MARCHETTI e SCHIFANI ritengono opportuno mantenere il testo del comma 3 dell'articolo 2, per meglio garantire l'imparzialità nella scelta del presidente della commissione.

Il senatore PARDINI ritira quindi l'emendamento 2.8.

Posto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, esso è approvato dalla Commissione.

Il senatore PARDINI ritira quindi gli emendamenti 3.1 e 4.3.

Non essendovi più emendamenti riferiti all'articolo 3, si passa quindi all'esame degli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore ANDREOLLI ritiene utile recepire le indicazioni contenute nel parere formulato dalla Commissione giustizia. Illustra quindi gli emendamenti 4.100 e 4.200 che riproducono le modifiche suggerite dalla Commissione giustizia in merito all'articolo in esame. Formula quindi un parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.6 e 4.12, di identico contenuto, nonché sugli emendamenti 4.2, 4.4 e 4.13. Quanto all'emendamento 4.10, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il presidente VILLONE esprime una valutazione favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.200, che riproducono formule usualmente adoperate nelle leggi istitutive di commissioni d'inchiesta.

Il senatore DI PIETRO, nel concordare con quanto previsto dall'emendamento 4.100, ne propone una integrazione che renda meno perentoria la previsione secondo la quale l'autorità giudiziaria deve provvedere a trasmettere quanto richiesto dalla commissione d'inchiesta.

Il relatore ANDREOLLI accetta l'integrazione proposta dal senatore Di Pietro, e riformula in un nuovo testo l'emendamento 4.100 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 4.11.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.200.

Secondo il senatore DI PIETRO e il presidente VILLONE l'emendamento reca una formulazione più corretta della disposizione, eliminando inutili ripetizioni.

Il senatore BERTONI rileva che la proposta di soppressione del comma 4 elimina dall'articolato ogni riferimento al segreto funzionale, nozione elaborata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e correttamente configurata, a suo avviso, nella disposizione in esame che, quindi, ritiene preferibile non modificare.

Anche la senatrice BUCCIARELLI ritiene non ridondante quanto previsto dal comma 4 di cui si propone la soppressione.

Il senatore DI PIETRO e il presidente VILLONE replicano rilevando che il puntuale riferimento all'articolo 117 del codice di procedura penale recupera sostanzialmente la nozione di segreto funzionale. La commissione d'inchiesta può infatti sempre rifiutarsi di consegnare all'autorità giudiziaria atti che ritenga non divulgabili, perché coperti dal cosiddetto segreto funzionale.

Dopo una precisazione del senatore LUBRANO DI RICCO, secondo il quale la nozione di segreto cui fa riferimento l'articolo 4 è diversa da quella di divieto di divulgazione prevista dal successivo comma 5, l'emendamento 4.200 del relatore, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 4.5, mentre il senatore MARCHETTI dichiara di ritirare l'emendamento 4.9.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore GRILLO, gli emendamenti 4.1, 4.6, 4.7 e 4.12 di identico contenuto, posti congiuntamente ai voti, sono approvati dalla Commissione.

Il presidente VILLONE avanza alcune perplessità sulla formulazione dell'emendamento 4.8; ritiene infatti che non possano essere impedita alla Commissione valutazioni di sentenze passate in giudicato.

Condivide questi rilievi il senatore BESOSTRI.

Il relatore ANDREOLLI ritira quindi l'emendamento 4.8.

Il senatore DI PIETRO illustra le finalità dell'emendamento 4.2, ricordando che la scelta dei consulenti può orientare in modo decisivo l'esito delle indagini della commissione. Ritiene quindi preferibile fissare con precisione condizioni di incompatibilità che impediscano alla commissione di avvalersi, quali consulenti, di soggetti che abbiano partecipato a qualsiasi titolo allo svolgimento di indagini sui fatti che costituiscono oggetto dell'inchiesta parlamentare. Osserva peraltro che eguali finalità persegue l'emendamento 4.10 del senatore Besostri, che peraltro dovrebbe essere opportunamente riformulato.

Il senatore GRILLO non riconosce invece ragioni idonee a limitare la possibilità della commissione di valersi di pubblici funzionari nello svolgimento della propria inchiesta.

Sulla formulazione della integrazione da apportare all'ultimo comma dell'articolo 4 si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che ritiene chiara ed esaustiva la formulazione dell'emendamento 4.10, il senatore DI PIETRO, che ritiene invece opportuno operarne una riformulazione, e il senatore PINGGERA.

Su indicazione del senatore BERTONI, il RELATORE propone quindi una formulazione alternativa, presentando l'emendamento 4.300 che, messo ai voti, è approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti da 4.2 a 4.10.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 nel testo modificato.

Il senatore PARDINI ritira gli emendamenti 5.1, 6.1 e 7.4.

Non essendovi altri emendamenti agli articoli 5 e 6, si passa ad esaminare le altre proposte di modifiche riferite all'articolo 7.

Il RELATORE, pronunciandosi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7, ritiene opportuno fissare un termine certo e unitario per la conclusione dell'attività della commissione.

Il senatore ELIA rileva la incongruità della previsione, contenuta nell'articolo 7, di termini diversi per la conclusione dei lavori della commissione e per la presentazione di una relazione alle Camere.

Su indicazione del presidente VILLONE, il RELATORE propone quindi una riformulazione dell'articolo 7 (emendamento 7.100), che tiene conto dell'esigenza di far coincidere la conclusione dei lavori della commissione con la presentazione della relazione alle Camere, fissando un termine certo per tali adempimenti.

I proponenti ritirano quindi gli emendamenti da 7.1 a 7.5.

L'emendamento 7.100, integralmente sostitutivo dell'articolo 7, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 8.1 e l'emendamento Tit. 1 sono ritirati, rispettivamente, dai senatori PARDINI e LUBRANO DI RICCO.

Dopo una dichiarazione di dissenso a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori AZZOLLINI e MAGNALBÒ sul complesso delle modifiche apportate dalla Commissione, a maggioranza viene conferito mandato al relatore Andreolli a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 4445 come modificato dagli emendamenti accolti, nonché a proporre l'assorbimento dei disegni di legge n. 1157, 1482, 3164, 3379 e 4242, e a richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO

Il PRESIDENTE avverte che la prevista seduta di domani, mercoledì 23 febbraio alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4445**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.4

PARDINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «a livello centrale e periferico».

1.5

PARDINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «a decorrere dal 1974».

1.6

PARDINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione ha il compito di accertare:

"a) le cause, le modalità e le forme più diffuse degli illeciti connessi al rapporto tra sistema dei partiti e sistema economico-finanziario;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti privati conseguenti ai fenomeni di cui alla precedente lettera a);

c) l'incidenza dei fenomeni di cui alla lettera a) sulla libera concorrenza nell'affidamento di gare e servizi pubblici;

d) la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici"».

1.19

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «anche di provenienza estera».

1.7

PARDINI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «gli» con l'altra: «degli».

1.9

IL RELATORE

1.16 (identico all'em. 1.9)

MANZELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese» con le seguenti: «e di reati contro la pubblica amministrazione connessi agli illeciti rapporti di cui al comma 1;».

1.1

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese» con le seguenti: «e di reati contro la pubblica amministrazione connessi agli illeciti di cui al comma 1;».

1.1 (nuovo testo)

DI PIETRO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «tra pubblici ufficiali e titolari di imprese», con le altre: «ad esso connessi».

1.11

MARCHETTI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «le cause che hanno portato al fenomeno», con le seguenti: «i fenomeni».

1.13

BESOSTRI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «le cause che hanno portato al fenomeno di», con le seguenti: «le cause, i caratteri, le forme e l'estensione degli».

1.13 (nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «le cause», inserire le seguenti: «i caratteri, le forme e l'estensione».

1.2 DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.3 DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

1.8 (identico all'em. 1.3) PARDINI

1.10 (identico all'em. 1.3) IL RELATORE

1.12 (identico all'em. 1.3) MARCHETTI

1.17 (identico all'em. 1.3) MANZELLA

1.20 (identico all'em. 1.3) LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le cause esterne che hanno eventualmente impedito la completezza, o determinato lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa;»

1.21 LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «le ragioni che abbiano determinato», con la seguente: «le».

1.14 BESOSTRI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.3 DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

1.8 (Identico all'em. 1.3) PARDINI

1.10 (Identico all'em. 1.3) IL RELATORE

1.12 (Identico all'em. 1.3) MARCHETTI

1.17 (Identico all'em. 1.3) MANZELLA

1.20 (Identico all'em. 1.3) LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le cause legislative, ordinamentali ed organizzative che possano aver reso incompleta e lacunosa l'azione giudiziaria;».

1.100 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le cause esterne che hanno eventualmente impedito la completezza, o determinato lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa;».

1.21 LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «le ragioni che abbiano determinato», con la seguente: «le».

1.14 BESOSTRI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «se si siano verificate», con le seguenti: «l'estensione e la frequenza delle».

1.18

MANZELLA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «aggiudicazione», fino alla fine, con le seguenti: «affidamento di opere, lavori o forniture di beni e servizi in regime di appalto o di concessione».

1.15

BESOSTRI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «aggiudicazione», fino alla fine, con le seguenti: «affidamento di opere, lavori o forniture di beni e servizi».

1.15 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.4

PARDINI

Sopprimere il comma 2.

2.5

PARDINI

2.10 (Identico all'em. 2.5)

PAPINI

2.12 (Identico all'em. 2.5)

MANZELLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'atto della nomina, ciascun parlamentare dichiara al Presidente della Camera di appartenenza di non essere in alcuna delle seguenti condizioni, in riferimento a fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione:

- a) aver svolto indagini giudiziarie o aver giudicato;
- b) essere stato sottoposto a indagini, imputato o condannato;
- c) aver svolto attività difensiva.

2-bis. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati danno notizia alle rispettive Assemblee delle dichiarazioni di cui al comma 2».

2.9

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I parlamentari designati all'atto della nomina dichiarano al Presidente della Camera di appartenenza se, in riferimento all'oggetto della Commissione, abbiano svolto indagini o giudicato, abbiano svolto attività difensive o di consulenza tecnica, ovvero se siano stati imputati o condannati.».

2.11

BESOSTRI

Al comma 2, dopo le parole: «non vengano nominati» inserire le seguenti: «ovvero si dimettano o comunque vengano revocati».

2.1

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «o abbiano giudicato» inserire le seguenti: «o abbiano svolto attività difensiva».

2.2

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

2.6 (Identico all'em. 2.2)

PARDINI

Al comma 2, dopo le parole: «o abbiano giudicato», inserire le seguenti: «o che abbiano svolto attività difensive nei relative procedimenti sia penali che civili e amministrativo-contabili».

2.13

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo le parole: «o che siano stati condannati» inserire le seguenti: «o imputati».

2.3

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, dopo la parola: «condannati» inserire le seguenti: «o imputati anche di reato connesso o comunque siano stati citati quali testimoni».

2.7

PARDINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A tal fine, i Presidenti delle Camere si avvalgono delle correlative dichiarazioni scritte, positive o negative, che ciascun parlamentare potrà far pervenire alla Presidenza entro tre giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

2.14

LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, sostituire le parole da: «è nominato di comune accordo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è eletto tra i membri della Commissione mediante scrutinio segreto».

2.8

PARDINI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

PARDINI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.3

PARDINI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui allo stesso articolo 329, emette decreto motivato di rigetto. Quando tale ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, senza necessità che la domanda sia riproposta.».

4.100

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui allo stesso articolo 329, emette decreto motivato di rigetto. Quando tale ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità che la domanda sia riproposta.».

4.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per violazione del divieto di interferenza di cui al comma 7.».

4.11

MANZELLA

Sopprimere il comma 4 e, conseguentemente, alla fine del comma 5 inserire le seguenti parole «; si applica al riguardo quanto disposto dall'articolo 117 del codice di procedura penale».

4.200

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

4.5

PARDINI

Sopprimere il comma 7.

4.9

MARCHETTI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),».

4.1

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

4.6 (Identico all'em. 4.1)

PARDINI

4.7 (Identico all'em. 4.1)

IL RELATORE

4.12 (Identico all'em. 4.1)

MANZELLA

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze passate in giudicato».

4.8

IL RELATORE

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché si tratti in ogni caso di persone che non abbiano partecipato a qualsiasi titolo allo svolgimento di indagini sui fatti che costituiscono l'oggetto dell'attività della Commissione».

4.300

IL RELATORE

Al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole: «purchè non abbiano svolto le indagini giudiziarie, o abbiano giudicato o abbiano svolto attività difensiva o siano stati condannati, o siano imputati o siano attual-

mente sottoposti ad indagini per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione».

4.2

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè a nessun titolo coinvolto in fatti concernenti la materia».

4.4

PARDINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la esclusione dei pubblici dipendenti che siano stati coinvolti, a qualsiasi titolo, negli episodi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), d), e)».

4.13

MANZELLA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque estranei ai fatti oggetto della Commissione».

4.10

BESOSTRI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

PARDINI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

PARDINI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.4

PARDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento, e comunque entro il 31 dicembre 2000, presentando alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza».

7.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro otto mesi» con le seguenti: «entro un anno».

7.1

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire la parola: «otto» con l'altra: «sei».

7.3

PARDINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2000».

7.6

BESOSTRI

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2000» con le seguenti: «Entro i successivi tre mesi».

7.2

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2000», con le seguenti: «lo stesso termine».

7.5

BESOSTRI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

PARDINI

Titolo

Sostituire il titolo con il seguente:

«Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di indagine sui rapporti illeciti tra sistema politico e sistema economico-finanziario al fine di proporre riforme legislative per prevenire i fenomeni della corruzione e del finanziamento illecito ai partiti».

Tit. 1

LUBRANO DI RICCO

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

544^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 12,25.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni.**

Il presidente PINTO fa presente alla Commissione che, a seguito di accordi intervenuti fra il Governo e gli stessi presentatori, le interrogazioni 3-01785, del senatore Greco, 3-03216, dei senatori Bosi, Callegaro e D'Onofrio e 3-03315, del senatore Michele De Luca, saranno svolte in una successiva seduta.

Il senatore FASSONE chiede di aggiungere la propria firma all'interrogazione n.3-03315.

Il presidente PINTO assicura il senatore Fassone che trasmetterà immediatamente la sua richiesta al Presidente del Senato.

Il sottosegretario AYALA risponde all'interrogazione n. 3-00280, presentata dai senatori Bucciero e Valentino.

In merito, il sottosegretario osserva che la vicenda deve essere valutata, in primo luogo, nel quadro dell'operatività del nostro sistema, articolato in guisa tale da consentire a chi si ritenga leso da un provvedimento giurisdizionale adottato anche all'esito della fase cautelare, di avvalersi di rimedi endoprocessuali al fine di conseguire una nuova decisione all'ipotesi favorevole ad opera di un diverso giudice collegiale.

La previsione di un tale meccanismo, inteso a favorire la tutela – e nel settore civile e in quello penale – di chi è parte in un giudizio non deve, però, in linea di principio, alimentare i dissensi qualora, in sede

di gravame, la pronuncia del primo giudice venga riformata; la funzionalità dell'apparato giudiziario, infatti, non può essere misurata esclusivamente in rapporto all'entità delle pronunce confermate; bensì in relazione al corretto utilizzo, ad opera dei magistrati inquirenti o giudicanti, degli strumenti di garanzia che regolano l'attività processuale.

Nell'interrogazione in svolgimento si vuole ottenere una risposta che vada in direzione dell'ultimo punto di cui si è fatto cenno e le perplessità manifestate sono legittime, ma bisogna tuttavia convenire – prosegue il rappresentante del Governo – che le stesse muovono da una visione settoriale della vicenda, tutt'altro che trascurata dagli organi preposti a fornire una valutazione.

Sulla base delle notizie acquisite è risultato che la condotta e dei pubblici ministeri e del giudice per le indagini preliminari di Foggia non ha travalicato i limiti derivanti dai consueti canoni del corretto operare desumibile dalle norme processuali.

In particolare è stato appurato che la richiesta di misura custodiale a carico di uno solo degli indagati nel procedimento avviato per i reati di cui agli articoli 323 e 326 del codice penale è stata presentata dall'ufficio del pubblico ministero di Foggia in data 24 aprile 1996 e ribadita – con la trasmissione al giudice per le indagini preliminari di ulteriori atti e documenti – il 26 maggio 1996. Solo in data 1° luglio 1996 è stata presentata presso la procura istanza con la quale l'indagato in questione chiedeva di essere interrogato in merito ai fatti che lo vedevano coinvolto e per i quali aveva ricevuto richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari, avanzata il 17 maggio 1996. In data 10 luglio 1996, il pubblico ministero ha comunicato al predetto di presentarsi il giorno 18 per rendere dichiarazioni spontanee, secondo quanto da quest'ultimo richiesto. L'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari è stata depositata il 12 luglio 1996. Non appena ricevuto tale provvedimento il pubblico ministero emetteva decreti di perquisizione locale e personale nei confronti dell'indagato; tali decreti recavano contestualmente le indicazioni, perché potessero valere come informazione di garanzia, anche per il reato di omicidio, per il quale vi erano altresì indagini in corso, poi esauritesi con decreto di archiviazione in data 7 aprile 1998 ed attualmente pendenti – a seguito di riapertura delle stesse – nei confronti di ignoti.

Dalla operata scansione cronologica degli eventi si può evincere che l'istanza dell'indagato di poter essere sentito è stata presentata in epoca successiva a quella del deposito della richiesta, ad opera dell'ufficio inquirente, di applicazione della misura cautelare. D'altra parte il decreto di perquisizione è stato emesso successivamente all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dispositiva della predetta misura, che è stata eseguita il 13 luglio 1996; sicché non è dato ravvisare alcun nesso tra i due provvedimenti, emessi da due magistrati diversi e aventi funzione e finalità distinte. Vero è che nell'ordinanza del tribunale del riesame di Bari si dà spazio a considerazioni che sembrerebbero toccare – al di là di valutazioni prettamente tecniche concernenti la bontà, o meno, del provvedimento impugnato – aspetti metodologici asseritamente trascurati

dai magistrati di Foggia, la cui azione, seppur esplicatasi in settori diversi, ne esce censurata. Ma a costituire spunto di riflessione non è tanto il peso delle affermazioni che si rinvengono nella predetta ordinanza – nella quale, e ciò non può non essere sottolineato, non è dato sufficiente risalto, stando al testo richiamato nell'interrogazione, ai dati di fatto che ne sorreggono alcune conclusioni (quali, ad esempio, quella secondo cui non si sarebbero valutati gli elementi a favore dell'indagato; quella secondo cui l'imputazione di omicidio sarebbe stata, al momento, inesistente; quella secondo cui sarebbe stata anomala la menzione dell'ipotesi di reato ex articolo 575 del codice penale solo nel decreto di perquisizione) – quanto il senso delle stesse, che trova esplicitazione nella parte finale del testo richiamato, laddove si insinua quasi la voluta creazione, ad opera dei magistrati di Foggia, di un clima finalizzato ad estorcere una confessione.

Ebbene, sottolinea il Rappresentante del Governo, gli esiti della menzionata riflessione non possono che essere costituiti dalla presa d'atto che l'ipotesi della non corretta esplicazione della funzione ad opera dei magistrati di Foggia non ha trovato elementi significativi di riscontro; non sono infatti emerse, avuto riguardo agli accertamenti compiuti da parte delle competenti articolazioni ministeriali, circostanze tali da ravvisare, nell'operato dei magistrati predetti, una macroscopica violazione di legge, evidente negligenza od uno strumentale esercizio della funzione: a tale ultimo riguardo va ricordato che anche la procura di Bari, investita per competenza del procedimento per il reato di abuso di ufficio ha chiesto il rinvio a giudizio, il 26 marzo 1997, dell'indagato, poi prosciolto dal giudice per le indagini preliminari con sentenza del 28 gennaio 1998; con la conseguenza che non si è ritenuto di dover avviare, nei confronti dei menzionati magistrati, alcun addebito sul versante disciplinare e, al contempo, è stato giudicato superfluo disporre attività di natura ispettiva.

Il senatore BUCCIERO si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta ottenuta, non senza aver fatto rilevare, più in generale, che occorre agire con maggiore incisività sugli uffici del Ministero per la predisposizione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo al fine di ottenerne lo svolgimento in tempi più contenuti. Tale carenza è ascrivibile – a suo giudizio – all'insoddisfacente professionalità dei magistrati, cui è attribuito il compito di raccogliere gli elementi necessari al Ministro per rispondere alle richieste dei parlamentari, nello svolgimento dei compiti di ufficio, con la rapidità necessaria.

Per quanto riguarda, poi, le delucidazioni fornite dal Sottosegretario, egli non può fare a meno di rilevare la palese e insormontabile contraddittorietà delle argomentazioni addotte rispetto a quanto emerge con chiarezza dalle motivazioni del tribunale della libertà di Bari. Le conclusioni da trarre sul modo con cui certe indagini vengono condotte non possono che essere inquietanti e comprovano l'urgente necessità che il settore della giustizia sia sottoposto a drastici interventi di risanamento.

Il presidente PINTO dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 12,40.

545^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA VISITA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI PENITENZIARI AL CARCERE DI REGINA COELI

Il presidente PINTO ricorda che nella mattinata di domani si svolgerà il sopralluogo di una delegazione della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari autorizzato dal Presidente del Senato il 17 febbraio scorso.

La senatrice SCOPELLITI chiede che la Direzione dell'istituto carcerario di Regina Coeli assicuri che la delegazione, nel corso del sopralluogo, possa aver modo di incontrare coloro che operano all'interno del carcere e che sono in grado di fornire un utile contributo di conoscenza relativamente alle possibili cause dei suicidi verificatisi negli ultimi tempi.

La senatrice BONFIETTI concorda con la senatrice Scopelliti.

Il senatore PREIONI ritiene che, con la proposta avanzata dalle senatrici Scopelliti e Bonfietti, la delegazione rischia di assumere impropriamente i compiti propri di una Commissione di inchiesta.

Il senatore PETTINATO non condivide i rilievi del senatore Preioni e sottolinea come non si tratti di svolgere alcuna inchiesta nel carcere di Regina Coeli, ma soltanto di chiedere la collaborazione di quanti operano all'interno di questa struttura per capire che cosa e perché sia avvenuto.

Il senatore RUSSO concorda con il senatore Pettinato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giacco ed altri

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore PETTINATO il quale si sofferma sulla finalità del disegno di legge in titolo che, ai sensi dell'articolo 1, è volto a limitare il ricorso all'istituto dell'inabilitazione. I soggetti interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 2, sono le persone che per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata si trovano nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio. Appare pertanto evidente – come risulta confermato anche dalla previsione del successivo articolo 7 – che l'ambito di operatività dell'istituto in questione risulta comunque distinto rispetto a quello proprio dell'inabilitazione come individuato dall'articolo 415 del codice civile. L'articolo 3 del disegno di legge disciplina poi le modalità per la nomina dell'amministratore di sostegno, stabilendo che a ciò provveda il giudice tutelare con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata. Lo stesso articolo prevede che la nomina dell'amministratore di sostegno può essere disposta a tempo determinato o indeterminato. Infine, il comma 3 dell'articolo 3 contempla la possibilità di un intervento di ufficio del giudice tutelare. L'articolo 4 individua i criteri per la scelta dell'amministratore di sostegno, mentre l'articolo 5 regola il procedimento di nomina dello stesso. L'articolo 6 stabilisce che il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario. Gli atti di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti senza la specifica autorizzazione del giudice tutelare, in mancanza della quale, essi possono essere annullati su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli altri aventi causa. L'articolo 7 prevede che, se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare informa il pubblico ministero affinché promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione.

Dopo essersi soffermato brevemente sugli articoli 8, 9 e 10, il relatore prosegue il suo intervento richiamando l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 11, che è stato oggetto di particolare attenzione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e che stabilisce la gratuità dell'ufficio di amministratore di sostegno, prevedendo però che, nel caso in cui risultino di notevole entità sia gli interessi del beneficiario sia l'impegno richiesto allo stesso amministratore, il giudice tutelare possa, nel decreto

di nomina, stabilire tale remunerazione in proporzione all'entità degli interessi e all'asse patrimoniale gestito con oneri a carico del medesimo asse. Si prevede altresì che la scelta dell'amministratore di sostegno debba avvenire, di preferenza, nell'ambito del volontariato e che in tale ultima ipotesi il relativo ufficio sia sempre gratuito.

Conclude sottolineando come, mentre da una parte il disegno di legge in esame corrisponda ad esigenze fortemente avvertite e sia pertanto auspicabile una conclusione del suo *iter* parlamentare nei tempi più brevi possibili, dall'altra contiene previsioni come l'articolo 7 e il riferimento all'inabilitazione nell'articolo 1 che sarebbe meglio sopprimere.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore FASSONE, il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo corrisponda senz'altro ad attese diffuse e rileva l'importanza di un intervento normativo volto a consentire una forma di aiuto concreto nei confronti di persone che, nella vita civile, non sono in grado di provvedere da sole alla cura di se stesse o dei propri interessi. D'altra parte tuttavia, se il nuovo istituto verrà caratterizzato dalla finalità di limitare il ricorso all'inabilitazione – che rappresenta a sua volta uno strumento scarsamente utilizzato nella pratica – ne conseguirà che il suo ambito di operatività risulterà fortemente limitato.

Sotto un diverso punto di vista, non sembra poi condivisibile la scelta di collocare al di fuori dell'impianto del codice civile un intervento normativo come quello in discussione.

Suggerisce, in conclusione, che prima di procedere nell'esame del disegno di legge la Commissione proceda, in sede informale, all'audizione di esperti del settore che potranno fornire un contributo utile ai fini di un ulteriore approfondimento delle tematiche in questione.

Anche il presidente PINTO condivide l'opportunità di procedere ad audizioni sulla materia in discussione.

Il senatore RUSSO si associa ai rilievi svolti dal senatore Fassone e sottolinea come dall'insieme del testo normativo in esame, e in particolare dal disposto dell'articolo 7, si desuma che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia persona capace di provvedere ai propri interessi a differenza dell'interdetto e dell'inabilitato. Va tuttavia tenuto presente che lo strumento di cui prevalentemente si serve una persona che, pur capace di provvedere ai propri interessi, si trovi nell'impossibilità, anche temporanea, di farlo in concreto, è rappresentato dalla procura. Ne consegue che l'ambito di operatività effettivo del nuovo istituto rischia di risultare piuttosto limitato, anche se ciò non significa negarne comunque l'importanza. Alla luce di tali considerazioni si potrebbe immaginare di definire diversamente il rapporto fra l'amministrazione di sostegno e gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, prevedendo la possibilità di ricorrere all'amministrazione di sostegno anche in ipotesi in cui, pur sus-

sistendo un'incapacità di provvedere ai propri interessi da parte del soggetto, la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione non è indispensabile e appare una soluzione eccessiva.

Il senatore PREIONI si sofferma in particolare sulla previsione di cui all'articolo 11, comma 3, del disegno di legge; considera inaccettabile la disposizione che prevede che la scelta dell'amministratore di sostegno debba avvenire di preferenza nell'ambito del volontariato. Ritiene infatti che i soggetti da prendere prioritariamente in considerazione a tali fini vadano piuttosto individuati nella cerchia dei parenti stretti del beneficiario, coerentemente peraltro con il rinvio agli articoli 417 e 348 del codice civile contenuti rispettivamente nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 4 dello stesso disegno di legge. La preferenza accordata al volontariato appare inconciliabile con l'esigenza di valorizzare il ruolo della famiglia, cui andrebbe invece attribuito carattere prioritario.

Il senatore CENTARO condivide le osservazioni svolte dai senatori Russo e Fassone e si chiede se con il disegno di legge in titolo non si rischi di introdurre una figura di dubbia utilità il cui effettivo spazio operativo, rispetto al ricorso alla procura da un lato, e all'interdizione e all'inabilitazione dall'altro, sarebbe estremamente limitato. Giudica poi opportuno che la Commissione proceda ad alcune audizioni in sede informale e ritiene indispensabile che le problematiche sottese al disegno di legge in titolo siano oggetto di un attento approfondimento, sia nel merito sia sotto il profilo delle loro implicazioni di carattere sistematico.

Il presidente PINTO prospetta una possibile interpretazione, nel senso che all'amministratore di sostegno potrebbe attribuirsi un ruolo connotato da elementi di terzietà che varrebbero a distinguerlo dal mandatario che nella costruzione privatistica ha caratteristiche specificamente legate al mandato ricevuto dal delegante.

Il sottosegretario AYALA ricorda – a riprova che la problematica affrontata dal provvedimento rispecchia esigenze largamente avvertite dalla società – che anche il Governo ha contribuito con un suo disegno di legge al dibattito conclusosi con l'approvazione del provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati. Condivide quindi l'esigenza di disciplinare la materia, e gli appare senz'altro opportuno l'orientamento assunto dal dibattito, volto ad avviare una approfondita discussione a partire dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento che però deve essere approfondito in tutti gli aspetti evocati: d'altra parte anche dai lavori preparatori della Camera emerge l'orientamento a considerare il successivo esame al Senato come una fase più specificamente mirata a migliorare il testo licenziato.

Il relatore PETTINATO condivide l'esigenza formulata di sciogliere alcuni nodi critici del testo in esame e ritiene, peraltro, che alcune con-

traddizioni, come quella fra gli articoli 3 e 4 e l'articolo 11, comma 3 possano essere agevolmente spiegate considerando che al testo licenziato dalla Camera dei deputati si è giunti a partire da numerosi disegni di legge che affrontavano problematiche parallele, ma non coincidenti. Ritiene che la Commissione dovrebbe conseguentemente valutare se percorrere una strada più circoscritta, seguendo la traccia delineata dal senatore Russo in merito all'introduzione di una figura intermedia fra interdetto o inabilitato, o avviarsi su un percorso più lungo – ma più incidentato e complesso – con l'intento di rimaneggiare in maniera complessiva gli istituti in questione. Per consentire tale eventuale opzione, il relatore ritiene opportuno congiungere i disegni di legge nn. 1968, 3491 e 2931 con il disegno di legge in titolo e a tal fine, ne richiede il trasferimento per connessione alla sede deliberante.

Il senatore CENTARO, dopo aver ribadito di essere d'accordo con l'orientamento emerso di procedere a audizioni a largo raggio, che dovrebbero – a suo avviso – ricomprendere anche giudici tutelari e medici degli ospedali geriatrici, dichiara che l'approfondimento della tematica sottesa al disegno di legge n. 4298 potrebbe essere favorito dal passaggio dell'esame dalla sede deliberante alla sede referente, che è naturalmente strutturata per consentire un duplice vaglio, in Commissione e in Assemblea, delle decisioni assunte.

Seguono, sulla proposta del senatore Centaro, brevi interventi del PRESIDENTE e del senatore RUSSO i quali, pur concordando con le esigenze di approfondimento alla base della richiesta del senatore Centaro, ritengono tuttavia che sia sconsigliabile il proposto cambiamento di sede che potrebbe essere interpretato come un espediente per rallentare l'andamento dei lavori, mentre la Commissione è impegnata a procedere con speditezza su un argomento tanto delicato e di grande rilevanza sociale, e insistono per mantenere il provvedimento in sede deliberante.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1968) MANCONI. – *Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi*

(2931) GASPERINI. – *Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati*

(3491) RIPAMONTI ed altri. – *Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PETTINATO, nel richiamarsi a quanto da lui osservato sui provvedimenti in titolo in sede di discussione del disegno di legge

n. 4298, assegnato in sede deliberante, propone alla Commissione di procedere alla congiunzione dei disegni di legge nn. 1969, 2931 e 3491.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

271^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(3729-B) Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VOLCIC, il quale ricorda che il disegno di legge è stato già approvato in sede deliberante il 13 luglio 1999, in un testo profondamente modificato rispetto a quello originariamente presentato dal Governo. Successivamente, la Commissione esteri della Camera dei deputati ha manifestato perplessità sul testo trasmesso dal Senato, con particolare riferimento all'articolo 3, ma ha rinunciato a proporre modifiche ritenendo urgente l'erogazione del contributo, a fronte della precaria situazione finanziaria del Servizio sociale internazionale – Sezione italiana.

Tuttavia la crisi di Governo non ha consentito la chiusura dell'*iter* parlamentare entro il mese di dicembre; la Camera dei deputati ha dovuto perciò approvare in Assemblea alcuni emendamenti che comportano l'imputazione del contributo al bilancio dello Stato per il 2000. Ne consegue anche una modifica meramente formale dell'articolo 3, dovendosi ora prevedere che dal 1° gennaio 2001 – e non più dal 2000 – cesserà ogni forma di contributo in favore dell'ente morale di cui trattasi. Peraltro su questo ente sono stati espressi numerosi apprezzamenti da parte dei Ministeri che più si avvalgono della sua opera e questi, se lo ritengono, potranno ricercare forme diverse di sostegno nell'ambito dei propri stati di previsione.

Il sottosegretario SERRI si associa alle considerazioni del Relatore e auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente BOCO avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

Il senatore MISSERVILLE si dichiara favorevole al disegno di legge, per le convincenti argomentazioni esposte dal Relatore.

Il senatore PIANETTA dichiara che il Gruppo di Forza Italia è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il presidente BOCO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva.

(4347) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998

(Esame)

Il relatore VOLCIC fa presente che l'accordo bilaterale con l'Armenia per la promozione e la protezione degli investimenti è volto sostanzialmente a garantire gli imprenditori italiani che potranno decidere di investire in quel paese, in seguito al lento ma costante miglioramento della situazione politico-militare. Il cosiddetto «rischio Armenia» va infatti diminuendo, poiché non vi sono stati più scontri armati con l'Azerbaigian dal 1996 e i governi dei due paesi si sono più volte impegnati a risolvere la questione del Nagorno-Karabakh con mezzi pacifici.

Tra gli Stati dell'ex Unione sovietica l'Armenia è quello che ha compiuto più sforzi per avvicinarsi agli *standards* europei, approvando oltre 100 leggi, tra le quali rivestono particolare importanza i nuovi codici in materia penale e civile. È ormai in fase avanzata il processo di adesione al Consiglio d'Europa e, per quel che attiene ai rapporti bilaterali, è interesse dell'Italia incrementare le relazioni anche attraverso l'apertura di una rappresentanza a Erevan.

In conclusione, ritiene opportuno ratificare l'accordo in esame, le cui clausole garantiscono sufficientemente gli imprenditori italiani nei confronti di ogni rischio, dalla nazionalizzazione a eventi imprevedibili di natura bellica o di ordine pubblico.

Rispondendo poi a una domanda della senatrice Squarcialupi, il Relatore fa presente che un quarto del reddito nazionale dell'Armenia proviene dalla diaspora, che sostiene la madre patria mediante rimesse e anche con investimenti diretti nelle attività produttive. Peraltro vi sono le

condizioni favorevoli per un decollo dello sviluppo economico, dal momento che il paese ha ereditato dall'Unione sovietica solide infrastrutture di base e anche una manodopera relativamente qualificata.

Il sottosegretario SERRI fa presente che il testo in esame contiene tutte le consuete clausole degli accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti. Auspica poi una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente BOCO avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4366) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale sottolinea l'importanza di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con un paese come la Cina, che ha interesse a sviluppare programmi comuni in numerosi settori, indicati nell'articolo 2 dell'accordo: tra questi particolare rilievo hanno l'agricoltura, la sanità, l'energia e l'ambiente. Sottolinea poi l'importanza dell'allegato 1, recante disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale, che assicurano una tutela adeguata dei diritti d'autore, dei modelli industriali e delle invenzioni brevettabili, in base alla legislazione nazionale.

Il Relatore dà poi conto della copertura finanziaria, per oneri valutati in 722 milioni di lire all'anno a decorrere dal 2000, e conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il presidente BOCO attira l'attenzione della Commissione su alcune disposizioni dell'accordo che assumono particolare delicatezza, soprattutto dopo il grande scontro politico verificatosi al vertice di Seattle. In particolare, tra i settori di cooperazione menzionati nell'articolo 2 vi è quello delle biotecnologie; nel testo dell'allegato si fa anche riferimento a «nuove varietà vegetali» per quel che concerne la protezione della proprietà intellettuale.

Poiché è noto che la Cina, come del resto anche l'India, è favorevole a un impiego massiccio delle biotecnologie per la soluzione dei suoi gravi problemi alimentari, non si può ratificare con leggerezza un accordo che impegnerebbe l'Italia ad agire in un senso diverso dalle posizioni assunte dal Governo in ambito multilaterale. Si deve tener conto, tra l'altro, che non è affatto dimostrata la compatibilità delle biotecnologie con l'ecosi-

stema e che, sotto il profilo economico, questo mercato è dominato da una sola grande impresa, la Monsanto, che detiene il 94 per cento dei brevetti.

La senatrice SQUARCIALUPI concorda con il presidente Boco circa l'opportunità di non inserire negli accordi bilaterali disposizioni in materia di biotecnologie incoerenti con la posizione dell'Italia e dell'Europa. Peraltro è comprensibile l'enorme interesse in materia della Cina, che ha almeno 50 milioni di abitanti sottonutriti e deve, quindi, potenziare al massimo la produzione agroalimentare.

In generale, l'accordo in esame può aprire notevoli prospettive di cooperazione, con evidenti ricadute in termini di investimenti o di esportazioni: la Cina offre infatti un enorme mercato e si prevede, per i prossimi anni, un incremento elevatissimo della domanda di elettrodomestici e apparecchi di telecomunicazioni.

Il senatore MARTELLI ritiene che si debba affrontare con cautela la questione delle biotecnologie, che non riguardano solo l'agricoltura, ma sono un elemento fondamentale per lo sviluppo della ricerca scientifica in campo sanitario. Si può infatti affermare che l'umanità ha tratto grandi vantaggi dall'introduzione delle biotecnologie in campo medico e farmacologico.

La senatrice DE ZULUETA concorda circa l'esigenza di vigilare su eventuali iniziative congiunte nel settore delle biotecnologie, ma ritiene che il testo dell'accordo sia sufficientemente elastico per poterlo ratificare e applicare, anche escludendo iniziative specifiche in quel campo. Quanto poi alle «nuove varietà vegetali» cui fa riferimento l'allegato sulla proprietà intellettuale, si tratta a suo avviso di un'espressione generica che non implica necessariamente la fabbricazione di nuove varietà con manipolazioni genetiche.

Il senatore PIANETTA concorda con la senatrice De Zulueta circa l'interpretazione del testo dell'accordo, che non è certo univoca. Fa però presente che al Vertice di Seattle vi furono polemiche acute su questo argomento, soprattutto fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva che il Vertice di Seattle si svolse in un clima di grande confusione, soprattutto per le polemiche sulle biotecnologie, ma in realtà il vero scontro fu quello tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo, che accusavano i primi di protezionismo per la cosiddetta clausola sociale. Quanto all'accordo con la Cina, ritiene possibile ratificarlo e darne un'interpretazione restrittiva, che escluda la cooperazione per lo sviluppo di nuove varietà vegetali con la manipolazione genetica.

Il presidente BOCO fa presente che, nell'allegato 1, si precisa che nella proprietà intellettuale sono inclusi i diritti sulle nuove varietà vege-

tali: poiché i processi di ibridazione non si possono brevettare, è evidente che si fa riferimento alle biotecnologie. Peraltro ritiene che per la lotta alla fame nel mondo non ci si debba aspettare grandi risultati dall'introduzione di tali tecnologie, e che siano invece esposti a gravi rischi gli equilibri ambientali.

Il senatore MAGGIORE, rilevato che l'accordo rimarrà in vigore per cinque anni, ritiene opportuno procedere alla ratifica e successivamente rinegoziare il testo, evitando un rinnovo automatico per un ulteriore periodo quinquennale.

Il sottosegretario SERRI fa presente al presidente Boco che, con l'alleghato 1, le due parti si sono impegnate soltanto a notificarsi tempestivamente ogni evento riguardante la proprietà intellettuale e a fare il possibile per assicurarne la protezione tempestiva, in conformità con la legislazione nazionale. Non vi è dunque nulla che possa modificare la normativa nazionale ed europea in materia di biotecnologie. Peraltro potrebbe essere opportuna l'approvazione di un ordine del giorno che dia un indirizzo al Governo nell'applicazione dell'accordo.

Il relatore VERTONE GRIMALDI concorda con il rappresentante del Governo e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Il presidente BOCO avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a, della 5^a, della 7^a e della 12^a Commissione. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4427) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, il quale sottolinea anzitutto le intense relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Eritrea, che negli scorsi anni hanno già sottoscritto altri accordi di cooperazione in campo politico ed economico. Con il testo in esame, che contiene le consuete clausole a tutela degli investitori stranieri, si è voluto sostanzialmente offrire alle imprese italiane che intendono effettuare investimenti diretti in Eritrea un quadro di garanzie, circa la possibilità di trasferire gli utili, di cedere liberamente l'impresa e di essere indennizzati equamente nel caso di nazionalizzazioni, ovvero di danni derivanti da conflitti armati o eventi simili. Sono previste inoltre soluzioni alternative per il regolamento

delle controversie, consentendo all'investitore di scegliere tra i tribunali territorialmente competenti e l'arbitrato internazionale.

Da un punto di vista politico generale, non si può prescindere però dal conflitto armato in corso contro l'Etiopia, che ha provocato già un elevato numero di morti e gravissime conseguenze economiche. È auspicabile che l'Italia, in ragione dei legami storici con entrambi i contendenti, possa dare un contributo decisivo alla soluzione del conflitto, che costituisce una condizione imprescindibile anche per lo sviluppo economico del Corno d'Africa.

Il sottosegretario SERRI fa presente che dal mese di luglio non vi sono stati scontri armati, ma lo spiegamento di uomini e mezzi da entrambe le parti è enorme e comporta un elevato rischio di ripresa delle ostilità. Tuttavia la sua opinione personale è che la ripresa del conflitto non sia imminente e che, pertanto, vi sia un certo spazio di manovra per la mediazione che l'Algeria sta conducendo, sotto l'egida dell'Organizzazione per l'unità africana. Sottolinea poi l'inutilità di sanzioni economiche in un'area del mondo in cui le popolazioni sono abituate a morire per fame; è necessario invece favorire il dialogo e indicare una prospettiva comune di sviluppo.

Il presidente BOCO avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

208^a seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

AGOSTINI

indi del Presidente

DI BENEDETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 14,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00704 e fa presente che la circolare alla quale si fa riferimento era stata diramata il 21 gennaio 1997 dal Capo di Stato maggiore dell'Arma dei carabinieri a seguito dei pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato, che si era pronunciata nel senso di riconoscere carattere sindacale alle associazioni «UNARMA» e «SVEGLIA ITALIA». Ciò sembra essere in contrasto con i principi della disciplina militare (in particolare con l'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, che prevede il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni sindacali). La circolare è stata successivamente impugnata presso il T.A.R. del Lazio dal legale rappresentante dell'associazione «UNARMA».

Il rappresentante del governo sottolinea poi che l'amministrazione non pone in dubbio il criterio, enunciato sia dall'Avvocatura sia dal T.A.R. Lazio, secondo il quale la responsabilità disciplinare del personale militare, va valutata e graduata in relazione ai casi concreti e previa attenta disamina dei comportamenti effettivamente posti in essere dagli interessati. A tale incontestabile indirizzo è soggetta anche l'applicazione della circolare menzionata dall'interrogante, volta a porre le premesse per l'accertamento di eventuali, concrete responsabilità disciplinari, a

fronte dell'esistenza di associazioni che, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato, possono presentare un carattere sindacale non compatibile con l'ordinamento militare.

Si deve altresì evidenziare che di recente la Corte costituzionale si è pronunciata in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge del 1978, sollevata dal Consiglio di Stato in sede di appello, dichiarandone l'infondatezza. La Consulta ha, infatti, affermato la compatibilità di limitazioni alla libertà di associazione dei militari, in relazione alla peculiarità dell'ordinamento militare.

Tutto ciò premesso, non può che confermarsi l'impegno, mai venuto meno nelle Forze armate, ad operare la più ferma vigilanza per garantire che il diritto di associazione tra militari venga attuato nel modo più ampio e democratico, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 382 del 1978, di recente avvalorati dalla ricordata sentenza della Corte costituzionale.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00725 chiarendo, preliminarmente, che dell'episodio avvenuto presso la Caserma Ederle di Vicenza non si hanno riscontri; come pure risulta che l'ultima esecuzione capitale in Turchia risale al 1982.

Fa altresì presente: a) che non esistono accordi bilaterali con la Turchia o attività in corso per la formazione di personale di volo, sia ad ala fissa che elicotteristica, presso le scuole di volo militari italiane; b) che la presenza di personale turco nei vari comandi NATO in Italia è prevista dagli accordi nell'ambito dell'Alleanza; c) che un reparto di volo turco che partecipa all'operazione «*deliberate guard*» connessa alla presenza di forze NATO nei Balcani è rischierato in Italia, presso la base aerea di Ghedi dall'aprile 1993; il Reparto, oltre all'attività di volo finalizzata all'operazione in parola, effettua anche attività addestrativa preparatoria, alla pari degli altri reparti alleati rischierati; d) che sono previste, sempre nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, esercitazioni in Italia con rischieramenti *ad hoc* di reparti provenienti da altri Paesi e tra questi anche reparti appartenenti alla Turchia.

Con riferimento al secondo quesito sottolinea che non esistono corsi di volo della Difesa attualmente frequentati da piloti turchi. Le esercitazioni effettuate hanno carattere interalleato e sono volte esclusivamente a perseguire gli scopi dell'Alleanza.

Infine, con riguardo al terzo punto dell'interrogazione, osserva, su un piano politico generale, che l'Italia ha sempre assicurato il pieno sostegno all'Alleanza Atlantica ed alle sue diverse attività anche per quanto riguarda la messa a disposizione delle infrastrutture militari. Tale atteggiamento rimane immutato anche nell'attuale fase di evoluzione dell'Alleanza e degli scenari di sicurezza che la riguardano. La messa a disposizione di infrastrutture militari nazionali a forze di altri Paesi membri della NATO o dell'Alleanza stessa avviene in attuazione dell'art. 3 del Trattato del Nord Atlantico, ratificato dal nostro Parlamento nel 1949; essa, attra-

verso specifiche intese interalleate, multilaterali o bilaterali, di norma negoziate dal Ministero della difesa, mira, nella sostanza, a soddisfare le esigenze del dispositivo dell'Alleanza nell'ottica di fondo della sicurezza comune, assicurando la capacità individuale e collettiva delle Parti, mediante lo sviluppo dei rispettivi mezzi e la reciproca assistenza.

Incidentalmente rende noto che in data odierna è stato fermato dalla polizia turca il cittadino italiano Frisullo, al quale esprime solidarietà.

Alle parole di solidarietà si associa il presidente AGOSTINI.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi soddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00726 facendo presente che la vigente normativa (articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n.662) stabilisce che il servizio militare vada prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al luogo di residenza del militare, possibilmente entro 100 km «purchè non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate». Quindi deve verificarsi la concomitanza di almeno due condizioni per poter garantire l'effettuazione del servizio entro una fascia di 100 km dal luogo di residenza: il soddisfacimento delle esigenze militari e l'individuazione di un ente entro la fascia chilometrica di rispetto.

I dati numerici a disposizione rispecchiano gli sforzi dell'amministrazione volti a dare la massima applicazione al dettato normativo: al Nord circa il 46 per cento del primo contingente dell'anno 2000 è stato assegnato nella fascia dei 100 Km, al Centro circa il 57 per cento, al Sud circa il 34 per cento e nelle isole circa il 46 per cento. Globalmente, ben 14.835 militari sul complessivo di 33.194 unità sono stati assegnati all'interno della fascia di rispetto. L'amministrazione fa il possibile per venire incontro alle esigenze dei giovani alle armi, soprattutto in considerazione che le aspettative dei giovani che risiedono in località distanti oltre i 100 km dalle sedi di enti della Difesa sono, obiettivamente, di difficile riscontro. L'adozione di criteri oggettivi e per quanto possibile equilibrati di assegnazione dei militari in considerazione delle proprie capacità e attitudini, ha evitato di creare situazioni non sostenibili, come quella di sovralimentare alcuni enti a scapito di altri, il che avrebbe comportato un'erronea gestione delle risorse umane disponibili e creato notevoli difficoltà logistiche, oltre a svilire l'impiego, sia pure a tempo determinato, di migliaia di giovani.

In merito al secondo quesito posto, relativo ai giovani ricoverati negli ospedali militari per disturbi psichici, si forniscono i dati aggiornati concernenti il numero complessivo dei ricoveri, dei giudizi di idoneità, dei provvedimenti di riforma e delle licenze di convalida. Per quanto attiene alle attività di profilassi e cura delle manifestazioni di interesse psicologico e psichiatrico, il Sottosegretario fa presente che la Sanità militare da diversi anni ha avviato numerose iniziative, finalizzate alla prevenzione del disagio psichico dei giovani, nel campo sia della prevenzione primaria,

sia di quella secondaria. Sottolinea, in ultimo, che l'amministrazione rivolge notevole attenzione a tale problematica, anche in considerazione degli atti dolorosissimi in cui spesso è sfociato il disagio psicologico dei giovani. Da ciò i continui richiami del ministro della Difesa ad una costante e attenta vigilanza verso i giovani militari, i loro comportamenti, le incertezze, le esigenze, le loro condizioni di vita e di servizio; di recente, il Ministro ha anche disposto il riesame delle norme che regolano i servizi armati e l'utilizzo dei militari di leva, anche sotto il profilo di una puntuale verifica delle attitudini individuali. Ma la risposta più appropriata alle forme di disagio giovanile connesse col servizio di leva risiede nel superamento delle costrizioni obbligatorie e nel passaggio a Forze armate interamente professionali, secondo le linee innovatrici contenute nel disegno di legge di riforma del servizio militare.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi parzialmente soddisfatto.

Il senatore RUSSO SPENA rende noto che trasformerà, d'intesa con il senatore Semenzato co-firmatario dell'interrogazione n. 3-00749, le interrogazioni n. 3-00749 e 3-00752, iscritte all'odierno ordine del giorno, in interrogazioni a risposta scritta.

Il PRESIDENTE dichiara di prenderne atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

209^a seduta (notturna)

Presidenza del presidente
DI BENEDETTO

Interviene il ministro della difesa Mattarella ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Guerrini.

La seduta inizia alle ore 20,30.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della Difesa sugli indirizzi programmatici della politica di Difesa nazionale e internazionale**

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il senatore NIEDDU, espresso apprezzamento per le parole pronunciate dal Ministro nella seduta del 19 gennaio, sottolinea l'elevata professionalità delle strutture militari nazionali impegnate nelle più disparate zone geografiche, anche extra-europee.

Tuttavia, lo strumento finanziario non appare pienamente adeguato e auspica pertanto, oltre alla definizione di una normativa-quadro per disciplinare in modo uniforme (sul piano giuridico, e non solo) le missioni di pace all'estero, un sostegno più consistente sul piano delle risorse.

Alle sfide nuove in termini di sicurezza e stabilità cui l'Italia è stata chiamata a concorrere, si è risposto in modo adeguato ed univocamente apprezzato, ma la capacità dei reparti in grado di essere impiegati in missioni di carattere internazionale è satura. L'impegno non occasionale ha evidenziato l'esigenza di accelerare il processo di adeguamento dello strumento militare, con il conseguente problema di garantire le necessarie risorse finanziarie, nonchè l'esigenza di superare un approccio che per le missioni all'estero si è affidato a provvedimenti assunti volta per volta.

Chiede al Ministro se non sia il caso di mettere mano ad un provvedimento legislativo quadro, circa gli impegni all'estero delle nostre Forze armate, e ricorda che in proposito sia la Camera che il Senato hanno avanzato specifiche sollecitazioni in occasione dell'esame dei relativi provvedimenti.

Domanda altresì di sapere quali saranno i prossimi sviluppi in materia di politica di sicurezza comune a livello europeo e quali le strutture portanti delle forze armate europee.

Il senatore VIVIANI chiede informazioni sulle prospettive di sviluppo delle nuove Forze armate, non più orientate verso «la soglia di Gorizia», bensì verso le nuove frontiere della politica estera italiana. Altresì, auspica un'accorta gestione del patrimonio abitativo della Difesa, talora da dismettere in modo agevolato per chi subentrerà. Da ultimo, reputa opportuno il varo di ogni forma di incentivazione del Servizio civile fra i giovani.

Agli intervenuti replica il ministro MATTARELLA, il quale affronta dapprima il problema dei suicidi nelle caserme, posto dal senatore Palombo. Si tratta di fatti certamente gravi che si inquadrano però in un contesto sociale più ampio che va oltre le mura delle caserme. Il suicidio rappresenta una forma estrema di disagio giovanile che va studiato con attenzione. Nell'ambito delle strutture sanitarie della Difesa sono state

svolte analisi approfondite del fenomeno, utilizzando i dati dell'Osservatorio permanente sul suicidio e tentato suicidio in ambito militare, istituito nel 1988 presso la direzione generale della Sanità militare. Le analisi hanno consentito di effettuare un confronto fra i dati relativi ai casi di suicidio nella popolazione militare ed in quella civile, di comparabile fascia d'età. L'esame di questo confronto rivela una entità del fenomeno più contenuto che nell'ambito militare. Il dato statistico ha una sua valenza significativa, ma non giustifica compiacenze o rilassamenti, né diminuisce la gravità del fenomeno nel mondo militare. Questo disagio spinge ad un sempre più puntuale sforzo di attenzione nella selezione, nel controllo e nell'impiego del personale, nonché ad un miglioramento della qualità della vita nell'ambito della condizione militare. Prende atto con attenzione ed interesse dell'Indagine conoscitiva che la Commissione avvierà attraverso una serie di audizioni sul fenomeno.

Si sofferma poi sugli argomenti sollevati dal senatore Dolazza sul nonnismo e sulla legge per la visita alle caserme. Occorre mantenere sempre alta la vigilanza sull'insieme di questi fenomeni, intensificando le misure repressive. Anche la goliardia, infatti, se eccessiva o protratta nel tempo, può creare *l'humus* per una sua degenerazione in qualcosa di peggiore.

È necessario, anche nella prospettiva della riforma del servizio militare e dell'imminente apertura del mondo militare alle donne, stabilire dei codici comportamentali che consolidino il clima di serenità, coesione e solidarietà fra il personale militare, specialmente in quello di truppa. In tale ottica, è sua intenzione rendere ancora più incisiva la lotta contro questo fenomeno, lesivo dei diritti e della dignità della persona, anche attraverso modifiche al Codice penale militare di pace. Rileva comunque che i dati numerici a disposizione vanno analizzati con particolare attenzione per la differenza fra il numero delle persone coinvolte e il numero dei reati perpetrati e ciò per comprendere come nel corso degli ultimi anni si sia ridotto il fenomeno.

Con riferimento alla questione delle visite dei parlamentari alle strutture militari – altro argomento toccato dal senatore Dolazza – ricorda che si è in presenza di un ritardo nell'emanazione del regolamento attuativo della legge 206 del 1998, relativo proprio a questo tipo di visite. Lo schema di regolamento ha comunque già ottenuto i prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Commissione difesa del Senato ed è imminente il completamento del previsto *iter*. Conferma che nella stesura definitiva del regolamento si terrà conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare.

Il Servizio civile è un altro argomento sul quale vi sono state richieste di chiarimenti, in particolare da parte dei senatori Pellicini e Viviani. Si tratta di un argomento delicato ed importante, sul quale il Governo ha presentato uno specifico disegno di legge che introduce nuovi istituti finalizzati a consentire su base volontaria lo sviluppo di iniziative complementari di moderne politiche sociali, nello spirito della solidarietà e del sostegno ai soggetti più bisognosi ed esposti. Tuttavia, la materia del Servizio

civile è di competenza della Presidenza del Consiglio e non più del Ministero della Difesa. Nella prospettiva dell'abolizione della leva, la Difesa non avrà più responsabilità di sorta, nemmeno indirette, per quanto concerne il Servizio civile.

Si sofferma quindi sui temi riguardanti la politica militare e le riforme in atto nella Difesa. Il senatore Manca ha svolto alcune riflessioni incentrate sulla missione a Timor Est che si è conclusa in modo assai positivo con il ritorno del contingente italiano. Il senatore Manca lamenta che sia stato deciso l'invio di un contingente militare al di fuori dell'area del Mediterraneo senza che il Senato fosse stato tempestivamente informato. Fa presente che la decisione di inviare unità italiane a Timor Est si è sviluppata con dinamiche molto rapide in risposta alla risoluzione 1264 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzava la costituzione di una forza multinazionale, la International Force in East Timor (INTERFET) per ristabilire la pace e la sicurezza nella parte orientale dell'isola.

Da parte italiana la determinazione a difendere i valori di libertà, giustizia e pace su cui si fondano la nostra Costituzione ed il diritto internazionale, ha spinto a partecipare alla missione per Timor Est, perché la difesa di quell'insieme di valori ed interessi che contraddistinguono la politica internazionale dell'Italia non può essere semplicemente legata alla distanza geografica.

Il Governo si è dovuto dunque muovere con rapidità, accogliendo con soddisfazione le mozioni presentate e discusse dai due rami del Parlamento. Ha riferito alla Camera dei deputati, nella seduta del 29 settembre 1999, sulla decisione di partecipare con un contingente ad INTERFET sotto l'egida delle Nazioni Unite.

La grande distanza dall'Italia e i lunghi tempi occorrenti per il rischieramento hanno necessariamente imposto l'attuazione di misure immediate per l'avvicinamento delle nostre forze verso il teatro operativo. Tuttavia, prima dell'effettivo dispiegamento del nostro contingente a Timor Est, il Governo ne ha fatto ampia e puntuale comunicazione alla Camera ottenendo un sostegno unanime.

Circa gli insegnamenti che possono trarsi dalla vicenda del Kosovo, il Ministro sviluppa alcune riflessioni che si innestano anche sugli argomenti toccati dai senatori Robol e Nieddu in merito alla difesa europea. Il Kosovo è stato l'ultimo anello di una lunga catena di operazioni che sempre più indirizzano verso uno strumento totalmente professionale, aperto anche alle donne, quantitativamente più ridotto ma di spiccata qualità, mobilità e professionalità, a marcata connotazione interforze, in grado di integrarsi pienamente nei contesti internazionali di cui siamo parte. La missione in Kosovo ha evidenziato la correttezza delle linee portanti della politica militare italiana ed europea, confermando il ruolo dell'Alleanza quale strumento essenziale per la difesa della sicurezza collettiva, l'importanza della coesione fra gli alleati e inoltre la necessità di costruire una efficace dimensione europea nel campo della sicurezza e difesa. Solo la convergenza di risorse umane, tecnologiche e finanziarie può infatti consentire all'Eu-

ropa di disporre di un armamentario militare vieppiù efficace, superando la penalizzante frammentazione dei suoi strumenti militari.

Un dato di base è che l'Europa ha una spesa militare pari a circa il 60 per cento di quella degli Stati Uniti, ma non ha certo una capacità operativa pari al 60 per cento di quella americana. Si deve riconoscere dunque che qualcosa non va, che non è più possibile, né utile disporre di una grande quantità di forze per lo più statiche e di coscrizione, senza possedere, al contrario, adeguate capacità operative, di proiezione, di *intelligence*, di comando e controllo, di comunicazione e di sostegno logistico. Le esperienze del Golfo, della Bosnia e del Kosovo hanno evidenziato i limiti delle forze europee e hanno fatto maturare una sensibilità nuova in merito alla necessità di allargare la sfera d'azione dell'Unione anche al campo della difesa e della sicurezza.

Il Consiglio Europeo di Helsinki, nel decidere la costituzione entro tre anni di un Corpo Europeo di 50-60.000 uomini di reazione rapida, proiettabile entro 60 giorni dalla decisione e sostenibile fuori area per almeno un anno, ha segnato una tappa importante nel processo di creazione di efficaci capacità militari Europee. Anche sul piano istituzionale sono stati definiti passaggi assai significativi con la decisione di costituire dal 10 marzo un Comitato politico e di sicurezza per la gestione della politica di sicurezza e difesa dell'Unione, un Comitato militare e uno Stato maggiore europeo. Al momento si tratta di strutture provvisorie che dovrebbero assumere una connotazione definitiva all'inizio del 2001.

Quanto al problema della qualificazione della spesa per la Difesa, richiamata dal senatore Loreto, assicura che si tratta di un'esigenza ampiamente condivisa e perseguita con ferma determinazione.

Le attività di predisposizione e formazione del bilancio della Difesa per l'anno 2000 nel quadro di una pianificazione di più lungo periodo sono state, infatti, indirizzate a realizzare un più moderno strumento militare, in grado di fornire un qualificato contributo nazionale al conseguimento di più efficaci componenti operative, in ambito europeo e NATO. In quest'ottica, le risorse destinate alla funzione Difesa hanno fatto registrare nel 2000 una crescita rispetto al 1999 che, seppur contenuta, sostanzia un rinnovato impegno ed una accresciuta attenzione del Governo e del Parlamento alle problematiche della sicurezza e della Difesa.

I settori che ne hanno maggiormente beneficiato sono quelli dell'ammodernamento dei mezzi e della riorganizzazione delle strutture di sostegno e di comando. Il dato più significativo riguarda le risorse finanziarie destinate ai programmi di ammodernamento, che vede registrare un incremento di oltre 1000 miliardi, pari ad una crescita di circa il 20% rispetto al 1999. Ricorda che la spesa militare nel Paese è, in termini di percentuali della «funzione difesa» sul PIL, una delle più basse in assoluto fra quelle dei nostri alleati. Con la manovra per il 2000 si è invertita questa tendenza avviando una politica di rivalutazione e riqualificazione della spesa per la Difesa, secondo uno sforzo sostenibile e capace. Il senatore Dolazza ha posto il problema di realizzare una grande riforma strutturale,

come è quella della riforma delle Forze armate. Auspica quindi positivi effetti anche sul tessuto delle industrie che operano per la Difesa.

A fianco degli sforzi politici e finanziari volti a dare risposte adeguate alle necessità delle Forze armate in questo momento di cambiamenti, prosegue la ristrutturazione dell'area tecnico-industriale della Difesa, richiamata dal senatore Giorgianni. Rammenta che l'impegno a ristrutturare le aree operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa scaturisce dalla legge finanziaria del 1996 che prevedeva: a) di ridurre il numero degli uffici centrali e delle direzioni generali, dei Comandi operativi e territoriali; b) di procedere alla ristrutturazione degli arsenali, stabilimenti e centri tecnici, rideterminandone, in senso riduttivo, le dotazioni organiche e provvedendo, ove necessario, alla riqualificazione del personale addetto.

Successivamente, il Governo emanava il decreto legislativo 459 nel novembre 1997, relativo alla nuova organizzazione dell'area tecnico-industriale, che classificava gli enti dell'area tecnico-industriale in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata ed in enti dipendenti dal Segretario generale. Il decreto legislativo fissava anche procedure e criteri per la loro ristrutturazione. Con decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, si effettuava la classificazione dei 23 enti assegnati al Segretario generale.

Con decreto del 25 gennaio 1999 si istituiva, nell'ambito del Segretariato generale della Difesa, l'ufficio generale gestione enti area tecnico-industriale per la gestione della ristrutturazione dei 23 enti. L'ufficio ha svolto un esame approfondito delle condizioni degli stabilimenti ed arsenali, individuando possibili nuove missioni da assegnare agli enti attraverso una loro ristrutturazione in termini di efficacia ed il trasferimento degli stessi all'Agenzia industrie difesa costituita con decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999. Compito dell'Agenzia è di assicurare, con criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità, la gestione unitaria e coordinata delle attività degli stabilimenti industriali assegnati. Tale complessa operazione viene condotta in stretta collaborazione con i responsabili degli enti ed in spirito di concertazione con le Organizzazioni sindacali, delle quali è stato acquisito il consenso sull'intero impianto progettuale. Per contro è ancora in corso l'esame congiunto tra Difesa ed Organizzazioni sindacali sui singoli progetti. Al riguardo, assicura al senatore Loreto che tale progettazione tiene in debito conto tutti gli aspetti della problematica di riconversione, nel quadro delle prospettive di lavoro di ciascun ente, sia nel settore militare che in quello civile.

Per quanto riguarda più specificamente l'Arsenale di Messina, citato dal senatore Giorgianni, considerando che la struttura di un arsenale militare non può essere assimilata né ad un cantiere di costruzione né ad un cantiere di raddobbo privato, precisa che è stato individuato un mercato interno alla Difesa, in particolare il settore del naviglio militare ausiliario, nel quale l'arsenale di Messina ha maturato una sufficiente esperienza lavorativa. Saggiunge che è inoltre in fase di valutazione e studio la possibilità di conferire all'arsenale di Messina la manutenzione di altro naviglio, quale quello della Guardia costiera.

La proposta di progetto di ristrutturazione dell'arsenale di Messina, che è stata oggetto di una prima discussione con le organizzazioni sindacali centrali e locali, è caratterizzata : a) da una missione commisurata alle capacità professionali che l'Arsenale ha maturato nel tempo; b) da un carico di lavoro produttivo desunto e valutato sulla base degli *standard* lavorativi e dei consuntivi di tutti gli Arsenali della Marina che trattano gli stessi tipi di naviglio; c) da una previsione di riqualificazione verticale delle professionalità esistenti; d) da un contenimento dell'incidenza degli impieghi indiretti, rispetto a quelli direttamente rivolti all'attività di intervento sulle unità navali, così da renderne l'attività comparabile agli *standard* di efficienza espressi dalla cantieristica privata; e) da un esubero, al netto dei pensionamenti, di circa 100 unità, il cui reimpiego dovrà essere stabilito secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo 495 del 1997.

Tale progetto appare realistico e pone il futuro dello stabilimento in una prospettiva positiva. D'altra parte, trasformazione e rinnovamento del sistema Difesa devono necessariamente passare attraverso un processo di ristrutturazione dell'area tecnico-industriale in termini di costo efficacia. Mantenere l'esistente è semplicemente impossibile sia in termini di sostenibilità che di prospettive future. Questo vale per tutti gli stabilimenti militari, inclusa Messina. Si dichiara certo che, anche in questo settore, le decisioni del Ministero potranno trovare sostegno in Parlamento e ringrazia la Commissione per l'attenzione e lo scrupolo con cui sta approfondendo questa problematica. Le molteplici visite negli arsenali navali offriranno un quadro conoscitivo che potrà confortare l'intero progetto con un giudizio complessivamente positivo. Da ultimo si sofferma sulle modalità che caratterizzeranno il regime transitorio fra l'oggi e il momento dell'introduzione piena del servizio militare professionale. Su tale tema si sono soffermati sia il senatore Tabladini sia il senatore Loreto. Con il provvedimento di riforma della leva, l'Italia si appresta ad acquisire un Modello interamente volontario che meglio risponde alle nuove funzioni dello strumento militare e che proprio per tale motivo risulta ormai adottato dalla stragrande maggioranza degli alleati europei ed atlantici, con poche limitate eccezioni. In tale contesto per procedere alla trasformazione dello strumento militare, sono stati definiti due aspetti principali: la dimensione delle Forze armate professionali, individuata in 190.000 uomini, coerente e compatibile con le esigenze derivanti dagli impegni operativi nazionali ed internazionali, nonché la durata del transitorio, sette anni, necessaria per pervenire con gradualità e senza traumi alla sospensione della leva.

La riduzione della componente di leva viene controbilanciata dal progressivo incremento della componente volontaria sia in servizio permanente sia in ferma prolungata, secondo un *trend* pianificato mediamente costante (pari a circa 12.000 unità/anno) che vede l'ultima chiamata alle armi nel 2006, ferma restando la possibilità di avvalersi al massimo dei giovani nati entro il 1985. La durata della ferma prefissata va da un anno a cinque anni con la possibilità di trattenere in servizio i volontari oltre i cinque anni per ulteriori due rafferme biennali. Con tali diversifi-

cate possibilità, si è voluta creare una molteplicità di fonti attraverso cui garantire un adeguato flusso di volontari necessari per le esigenze delle Forze armate. In particolare, le ferme di cinque anni consentiranno di contenere l'entità dei reclutamenti necessari annualmente entro limiti realisticamente perseguibili (circa 8.000 volontari/anno), mentre le ferme ad un anno potranno compensare eventuali insufficienze nelle ferme quinquennali, nonché compensare, durante il transitorio, eventuali deficienze nei contingenti di leva.

In questo contesto si è cercato di creare le condizioni per incoraggiare le adesioni dei giovani al servizio volontario nelle sue varie forme, prevedendo: a) un più adeguato trattamento economico e giuridico; b) l'incremento degli sbocchi interni alle Forze armate con maggiori possibilità di passaggio del personale volontario a ferma breve nelle categorie dei sottufficiali e degli ufficiali; c) la possibilità di rivedere le attuali entità degli sbocchi nel personale civile della Difesa, nelle carriere iniziali nelle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nei Vigili del fuoco e nella Pubblica amministrazione; d) la previsione, nel corso della ferma di cinque anni, del completamento di cicli di studio e dell'acquisizione di una specifica formazione professionale che agevoli l'inserimento nel mercato del lavoro esterno al termine del Servizio militare volontario.

Inoltre, è stata prevista una specifica struttura, con personalità giuridica che avrà il compito di svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dei reclutamenti di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari al termine del loro periodo di impiego militare anche attraverso la stipula di convenzioni con datori di lavoro pubblici e privati.

In sostanza, si è delineato un processo realistico di trasformazione dello strumento militare da uno largamente basato sulla leva ad uno interamente professionale secondo schemi mutuati da quelli di Paesi a noi simili, che ci hanno preceduto in questo processo di trasformazione.

È una strada irrinunciabile se si vuole procedere con un ruolo trainante verso l'Europa e verso una efficace dimensione europea di sicurezza.

Con riferimento al problema posto dal senatore Viviani sulle modalità di dismissione dei beni immobili, si impegna al pieno rispetto di quanto sarà fissato dall'emanando disegno di legge collegato alla Finanziaria, che disciplinerà la procedura in materia.

Condivide infine quanto dichiarato dal senatore Nieddu sull'esigenza di una normativa-quadro per le missioni all'estero.

La seduta termina alle ore 22.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

399^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Scoca.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del rappresentante del Governo in ordine all'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana sulla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad istituzioni ed enti ecclesiastici.

Il sottosegretario Maretta SCOCA illustra lo schema di intesa in titolo, il quale dà attuazione a disposizioni pattizie – che ella puntualmente richiama – in ordine alla tutela dei beni culturali, archivistici e bibliotecari, appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Nello schema si definiscono misure concordate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), volte a formalizzare un rapporto di collaborazione già in atto, imprimendo a questo, tuttavia, carattere di generalità ed omogeneità, nel perseguimento di un interesse pubblico rilevante, quale la tutela e valorizzazione dei beni sopra richiamati.

Le misure applicative pertengono così alla conservazione, fruizione, inventariazione, catalogazione, recupero e restauro, formazione del personale tecnico, involgendo responsabilità delle due parti che permangono distinte, seppur non incomunicanti.

Passando poi ad illustrare il dettaglio dello schema di intesa, ella osserva preliminarmente che la parte I – recante disposizioni relative agli archivi di interesse storico, appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche – definisce l'impegno della CEI in ordine alla conservazione, nel rispetto delle norme di tutela vigenti, nonché in ordine alla inventariazione e all'accesso alla consultazione. Tale disciplina impegna, in particolare, le

diocesi ad adoperarsi per assicurare una fruizione stabile, continua e regolamentata di tali beni e lo Stato, per suo conto, a prestare, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, la collaborazione tecnica, i contributi finanziari, nonché un'adeguata vigilanza sul mercato antiquario.

La parte II concerne invece le biblioteche appartenenti ad istituzioni ed enti ecclesiastici. Anche in tal caso sono definiti i principi generali della collaborazione tra Ministero e CEI, con forte attenzione per il settore dell'inventariazione e catalogazione, affinché siano condotte secondo criteri condivisi. Sono poi definiti gli interventi spettanti alle autorità ecclesiastiche e quelli ricadenti invece nella responsabilità dello Stato, secondo una linea di azione di cui sono scandite le forme di collaborazione sui distinti versanti della tutela, della vigilanza contro i furti e le illecite alienazioni, della organizzazione di mostre, della formazione del personale tecnico.

Chiude infine lo schema la previsione che le due parti provvedano alla reciproca necessaria informazione e a forme di coordinamento, nell'assunzione degli indirizzi attuativi dell'intesa.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per le comunicazioni rese e dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il senatore ASCIUTTI, relatore sul disegno di legge n. 4429, relativo al reclutamento del personale docenti dei Conservatori, chiede una riapertura del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge suddetto, nell'auspicio che – anche d'intesa con il Governo – sia possibile giungere ad una proposta unitaria. Propone conseguentemente, quale nuovo termine, domani mercoledì 23 febbraio alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il senatore ASCIUTTI esprime poi vivo compiacimento per il recente accordo fra il CERN di Ginevra e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), al fine di realizzare un ambizioso progetto di ricerca nel laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso e propone di svolgervi un sopralluogo della Commissione, onde poter avere conoscenza diretta delle acquisizioni scientifiche ivi raggiunte.

Il PRESIDENTE assicura il proprio interessamento in tal senso.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

326^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 141)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Baldassare LAURIA ricorda preliminarmente le disposizioni del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e del successivo decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 sul riordino dell'UNIRE, precisando che l'articolo 4 definisce le funzioni del Presidente. Il relatore sottolinea inoltre che l'UNIRE è da tempo sottoposta a commissariamento, in attesa del riordino dell'Ente e ricorda che sulla proposta di nomina a Presidente dell'UNIRE del signor Guido Melzi d'Eril la Commissione ha chiesto una integrazione della documentazione che è a disposizione dei Commissari.

Alla luce di tali ulteriori informazioni, ritiene che il profilo del candidato appaia pienamente idoneo alla carica di Presidente dell'Ente, pur sottolineando l'esigenza di acquisire, da parte del rappresentante del Governo, una ulteriore precisazione sui criteri che hanno ispirato la proposta nonché adeguate assicurazioni sul rispetto dei criteri fissati in materia di incompatibilità: a tale riguardo precisa che il candidato stesso, nella documentazione integrativa citata, ha già dichiarato l'impegno a vendere le partecipazioni detenute in Società di corse, in ottemperanza a quanto ora disposto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 449 citato (questione sulla quale si sono soffermati problematicamente alcuni deputati presso l'omologa Commissione della Camera). Sottolinea infine

che il candidato proposto dal Governo gode della più completa fiducia da parte di tutti gli organismi che fanno capo al mondo ippico.

Il presidente SCIVOLETTO, rivolto parole di benvenuto al senatore Batafarano, entrato a far parte della Commissione, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore RECCIA richiama preliminarmente l'attenzione del Presidente sull'esigenza che la resocontazione delle sedute dedicate all'esame delle nomine proposte dal Governo possa consentire ai Senatori di rappresentare adeguatamente le motivazioni alla base delle posizioni assunte, e che le scelte operate dal Governo e i criteri adottati nelle nomine siano resi chiari ed espliciti, richiamando altresì la recente presentazione dell'A.S. 4353 (volto a prevedere modifiche sulla normativa nelle nomine degli enti pubblici).

Il senatore CUSIMANO, nel dichiarare preliminarmente che voterà a favore della nomina all'esame della Commissione, ritiene indispensabile svolgere comunque alcune considerazioni di carattere generale ed alcune precisazioni: ha infatti potuto da poco prendere visione di vari «proclami» e prese di posizione da parte di organismi del mondo ippico, che hanno anche proclamato uno sciopero, esplicitamente motivandolo come risposta al parere contrario, sulla nomina in esame, espresso dalla omologa Commissione della Camera dei deputati, ove, peraltro, il Polo ha espresso – è opportuno ricordarlo – un voto favorevole sulla candidatura all'esame.

Deve però registrare con rammarico – ritenendo così di interpretare una valutazione condivisibile dalle forze politiche presenti in Parlamento – che sono stati pubblicamente espressi giudizi e posizioni che sono assolutamente inaccettabili per il Parlamento (in relazione alla autonomia delle valutazioni da esprimere in sede parlamentare), e che vanno pertanto stigmatizzate, al di là delle posizioni di merito. A tale riguardo, ritiene opportuno ricordare che l'attuale candidato alla carica di Presidente dell'UNIRE ha ricoperto, per circa un anno, la posizione di Commissario straordinario e ha ora assunto un formale impegno a procedere all'alienazione delle proprie partecipazioni azionarie: nell'osservare che, allora, eventuali profili di incompatibilità potevano essere rinvenibili anche in precedenza, ricorda comunque che aveva già provveduto a cedere la gestione. Alla luce di tali considerazioni, esprime pertanto l'auspicio che il neopresidente limiti al massimo la concessione di eventuali incarichi remunerati, proceda a realizzare un circuito televisivo direttamente gestito dall'UNIRE (servizio attualmente dato in affidamento ad altro soggetto con elevato costo annuo per l'Ente) e risolva i problemi inerenti agli immobili dell'Ente, improntando, comunque la gestione ai criteri della massima trasparenza.

Il PRESIDENTE, nel ricordare le statuizioni della Giunta del Regolamento che disciplinano le modalità di redazione del resoconto attinente le proposte di nomina, ritiene indispensabile, date anche le circostanze te-

sté richiamate, che i Senatori che interverranno nel dibattito possano adeguatamente motivare e rendere esplicite le ragioni alla base delle valutazioni in ordine alla candidatura in esame.

Il senatore BETTAMIO preannuncia il voto favorevole alla luce, in primo luogo, del *curriculum* del candidato, che si presenta come persona altamente qualificata e particolarmente competente; in secondo luogo per la valutazione da esprimere sulla azione già svolta in qualità di Commissario straordinario dell'UNIRE, valutazione che va collegata anche al gradimento espresso da tutte le organizzazioni e le associazioni di categoria. Ritieni infine che l'impegno formale, assunto dal candidato in relazione ai profili di incompatibilità emersi a seguito della nuova normativa sull'UNIRE costituisca una *conditio sine qua non*, di cui occorre prendere atto.

Il senatore MURINEDDU, nel fare proprie molte delle valutazioni espresse (in particolare dal senatore Cusimano) nel corso del dibattito, preannuncia una valutazione negativa, in primo luogo in quanto considera insufficiente il periodo di trenta giorni indicato per la soluzione dei problemi di incompatibilità: la sua valutazione è anche da interpretare alla luce dell'ampio dibattito, già svoltosi presso la omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento e sfociato in un voto contrario. Nel rilevare inoltre che ci sono stati elementi di eccessivo personalismo nella gestione dell'Ente (sfociati anche in una situazione di contrasto con la dirigenza), pur non essendo da mettere in discussione la competenza del candidato alla carica di Presidente, ritiene che sarebbe più opportuno nominare una persona estranea all'ambiente, introducendo così elementi di discontinuità.

Il senatore ANTOLINI dichiara che esprimerà un voto favorevole pur rilevando che la nomina è stata proposta dal Governo in modo che si può definire «pasticciato».

La senatrice THALER AUSSERHOFER preannuncia un voto favorevole, alla luce dell'elevata qualificazione e preparazione specifica del candidato, confermata anche dal *curriculum vitae* a disposizione della Commissione.

Il senatore BIANCO, ricordato che l'UNIRE è stato originariamente creato per la gestione delle razze equine, si sofferma sui problemi attinenti al cosiddetto «conflitto di interessi» che difficilmente, a suo avviso, potrà essere superato nei termini, anche temporali, indicati: preannuncia pertanto un voto di astensione.

Il senatore BEDIN preannuncia un voto favorevole, in primo luogo alla luce della considerazione che la nomina del candidato è stata indicata dall'Esecutivo, dopo avere effettuato tutte le valutazioni del caso e, pertanto, ritiene che non sia tanto il *curriculum* a motivare il voto, segna-

lando comunque l'esigenza che venga meno il «conflitto di interesse» e che si profilino esperienze nuove.

Il senatore DE CAROLIS, pur dichiarando di ritenere condivisibili alcune perplessità espresse nel corso del dibattito (per esempio dal senatore Murineddu), non tanto sulla persona del candidato ma sulla storia passata dell'UNIRE, ritiene che sia necessario dare atto dell'opera di risanamento già avviato, a cura dei Ministri competenti, e che sussistano tutte le condizioni per esprimere un voto favorevole.

Il senatore PIATTI preannuncia un voto favorevole, sulla base però dell'impegno, già formalizzato dal candidato, di risolvere i profili di incompatibilità alla luce della legislazione vigente. Nel dichiarare di condividere comunque le valutazioni espresse dal senatore Cusimano in ordine alla piena autonomia delle scelte parlamentari, ricorda che la nomina viene proposta dal Governo cui compete il potere e l'onere di vagliare le varie candidature. Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sulla circostanza che l'emersione dei problemi di incompatibilità è frutto di una precisa scelta legislativa riconducibile sia all'Esecutivo che alla Commissione parlamentare competente in ordine alle disposizioni introdotte, con il decreto legislativo n. 149 del 29 ottobre 1999, circa la individuazione delle posizioni soggettive incompatibili con le funzioni di Presidente. Conclusivamente, ritiene opportuno prevedere, nel prossimo futuro, una audizione del nuovo Presidente dell'UNIRE, una volta nominato.

Il sottosegretario DI NARDO, richiamandosi alla documentazione integrativa inviata dal Governo, ribadisce che la proposta di nomina presentata dall'Esecutivo, oltre a costituire un equo riconoscimento dell'attività già svolta dal candidato in qualità di Commissario straordinario dell'UNIRE, serve ad assicurare il giusto elemento di continuità nel passaggio fra il vecchio e il nuovo ordinamento, richiamando ulteriormente l'attenzione della Commissione sulla indiscussa esperienza nel settore e sulla specifica professionalità maturata dal candidato nel corso degli anni.

Il presidente SCIVOLETTO, riallacciandosi al tenore dei vari interventi testè svolti e in particolare alle osservazioni del senatore Cusimano, conviene che le considerazioni espresse in ambito parlamentare vanno comunque valutate per il loro valore oggettivo. Nel preannunciare un voto favorevole, osserva che occorre anche prendere atto del giudizio favorevole espresso nell'insieme dagli organismi che fanno capo al mondo dell'ippica. Quanto poi al profilo dell'incompatibilità, esprime apprezzamento per la valutazione espressa dal relatore e suffragata anche nei vari interventi svolti. Richiamandosi infine ad una proposta avanzata dal senatore Piatti, preannuncia che proporrà, una volta «scaduto» il periodo, indicato come necessario per risolvere il cosiddetto «conflitto di interessi», una audizione del ministro De Castro per prendere atto della soluzione data a

tale problema, e dello stesso Presidente dell'UNIRE, al fine di acquisire indicazioni sui programmi di attività dell'Ente.

Dopo che il relatore Baldassare LAURIA ha ribadito la proposta di parere favorevole, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, per deliberare ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, avverte che si passerà alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando tredici voti favorevoli, un voto contrario, due astensioni ed una scheda bianca.

Prendono parte alla votazione i senatori Antolini, De Carolis (in sostituzione del senatore Barrile), Battafarano, Bedin, Bettamio, Bianco, Bucci, Thaler Ausserhofer (in sostituzione del senatore Caruso Luigi), Cusimano, Lauria Baldassare, Minardo, Murineddu, Piatti, Preda, Reccia, Saracco e Scivoletto.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,08.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'avvenuto inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno alle sedute da convocare per la prossima settimana.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

426^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4068) SMURAGLIA. – *Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre 1999.

Interviene nella discussione generale il senatore MULAS, il quale rileva preliminarmente che dall'attività conoscitiva svolta dalla Commissione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, a partire dal 1997, sono emerse, tra l'altro, le numerose carenze e difficoltà dei soggetti pubblici e privati che sono chiamati ad operare in questo settore, e, al tempo stesso, si è palesata l'esigenza di disporre di un sistema legislativo semplificato, chiaro ed attuabile, in sintonia con gli indirizzi normativi adottati dall'Unione europea, tendenti a definire senza equivoci ambiti di competenza e di responsabilità dei diversi attori e ad assicurare la certezza e l'applicabilità delle normative.

Queste sono le prime considerazioni che vengono in evidenza tutte le volte in cui ci si accinge ad esaminare una nuova iniziativa legislativa, soprattutto in ambito lavoristico che, forse più di altri, richiederebbe un'opera coraggiosa di sfoltoimento di normative pletoriche, contraddittorie e rigidamente prescrittive. D'altra parte, non si può neanche ignorare il dato relativo al complesso degli infortuni sul lavoro, tuttora gravemente preoccupante e tale da indurre ad una riflessione circa i compiti del Parlamento e del Governo su tale materia.

Una prima perplessità che sorge in ordine al disegno di legge in titolo riguarda tuttavia la sua opportunità, considerato che esso disciplina una materia che potrebbe più opportunamente rientrare integralmente nell'ambito dei disegni di legge di delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa in materia di sicurezza del lavoro, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Occorre infatti evitare una duplicazione che concorrerebbe ad aumentare la stratificazione e la confusione normativa, con effetti prevedibilmente negativi per gli operatori.

Entrando nel merito del provvedimento, l'impostazione degli articoli 1 e 2, relativi, rispettivamente, alle funzioni ed ai requisiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, appaiono molto discutibili dal punto di vista della legittimità, poiché con queste norme si trasferiscono in capo a tale soggetto compiti e responsabilità non delegabili, in quanto proprie del datore di lavoro, il quale risponde civilmente e penalmente per le violazioni della normativa in materia di sicurezza. Sarebbe pertanto preferibile lasciare impregiudicato il rapporto di carattere fiduciario che lega il datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione, da lui nominato. Per quanto attiene poi ai requisiti, c'è da chiedersi se attualmente esistono titoli di studio idonei ad assicurare le conoscenze di cui al comma 1 dell'articolo 2. L'articolo 3, così come formulato, non prende in considerazione i meccanismi di accreditamento e di certificazione attualmente in essere nell'Unione europea e ignora l'esistenza, in Italia, di un sistema di accreditamento su base volontaria. In tale ambito infatti, a fronte di una latitanza dei soggetti pubblici, vi è una notevole attività dei privati, che, per quanto attiene all'accREDITamento di organismi di certificazione di sistemi di qualità, di prodotti e di personale – anche in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro – fa capo al SINCERT. Sarebbe stato preferibile, nell'ambito del testo all'esame, individuare con maggiore precisione le sinergie attivabili con i soggetti già operanti nel settore dell'accREDITamento. Anche gli articoli da 5 a 8, riguardanti la figura professionale del consulente per la sicurezza, appaiono viziati da limiti analoghi a quelli rilevati nelle disposizioni precedenti: il rapporto di consulenza ha infatti un carattere eminentemente fiduciario, e non si può pensare di vincolare la scelta dei datori di lavoro a soggetti iscritti in elenchi conseguenti alle attività di accREDITamento di cui all'articolo 7, senza tenere conto, ancora una volta, delle esperienze già in essere in questo campo. Per questo aspetto, il disegno di legge all'esame si allontana notevolmente dal principio di ragionevolezza che è alla base della normativa comunitaria in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Altrettanto pletorica appare la disciplina, contenuta negli articoli da 9 a 12, della figura dell'ergonomo, poiché si tratta di un profilo professionale già esistente e di un insieme di conoscenze che dovrebbe essere proprio di tutti i soggetti operanti nell'ambito della prevenzione, a partire dal responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. Peraltro, nulla impedisce che, in caso di progettazione ergonomica particolarmente complessa, ci si possa rivolgere alla Società italiana di ergonomia.

In conclusione, il senatore Mulas sottolinea la necessità di pervenire ad una normativa più snella, e invita a non escludere la possibilità di rinunciare ad una distinta iniziativa legislativa per far confluire i principi oggetto del disegno di legge n. 4068, alcuni dei quali senz'altro condivisibili, nell'ambito dei citati disegni di legge di delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella seduta odierna, il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito della discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 15 marzo 2000 alle ore 13.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE osserva poi, con riferimento alle osservazioni critiche del senatore Mulas sulle disposizioni riguardanti il consulente per la sicurezza, che l'esigenza di una più puntuale disciplina dell'attività consulenziale è stata posta in modo pressoché unanime dai diversi soggetti che sono stati ascoltati nel corso delle procedure informative in materia di igiene e sicurezza del lavoro succedutesi dal 1997 ad oggi. In particolare, va osservato che anche le piccole imprese hanno sottolineato l'esigenza di regolare il mercato delle consulenze che, attualmente, consente di operare a numerosi soggetti privi della necessaria qualificazione ed esperienza professionale, con grave danno per le imprese stesse. La disciplina proposta, peraltro, non impedisce in alcun modo ai datori di lavoro di rivolgersi a chiunque sia ritenuto idoneo a svolgere attività di consulenza su singole problematiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4413) LAURO ed altri . - Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che oggi, alle ore 13, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo; gli stessi verranno, pertanto, trasmessi alla 1^a Commissione permanente per l'espressione del parere. È pervenuta, inoltre, alla Presidenza una richiesta di audizione da parte della Confindustria. Ove la Commissione intendesse accogliere tale richiesta, si dovrebbe eventualmente procedere anche all'audizione degli altri soggetti interessati al provvedimento in titolo. Poiché per domani è prevista l'audizione del Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale, sarà possibile, in tale sede, acquisire anche informazioni sullo stato di attuazione della riforma del collocamento prevista dal decreto legislativo n. 469 del 1997. Alla luce di tali elementi, si potrà anche valutare l'opportunità di procedere o meno alle audizioni richieste, sulle quali il Presidente propone, pertanto, di rinviare la decisione successivamente allo svolgimento delle comunicazioni del ministro Salvi.

Conviene il senatore MONTAGNINO, relatore sul disegno di legge in titolo.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di giovedì 17 febbraio è stato da lui presentato uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in corso sulla sicurezza del lavoro ed invita pertanto chi intenda intervenire su di esso a farlo nella seduta già convocata per giovedì 24 febbraio.

Il senatore Roberto NAPOLI chiede se vi siano elementi di novità per quello che riguarda l'esame congiunto dei disegni di legge in materia di previdenza forense.

Il PRESIDENTE fa presente che non è ancora pervenuta alla 5^a Commissione permanente la relazione tecnica, richiesta dalla stessa Commissione al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, sullo schema di testo unificato predisposto dai relatori. In attesa di tale documento, e della conseguente espressione del parere da parte della Commissione bilancio, l'esame congiunto è quindi sospeso. Ricorda altresì di aver posto, in altra seduta, il problema di individuare soluzioni procedurali idonee a varare comunque in tempi ragionevoli una norma che, senza comportare oneri a carico della finanza pubblica, disponga un'erogazione di carattere assistenziale, a carico della Cassa di previdenza forense, per gli avvocati ultraottantenni in possesso di determinati requisiti di reddito, recuperando in tal modo, con i necessari correttivi, la sostanza della disposizione contenuta all'articolo 6 dello schema di testo unificato predisposto dai relatori. Si tratta di un approfondimento ancora in corso e che richiede un'ulteriore riflessione.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

305^a Seduta*Presidenza del Presidente***CARELLA***Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Di Capua.**La seduta inizia alle ore 14,10.*

In apertura di seduta il presidente CARELLA, a nome dell'intera Commissione, rivolge un saluto al sottosegretario Di Capua, esprimendo l'auspicio di un proficuo lavoro comune.

*IN SEDE REFERENTE***(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano****(217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni****(546) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita****(742) LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano****(743) LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita****(783) MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa****(1154) BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita****(1570) PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita****(2067) TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita****(2210) FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano****(2350) SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani**

(2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*

(2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio 2000.

Il presidente CARELLA, relatore, ricorda che era in corso l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 11 del disegno di legge n. 4048, assunto a testo base.

Illustra quindi l'emendamento 11.100 che riprende le indicazioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti presentati dal senatore Co' e rinuncia ad illustrarli. Fa altresì propri, pur non condividendoli tutti nel merito, gli emendamenti sottoscritti dal senatore Boco ed altri.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 12.2, volto a sostituire i primi due commi dell'articolo, che dettano sanzioni che risultano di incredibile severità, soprattutto con riferimento ad alcune ipotesi; appare inoltre assai poco condivisibile la proibizione in ogni caso della importazione di embrioni, che renderebbe impossibile ad un cittadino italiano che si sottoponga ad un trattamento di procreazione medicalmente assistita in un Paese estero procedere al recupero dei propri embrioni.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 12.5 ed auspica che il legislatore assuma un atteggiamento di maggior equilibrio per quanto concerne la politica delle pene: è ben noto, infatti, che pene eccessivamente severe, che si pongono in profondo contrasto con il senso comune, finiscono spesso per restare sostanzialmente inapplicate. Senza dubbio è questo il rischio evocato da disposizioni come quelle contenute nell'articolo 13, le quali ancora una volta sembrano essere l'espressione di un pre-

giudizio moralistico di segno negativo nei confronti della maternità medicalmente assistita.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 12.13, correlato all'intento di sopprimere il divieto di fecondazione eterologa, nonché l'emendamento 12.32 volto a sostituire in materia di clonazione umana il comma 2 che, recando una formulazione macchinosa ed imprecisa, rischia di aprire, al di là delle intenzioni, pericolosi varchi.

Il relatore CARELLA illustra gli emendamenti 12.20, 12.31 e 12.40, il primo dei quali è diretto a moderare le sanzioni previste e a rimettere, per quanto specificamente concerne l'interdizione dall'esercizio della professione, ai singoli ordini professionali la definizione della durata di tale sanzione accessoria. Il secondo emendamento si riferisce invece al divieto di clonazione e reca una formulazione più chiara e precisa rispetto a quella del testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento 12.40, infine, è diretto a prevedere le opportune sanzioni per i casi di maternità surrogata.

Il presidente CARELLA sospende quindi l'esame dei disegni di legge in titolo per passare al successivo punto all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini» (n. 628)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ZILIO. Lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti ai lattanti e ai bambini, attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128. Il testo – sul quale hanno espresso parere favorevole la Conferenza Stato Regioni ed il Consiglio di Stato – si compone di quattro articoli: l'articolo 1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/39, aggiunge la definizione di «residuo di antiparassitario», richiamando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 1995. L'articolo 2, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2.2 della direttiva, inserisce nel testo dell'articolo 3 del citato decreto n. 128 la parola «singoli» al fine di chiarire che la percentuale di antiparassitari vietati va calcolata per ogni singolo residuo di prodotto. L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministero della sanità vengano recepite le disposizioni comunitarie in materia di livelli di antiparassitari e di divieto di antiparassitari negli alimenti. L'articolo 4, infine, fissa la data del 30 giugno 2000 come ultimo termine per il consumo di prodotti non conformi,

limitatamente ai residui di singoli antiparassitari; a quest'ultimo riguardo occorre precisare che la direttiva comunitaria fissa al 30 giugno 2000 il termine per il commercio dei prodotti conformi alla direttiva stessa, mentre vieta il commercio dei prodotti non conformi a decorrere dal 1° luglio 2002, e pertanto la disposizione contenuta nel decreto di recepimento ha caratteristiche di maggiore rigore.

Il senatore Zilio dà poi conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, la quale ha peraltro rilevato «lo scostamento fra la decorrenza del divieto per la circolazione dei prodotti non conformi di cui all'articolo 4 del provvedimento in titolo ed il termine di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 1999/39/CE» condividendo tuttavia «l'obiettivo di applicare disposizioni più rigorose rispetto alle indicazioni comunitarie» e sottolineando comunque «l'esigenza di un più efficace intervento dell'Italia in sede di elaborazione delle direttive comunitarie».

Il relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole in cui si sottolinei positivamente il maggior rigore che caratterizza la normativa di recepimento rispetto al testo della direttiva in ragione della finalità di tutelare adeguatamente la salute dei bambini.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione.

Il senatore DI ORIO dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal senatore Zilio.

Si associa il senatore TOMASSINI.

Il senatore CAMPUS, riferendosi all'articolo 2 dello schema di decreto, che recepisce puntualmente l'articolo 1, paragrafo 2.2 della direttiva 1999/39/CE, ritiene che l'aggiunta della parola «singoli» all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, sortisca l'effetto non di abbassare, a maggior tutela dei consumatori, la quantità di antiparassitari consentita, bensì di elevarla: il citato decreto, infatti, dispone che i prodotti in questione non devono contenere residui di antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, mentre la modifica proposta sembra doversi interpretare nel senso che detta soglia si riferisca non al complesso dei residui di antiparassitari ma a ciascun residuo.

Sul punto il senatore Campus chiede chiarimenti al Governo, anticipando peraltro la sua contrarietà allo schema di decreto nel caso in cui l'interpretazione prospettata si riveli fondata.

Il presidente CARELLA, nel condividere pienamente le preoccupazioni testè formulate dal senatore Campus, sottolinea come in realtà la direttiva comunitaria recepita dallo schema di decreto allarghi le maglie della tutela sulla salubrità degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini: egli pertanto proporrà di esprimere un parere contrario, a meno che il Governo non fughi in maniera convincente le perplessità emerse.

Dopo un breve intervento del senatore DI ORIO – il quale dichiara di non condividere la posizione del presidente Carella – prende la parola il sottosegretario DI CAPUA il quale osserva che, in linea generale, la direttiva in questione è orientata verso un regime di maggior tutela e che peraltro si deve riconoscere all'Italia una grande sensibilità sul tema della salubrità dei cibi, tanto che la legislazione nazionale in molti casi è più avanzata di quella a livello comunitario. A conferma di ciò basti ricordare che all'Italia sono state rivolte osservazioni in sede di Commissione europea perché si è ritenuta troppo restrittiva la disposizione, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, che vieta che gli alimenti destinati a lattanti e a bambini contengano prodotti geneticamente modificati. Quanto al punto sollevato dal senatore Campus e dal presidente Carella, il rappresentante del Governo ritiene che non sia in discussione la soglia complessiva di residui antiparassitari consentita, ma che l'aggiunta del termine «singoli» si proponga uno scopo di ulteriore specificazione.

La senatrice BERNASCONI, ritenuti non esaurienti i chiarimenti forniti dal Governo, propone il rinvio dell'espressione del parere alla seduta di domani allo scopo di acquisire una più precisa interpretazione della disposizione richiamata.

La senatrice SALVATO fa presente la imprescindibile esigenza di risolvere un'ambiguità non accettabile sull'effettiva portata del testo normativo in esame, preannunciando il suo voto contrario all'espressione di un parere favorevole nel caso in cui questo venga posto ai voti nella seduta odierna.

Anche il senatore CAMPUS dichiara di condividere la proposta di rinvio finalizzata all'acquisizione di più precisi chiarimenti da parte del Governo.

Concordano i senatori TOMASSINI, CAMERINI e MASCIONI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano

(217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni

(546) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(742) LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano

(743) LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) ASCIUTTI ed altri. – *Tutela degli embrioni*

(2963) Lino DIANA ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, in precedenza sospeso.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 13 del disegno di legge n. 4048.

La senatrice SALVATO, nel far propri gli emendamenti a firma del senatore Co' nonché quelli a firma del senatore Boco ed altri, sui quali ultimi peraltro nutre alcune perplessità di merito, illustra l'emendamento 13.2, nei contenuti sostanzialmente identico all'emendamento 13.0.1, da lei presentato, ancorchè il primo sia diretto a sostituire l'intero articolo 13, mentre il secondo sia volto ad inserire un articolo aggiuntivo. La conservazione degli embrioni è materia assai complessa, in relazione alla quale è tecnicamente difficile individuare la soluzione migliore; gli emendamenti in questione fanno propria pertanto l'indicazione prevalente degli operatori che fissa un termine massimo per la conservazione di cinque anni. Entro questo periodo, la donna o la coppia, che non desideri utilizzare gli embrioni per una gravidanza, può consentire la distruzione, l'utilizzazione per rendere possibile la gravidanza di un'altra donna oppure può finalizzare il loro uso alle ricerche scientifiche. Occorre comunque

evitare – sottolinea la senatrice Salvato – di dettare disposizioni prescrittive eccessivamente dettagliate, come è invece in molti punti il caso del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, come ad esempio al comma 5 dell'articolo 13, ove si vieta l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari, dimenticando del tutto la circostanza che in simili casi l'aborto selettivo costituisce l'unico modo per consentire che almeno uno dei feti abbia possibilità di vita.

Il senatore CÒ, nell'illustrare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 13, sottolinea l'importanza di consentire la maternità surrogata con l'unica eccezione del caso in cui essa venga realizzata a fini di lucro. Dopo aver ricordato di aver presentato un emendamento in tema di sanzioni in linea con tale orientamento, illustra le soluzioni adottate negli ordinamenti di vari Paesi in materia di maternità surrogata, soluzioni che graduano in modo diverso la valutazione del contratto tra la coppia committente e la donna che si assume l'obbligo di condurre la gravidanza, passando dall'assoluta nullità del contratto ad una piena validità che consenta ai committenti di chiedere l'esecuzione del contratto, ottenendo la consegna del nato anche contro la volontà della madre surrogata. Nel complesso sembra prevalente e condivisibile l'orientamento volto a consentire la disponibilità del corpo – in questo caso senza scopo di lucro – disponibilità che del resto trova nell'ordinamento precedenti significativi, tra i quali vale la pena di ricordare il contratto di baliatico. Per quanto specificamente riguarda l'articolo 13 – continua il senatore Cò – non possono non essere sottolineate le numerose incongruenze tecnico-scientifiche che lo caratterizzano: il divieto di congelamento degli embrioni anche solo allo stadio primitivo di sviluppo, prima ancora che sia formato il patrimonio genetico, la limitazione a tre degli embrioni che possono essere prodotti, nonché il divieto di uso di gameti di provenienza eterologa costituiscono un complesso di scelte tutte dirette a diminuire sensibilmente le possibilità di successo dei singoli trattamenti di procreazione medicalmente assistita, e di conseguenza ad indurre la donna a sottoporsi ad ulteriori trattamenti, con rischi non indifferenti per la sua salute, oppure a recarsi presso centri esteri. Non è un caso che la limitazione del numero degli embrioni producibili non è prevista in nessuna legislazione in materia, tranne che in quella svizzera dove peraltro è consentito il congelamento dell'embrione in uno stadio presingamico di sviluppo.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048**Art. 11.**

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le attività previste dal presente articolo è fissato un tetto di spesa di lire 300 milioni annue».

11.100

IL RELATORE

Art. 12.

Sostituire il titolo con il seguente: «Divieti e sanzioni».

12.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di una dei soggetti di cui all'articolo 5 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 50 milioni a 300 milioni e con l'interdizione per 5 anni dall'esercizio della professione. L'importazione di embrione è consentita a chi ha eseguito una fecondazione medicalmente assistita all'estero e vuole recuperare i propri embrioni congelati.

2. Sono proibite le procedure rivolte alla clonazione di un essere umano. La loro realizzazione è punita con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

12.2

CAMERINI, BERNASCONI, DI ORIO, MIGNONE, DANIELE GALDI

Sostituire l'intero comma con il seguente:

«Sono vietate la commercializzazione degli embrioni e la surrogazione della maternità a fine di lucro. Gli organismi di controllo competenti in materia vigileranno alla corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge, con particolare attenzione alla tutela della salute della donna e del nascituro. Chiunque, a qualsiasi titolo, applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita in contrasto con quanto disposto nel presente comma, sarà tenuto a ripristinare la correttezza delle procedure. In caso di mancato adeguamento alla norma, gli organismi competenti in materia ricorreranno alle misure ritenute necessarie, fino alla sospensione di un anno all'esercizio della professione».

12.3 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma con il seguente:

«1. Sono vietate la commercializzazione degli embrioni e la surrogazione della maternità a fine di lucro. Gli organismi di controllo competenti in materia vigileranno alla corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge, con particolare attenzione alla tutela della salute della donna e del nascituro. Chiunque, a qualsiasi titolo, applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita in contrasto con quanto disposto nel presente comma, sarà tenuto a ripristinare la correttezza delle procedure. In caso di mancato adeguamento alla norma, gli organismi competenti in materia ricorreranno alle misure ritenute necessarie, fino alla sospensione di un anno della professione».

12.4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chiunque effettua l'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro o trasferimento di gameti o embrioni fuori dai centri pubblici o privati autorizzati, in violazione delle norme di cui alla presente legge è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni e con l'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione per un periodo non superiore a cinque anni».

12.5 SALVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita:

- a) vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- b) a coppie di soggetti omettendo di controllare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 o di cui si conosca l'assenza dei requisiti soggettivi;
- c) senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- d) in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10;
- e) in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13;
- f) realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5;

per ciascuno di questi atti è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

Riguardo al punto a) del presente comma, non può essere probante dell'avvenuta adozione della tecnica eterologa, il fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio del partner maschile.

12.6 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione», con la parola: «fecondazione».

12.7 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «medicalmente assistita», inserire le parole seguenti: «senza il rispetto dei criteri dei quali all'articolo 4, comma 2 oppure».

12.8

GUBERT

Al comma 1, sostituire la parola: «applica», con le seguenti: «si avvale».

12.9 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «tecniche», con la seguente: «metodi».

12.10 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «vietate», con la seguente: «proibite».

12.11 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o».

12.12 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3».

12.13 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13».

12.14 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la parola: «violazione», con la seguente: «contrasto».

12.15 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei divieti».

12.16 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di gameti o».

12.17 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «di gameti», aggiungere le seguenti: «di zigoti».

12.18 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «la surrogazione di maternità».

12.19 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «da tre a dieci anni», con le altre: «da tre mesi a tre anni»; sostituire altresì le parole: «da lire 100 milioni a lire 300 milioni», con le altre: «da lire 5 milioni a lire 100 milioni»; sostituire infine le parole: «e con l'interdizione per cinque anni», con le altre: «e con l'interdizione temporanea».

12.20

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «contrasto».

12.21 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «con la reclusione da trea dieci anni».

12.22 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

12.23 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

12.24 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

12.25 BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «100 milioni a lire».

12.26 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le cifre: «100 e 300» con: «300 e 500 nell'ordine».

12.27 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «... e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione».

12.28 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire: «cinque anni» con: «dieci anni».

12.29 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma.

12.30 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Chiunque realizza un processo di clonazione volto ad ottenere un essere umano è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

12.31

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La clonazione umana è proibita».

12.32 DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 2, dopo la parola: «processo» aggiungere le parole: «di manipolazione genetica».

12.34 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni».

12.35 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, alla riga tre, sostituire: «ai commi 1 e 2» con: «al comma 1».

12.36 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «ai comma 1 e 2» con le parole: «ai commi 1».

12.37 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

12.38 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

12.39 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Chiunque alteri lo stato civile di un neonato a seguito di procedure di fecondazione medicalmente assistita in modo che sia ritenuto figlio di una donna diversa da colei che lo ha partorito, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. La donna che, a seguito di una procedura di procreazione medicalmente assistita, porta a termine una gestazione in sostituzione di un'altra, al fine di consentire che il neonato sia ritenuto figlio di quest'ultima, è punita con la multa da lire 10 milioni a lire 20 milioni».

12.40

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «è eseguita» con le parole: «sono eseguite».

12.41

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sostituire le parole: «è eseguita una delle» con le seguenti: «sono eseguite».

12.42

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le parole: «per un anno» con le parole: «definitivamente».

12.43

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

12.44

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La conservazione degli embrioni è consentita per un massimo di cinque anni. Entro questo periodo, la donna, o la coppia, che non desideri utilizzarli per una gravidanza può:

- a) consentirne la distruzione;
- b) consentirne l'utilizzazione, al fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna;
- c) autorizzare il loro uso per ricerche scientifiche.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), viene assicurata la riservatezza in ordine all'identità della donna, o coppia, donatrice non può rivendicare alcun diritto nei confronti dell'embrione donato.

3. La conservazione degli embrioni deve avvenire secondo le più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche, presso le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano le tecniche».

13.1 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA ATHOS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La conservazione degli embrioni è consentita per un massimo di cinque anni. Entro questo periodo, la donna, o la coppia, che non desideri utilizzarli per una gravidanza può:

- a) consentirne la distruzione;
- b) consentirne l'utilizzazione, al fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna;
- c) autorizzare il loro uso per ricerche scientifiche.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), viene assicurata la riservatezza in ordine all'identità della donna, o coppia, donatrice e di quella ricevente. La donna, o coppia, donatrice non può rivendicare alcun diritto nei confronti dell'embrione donato.

3. La conservazione degli embrioni deve avvenire secondo le più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche, presso le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano le tecniche».

13.2 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita solo quando la procedura di procreazione medicalmente assistita sia stata realizzata per finalità di prevenzione o cura di gravi malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 4, ovvero al fine di prevenire il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e in ogni caso in cui sia diretta alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso».

13.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

13.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 1.

13.5

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È fatto divieto di sperimentazione sugli embrioni umani».

13.6

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 2.

13.7

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Eccezioni al comma 1 sono consentite esclusivamente per finalità terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate, volte alla tutela della salute

e allo sviluppo dell'embrione, quando non siano disponibili metodiche alternative».

13.8 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e sperimentale».

13.9 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e diagnostiche».

13.10 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «diagnostiche» sopprimere le altre: «ad esse collegate».

13.11 DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sopprimere le parole: «volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso».

13.12 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e allo sviluppo».

13.14 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero al fine di prevenire il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194».

13.15

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

13.16

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire la parola: «comunque» con le seguenti: «in ogni caso».

13.17

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

13.18

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, lettera a), sopprimere la frase: «a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque».

13.19

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

13.20

BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

- 13.21** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, lettera b), sopprimere la frase: «, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo.

- 13.22** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, lettera b), sopprimere nelle ultime due righe le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo».

- 13.23** DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, MIGNONE, DANIELE GALDI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

- 13.24** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

- 13.25** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

- 13.26** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

- 13.27** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

13.28

IL RELATORE

Al comma 3, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «successivamente alla singamia, salvo che il quadro clinico della ricevente renda impossibile l'impianto immediato».

13.29

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «la crioconservazione, salvo casi nei quali per cause di forza maggiore o per ragioni mediche l'impianto è impossibile o controindicato».

13.30

CAMERINI, BERNASCONI, DI ORIO, MIGNONE, DANIELE GALDI

Al comma 3, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il quadro clinico della ricevente renda impossibile l'impianto immediato».

13.31

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «la crioconservazione».

13.32

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La crioconservazione di embrioni è consentita nel caso in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

3-ter. In caso di decesso della donna, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione».

13.33

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma.

13.34

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

13.35

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma con il seguente:

«Gli embrioni eccedenti possono essere crioconservati nelle strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano gli interventi di procreazione medicalmente assistita».

13.35a

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica, non devono prevedere il trasferimento in utero di un numero di embrioni superiore a tre, tranne il caso che la donna abbia già effettuato tre tentativi senza esito di gravidanza. Gli embrioni eccedenti quelli trasferiti in utero, possono essere crioconservati allo stato di zigoti in fase presingamica previo consenso informato della coppia che ha richiesto il trattamento».

13.36

IL RELATORE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«Le tecniche di produzione di embrioni non devono prevedere il trasferimento di un numero di embrioni superiore a tre, tranne il caso che la donna non abbia già effettuato almeno tre tentativi senza esito di gravidanza. Gli embrioni eccedenti quelli trasferibili in utero, possono essere crioconservati allo stadio di zigoti dietro consenso informato dei soggetti di cui all'articolo 5».

13.37

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «metodi».

13.38 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4, sopprimere la frase: «tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e si quanto previsto dall'articolo 7, al comma 3.

13.39 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la frase: «non devono creare» con: «non possono creare».

13.40 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «ad un unico impianto» con le seguenti: «all'impianto».

13.41 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre» con le seguenti: «a quelli dei quali è previsto l'impianto, il cui numero risulta contestualmente all'espressione del consenso di cui al comma 3 dell'articolo 6».

13.42 GUBERT

Al comma 4, sopprimere le parole da: «comunque non superiore» fino alla fine del comma.

13.43 IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere le parole da: «, comunque non superiore» fino alla fine del comma.

13.44 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, GANERI Bruno, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «comunque non superiore a tre».

13.45 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sopprimere le parole: «non superiore a tre» con le seguenti: «non superiore a 7».

13.46 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

13.47 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il secondo periodo.

13.48 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

13.49 DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, GANIERI Bruno, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 5.

13.50 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sopprimere le parole: «ai fini della presente legge».

13.51

GUBERT

Al comma 5, sostituire le parole: «Ai fini» con le seguenti: «per gli scopi».

13.52

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, sostituire la parola: «vietato» con la seguente: «consentito».

13.53

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194».

13.54

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando le direttive della legge n. 194».

13.55

VALLETTA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tranne il caso in cui sia in pericolo la vita e la salute della madre».

13.56

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 6.

13.57

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 6.

13.58 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I soggetti di cui all'articolo 5, contestualmente all'espressione del consenso di cui al comma 3 dell'articolo 6, decidono circa il numero di figli che intendono procreare. Essi devono essere informati sul numero di embrioni prodotti, e conseguentemente trasferiti, i quali non possono superare il numero dei figli che i soggetti intendono procreare».

13.59 GUBERT

Al comma 6, sostituire la parola: «soggetti» con le seguenti: «le donne».

13.60 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere le parole: «e trasferire in utero».

13.61 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, sopprimere l'ultima frase.

13.62 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 6, sopprimere la parola: «i medesimi».

13.63 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere le parole: «e conseguentemente trasferiti».

13.64

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. La conservazine degli embrioni è consentita per un massimo di cinque anni. Entro questo periodo la donna o la coppia che non desideri utilizzarli per una gravidanza può:

- a) consentirne la distruzione;
- b) consentire l'utilizzazione, al fine di rendere possibile la gravidanza di altra donna;
- c) autorizzare il loro uso per ricerche scientifiche.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), viene assicurata la riservatezza in ordine all'identità della donna o della coppia donatrice che non può rivendicare alcun diritto nei confronti dell'embrione donato.

3. La conservazione degli embrioni deve avvenire secondo le più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche, presso le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano le tecniche».

13.0.1

SALVATO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

394^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(4479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché all'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore STANISCIA riferisce sul decreto-legge in titolo, il quale reca innanzitutto, all'articolo 1, comma 1, la proroga sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria 1999/31 della data a partire dalla quale non sarà più consentito smaltire nelle discariche i rifiuti, ad eccezione di quelli inerti, di quelli individuati da specifiche norme tecniche e di quelli che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento. In mancanza di tale proroga si creerebbe una situazione di emergenza ambientale, non essendo possibile ricorrere alle discariche esistenti.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge proroga al 31 dicembre 2000 la data entro la quale occorre effettuare per la prima volta la comunicazione alle sezioni regionali del catasto dei rifiuti da parte dei detentori di apparecchi contenenti PCB; ciò in quanto non è stata ancora adottata la normativa di carattere tecnico indispensabile per la determinazione degli *standards* delle misure analitiche, in mancanza della quale le misurazioni della sostanza in questione potrebbero risultare in modo diverso da luogo a luogo.

Con l'articolo 2 del provvedimento d'urgenza, poi, si impegna la somma di 300 miliardi di lire, derivante dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, secondo quanto previsto dalla legge n. 448 del 1998 che, all'articolo 8, comma 10, lettera f), prevede che le maggiori entrate in questione vengano destinate a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa.

Il presidente GIOVANELLI, nell'aprire la discussione generale, in considerazione dei tempi assai contenuti a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento in titolo, non facendosi osservazioni, fissa per le ore 18,30 di oggi il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti.

Interviene quindi il senatore LO CURZIO che esprime l'apprezzamento dei senatori del gruppo PPI per il provvedimento d'urgenza il quale, tra l'altro, ha il merito di consentire l'immediata utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attivazione del protocollo di Kyoto.

Il senatore LASAGNA chiede al rappresentante del Governo di chiarire su quali basi siano stati ritenuti sussistenti i requisiti di necessità e di urgenza prescritti dall'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza, sottolineando nel contempo come il provvedimento rechi norme per certi versi disomogenee, come la proroga del termine relativo allo smaltimento in discarica dei rifiuti e quella della data a partire dalla quale deve essere effettuata la comunicazione da parte dei detentori di apparecchi contenenti PCB. Chiede poi formalmente che il ministro Ronchi venga quanto prima a riferire in Commissione in merito all'enorme produzione normativa che ha fatto seguito all'emanazione del decreto legislativo n. 22 del 1997; il decreto-legge n. 500 rappresenta l'ultimo tassello di questa proliferazione, mentre invece va a rilento il processo di adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria.

Il senatore COLLA dichiara che il gruppo Lega Forza Nord-Padania – di cui preannuncia l'astensione – resta assai critico nei confronti del decreto-legge, che pur adottando proroghe necessarie agisce tardivamente su una materia nella quale gli operatori economici interessati richiedono certezze. Al contrario, i ritardi nell'attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 hanno visto il Governo aggrapparsi volta a volta a nuove giustificazioni, l'ultima delle quali poggia sulla direttiva comunitaria per i requisiti dello smaltimento in discarica. È ora impossibile mantenere inalterati i termini precedenti, con la conseguenza della necessità della proroga di cui all'articolo 1, ma di ciò porta primaria responsabilità il Governo, che ha tardato nel valutare la congruità del termine esistente sin dal mag-

gio 1999. Le risorse della *carbon tax* richiedono provvedimenti di finalizzazione, per cui l'articolo 2 è ugualmente necessario, nei termini di cui alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in accoglimento di richieste del gruppo Lega Forza Nord Padania; occorre inoltre incentivare gli investimenti in tecnologie pulite, mentre il testo resta assai generico nella destinazione delle risorse che sarà operata con un decreto interministeriale.

Il senatore MANFREDI, nel condividere gli argomenti del senatore Lasagna, lamenta la miopia del Governo nella fissazione di termini in materia di discariche: così come non fu in grado di fissare un termine congruo, rendendo necessaria la proroga di cui all'articolo 1, così non sarà probabilmente in grado di completare gli adempimenti necessari entro il nuovo termine del 31 dicembre 2000, con conseguente nuova, prevedibile proroga.

L'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, al comma 13, prevedeva l'emanazione di un regolamento attuativo che il Governo sembra ignorare: se esso non è stato ancora emanato, si pone immediato il quesito sulla compatibilità con quella previsione della destinazione di fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge; le due disposizioni non sono infatti in sintonia. Infine, la procedura di emanazione del decreto di cui all'articolo 2 contempla almeno due concerti interministeriali che andrebbero degradati a meri pareri (quelli con il Ministero dell'industria e con il Ministero delle finanze), pena l'impossibilità pratica di provvedere all'atto amministrativo in questione.

Il presidente GIOVANELLI ritiene che le politiche attuative del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici fuoriescano dall'ambito di competenza del solo Ministero dell'ambiente: quest'ultimo infatti non competente sulle fasi a monte dei processi produttivi o commerciali, sulle quali è anzi opportuno rendere compartecipi gli altri Dicasteri; la riduzione degli ossidi di carbonio può realizzarsi, in prospettiva, con il mercato dei diritti di inquinamento e con il trasferimento delle tecnologie pulite. Era prevedibile il rinvio dell'entrata in vigore delle norme sulle discariche, in quanto la disposizione preesistente aveva un contenuto fortemente ottativo; pur dovendosi ribadire l'impegno a far cessare il conferimento in discarica delle materie ordinarie, non si può non rilevare che la confusione di norme lamentata dal senatore Lasagna deriva in parte dalla stessa normativa europea: la sua proliferazione non deve però incoraggiare il Governo ad un'indebita estensione dell'ambito normativo di comando e controllo, essendo invece necessario utilizzare sempre più gli strumenti di incentivo e di disincentivo.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

PER LO SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE

Il senatore MANFREDI sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-03448, sull'elettrodotto in costruzione nel ternano.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che la Presidenza si farà carico di richiedere al Ministro competente di rispondere il prima possibile.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di una indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea

Il Presidente Mario PEPE avverte che, sulla base di quanto convenuto nella seduta del 2 febbraio scorso dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha espresso il suo consenso allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea. L'indagine nasce da una riflessione sul valore sempre più marcato che vanno assumendo le realtà regionali e locali nel processo federativo europeo a fronte della desovranizzazione degli Stati nazionali. Tale approfondimento si pone in una linea di continuità con le precedenti indagini conoscitive promosse dalla Commissione, tutte peraltro orientate sul versante «interno» del principio di sussidiarietà. Ci si propone ora l'obiettivo di sviluppare il tema del regionalismo e delle autonomie nel quadro europeo, con la chiara consapevolezza che le istanze locali rappresentano anche un fondamentale elemento di riequilibrio del deficit democratico delle istituzioni comunitarie.

Il programma dell'indagine prevede l'audizione dei seguenti soggetti e organismi:

- Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
- Conferenza dei presidenti dei consigli regionali;
- presidenti delle commissioni dei consigli regionali specializzate in materia comunitaria;
- esperti della materia;

ministro per le politiche comunitarie;
delegazione italiana presso il comitato delle regioni dell'Unione europea;
organismi associativi degli enti locali;
Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Presidente Mario PEPE fa inoltre presente che, nell'ambito del programma, è previsto un incontro con il Comitato delle regioni dell'Unione europea e che il termine per lo svolgimento dell'indagine è stato fissato in sei mesi. Punto di riferimento per il coordinamento dei lavori della Commissione sarà il Vicepresidente Dondeynaz, che ha proposto all'ufficio di presidenza l'iniziativa.

La Commissione approva la proposta di indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 13,45.

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Interviene il ministro per la funzione pubblica, Franco BASSANINI.

La seduta inizia alle ore 13,45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 e 3866) Istituzione del servizio di psicologia scolastica

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia del Senato della Repubblica)

(Esame testo unificato e conclusione - parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il testo in esame è stato adottato dalla Commissione speciale per l'infanzia, unificando sei disegni di legge di iniziativa di parlamentari appartenenti a gruppi sia di maggioranza che di opposizione.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, da parte delle regioni, del servizio di psicologia scolastica, nell'ambito dei distretti socio-sanitari locali, al fine di prevenire i disagi della personalità dell'alunno. L'articolo 2 demanda alle regioni l'organizzazione dei servizi, prevedendo la possibilità del ricorso, ove necessario, a convenzioni con centri specializzati o liberi professionisti. I compiti del servizio di psicologia scolastica sono elencati, in cinque punti, all'articolo 3. In particolare, oltre alla redazione della

carta dei servizi, a scopo informativo, si prevede l'elaborazione di un piano annuale, la cui attuazione forma oggetto di una convenzione con le scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 4 prevede una funzione di coordinamento, in ambito regionale, affidata a un organo collegiale misto, che sarà costituito ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 300 del 1999 presso gli istituendi uffici scolastici regionali che sostituiranno le sovrintendenze scolastiche e i provveditorati. Si stabilisce che tale organo sia integrato specificamente per tale funzione da rappresentanti della consulta dei presidi di psicologia e del consiglio dell'ordine degli psicologi. L'articolo 5 definisce le attività del servizio di psicologia scolastica nell'ambito delle scuole, articolandole in relazione ai destinatari (insegnanti, allievi, genitori) e alla tipologia (interventi individuali e collettivi). L'articolo 6 prevede una sperimentazione – in almeno una azienda sanitaria locale per ogni regione – promossa dai ministri degli affari sociali, della sanità e della pubblica istruzione, per un periodo di tre anni, al termine del quale si prevede una conferenza nazionale per valutare gli esiti della sperimentazione. L'articolo 7 stabilisce la copertura finanziaria, in funzione degli oneri a carico dello Stato per i compiti di cui all'articolo 6.

Soffermandosi quindi sui profili di interesse della Commissione, egli rileva che essi appaiono assai rilevanti perché il testo in esame interviene nel settore dei servizi sociosanitari, che è di competenza primaria per le regioni a statuto speciale e di competenza concorrente per le regioni a statuto ordinario. Al riguardo è opportuno osservare che, ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999, attuativo della cosiddetta terza riforma sanitaria, gli interventi di cui al testo in esame rientrano nell'ambito delle prestazioni di assistenza erogate dai servizi materno-infantili, per i quali si prevede, nel quadro del piano sanitario nazionale, l'integrazione con i servizi socio-assistenziali e educativi tenuto conto di quanto previsto nel piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Pertanto, il quadro normativo nazionale attuale, ad avviso del Presidente, appare completo e non dovrebbe richiedere specificazioni, che potrebbero portare, viceversa, a una frammentazione di compiti e interventi pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Del resto, anche sul piano finanziario, il testo in esame non destina alle regioni risorse aggiuntive, con ciò ponendo un problema di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 27 della legge 468 del 1978.

Sulla base di tali considerazioni propone, in conclusione, che la Commissione esprima un parere favorevole a condizione che i compiti e i servizi di psicologia scolastica siano ricondotti al quadro normativo delineato con il decreto legislativo n. 229 del 1999 e ai modelli di pianificazione nazionale e regionale, nonché ai progetti-obiettivo nazionali e regionali, prevedendo altresì un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), nel condividere la proposta del Presidente, pone il problema di una esplicitazione nel parere della necessità di far salve le competenze delle regioni a statuto speciale, che, come è stato ricordato nella relazione, hanno in materia competenza legi-

slativa primaria, nonché, per quanto riguarda le regioni ad autonomia ordinaria, di affermare che la disciplina contenuta nel testo in esame deve comunque avere i caratteri della normativa di principio ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Il deputato Daniele FRANZ (AN) chiede chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria della legge, segnatamente per quanto attiene agli ulteriori compiti amministrativi posti a carico delle regioni.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) rileva che in questo come in numerosi altri casi l'intervento del legislatore nazionale, giustificato da finalità politiche pienamente condivisibili nel merito, mira ad estendere a tutto il territorio nazionale esperienze positive maturate in singole realtà regionali. Ciò premesso, ritiene necessario che la legislazione nazionale non possa non tenere conto di tali esperienze e competenze e debba anzi considerarle un punto fermo.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) esprime a sua volta apprezzamento per la proposta di parere del Presidente, condividendo anche le considerazioni testè svolte in ordine alla necessità che in una materia come quella in esame l'intervento del legislatore statale abbia il carattere della normativa quadro intesa soprattutto ad una funzione di sollecitazione rispetto alle regioni.

Non avendo potuto prendere la parola precedentemente in merito alla deliberazione della indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea, interviene quindi sull'ordine dei lavori per richiamare l'attenzione sull'esigenza di inserire nel programma delle audizioni anche i soggetti sociali che rappresentano lavoratori ed imprenditori, che hanno maturato una significativa esperienza nel campo delle problematiche transfrontaliere e interregionali anche antecedente alle stesse istituzioni comunitarie.

Il Presidente Mario PEPE, dopo essersi dichiarato senz'altro d'accordo con il senatore Pizzinato in merito alla questione da lui testè sollevata, risponde al deputato Franz sul problema della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge a carico delle regioni, facendo presente che tale questione, su cui peraltro si pronuncerà la Commissione bilancio del Senato, risulta esplicitata nell'inciso finale della proposta di parere. Accoglie inoltre la proposta di integrare il parere con una condizione che, anche al fine di salvaguardare eventuali esperienze più avanzate che siano state promosse nelle singole realtà regionali, affermi la necessità che il testo in esame risulti rispettoso della competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, abbia i caratteri propri della legislazione di principio ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del Presidente riformulata con l'integrazione di cui sopra.

Sulla pubblicità dei lavori

Il Presidente Mario PEPE comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche in tale forma.

La Commissione consente.

(S. 4375 Governo) Legge di semplificazione 1999

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il Presidente Mario PEPE ricorda che nella seduta del 2 febbraio scorso si è svolta la relazione sul disegno di legge in titolo ed è stata sollecitata la presenza del Governo. Ringraziando quindi il ministro Franco Bassanini per essere intervenuto nella seduta odierna, dà la parola al relatore perché riassume i punti salienti del provvedimento per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U), *relatore*, ricorda che uno dei profili maggiormente rilevanti del disegno di legge in questione concerne, senza dubbio, il rapporto tra fonti normative con particolare riferimento a quello intercorrente tra regolamenti delegati di semplificazione e competenze normative regionali, costituzionalmente riconosciute e garantite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare nell'allegato A sono elencati, dal numero 17 al numero 20, procedimenti in materia urbanistica ed edilizia, materia coperta da riserva di legge ai sensi dell'articolo 117. Ricorda che su questo punto vi è una posizione contraria espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Su tale questione anche il relatore ha richiamato l'attenzione della Commissione e ritiene opportuno un chiarimento del Governo. Un altro aspetto su cui egli ritiene importante un approfondimento attiene poi alla riscrittura della disciplina della conferenza di servizi, sulla quale peraltro ribadisce un sostanziale giudizio positivo.

Il relatore segnala quindi analiticamente le disposizioni in merito alle quali ritiene opportuni i chiarimenti da parte del Governo. In particolare, fa riferimento all'articolo 8, comma 6, in tema di procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, rispetto a cui occorre valutare, a suo avviso, l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo del citato comma in modo che risulti espressamente che la determinazione conclusiva della

conferenza dei servizi non è altro che l'approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza dei servizi, costituendo eventualmente anche variante dei piani urbanistici e deroga alle norme dei regolamenti edilizi. Inoltre, in relazione all'articolo 9, comma 1, in tema di conferenza dei servizi su istanze o progetti preliminari, riterrebbe utile esplicitare in termini più dettagliati il contenuto della richiesta dell'interessato. Il testo parla genericamente di richiesta «motivata e documentata» ma sarebbe opportuno puntualizzare che la richiesta contenga almeno «la descrizione del progetto, la sua localizzazione, la sua conformità alle prescrizioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, sanitaria e di sicurezza. Ciò renderebbe non interpretabile a piacimento la norma e garantirebbe al tempo stesso da un lato la certezza del diritto del richiedente ad avere una risposta motivata, dovendo fra l'altro sopportare i relativi costi, e dall'altro anche la pubblica amministrazione perché, chiamata ad esprimersi su una documentazione più adeguata, eviterebbe di incorrere in inutili quanto costosi contenziosi. In ordine all'articolo 11, che disciplina la fattispecie della conferenza dei servizi in cui si manifesti il dissenso di una amministrazione, il relatore giudica opportuno che si integri il comma 2, secondo e terzo periodo, in applicazione del principio di sussidiarietà, prevedendo che la procedura di sospensione possa incardinarsi anche presso il presidente della provincia, e stabilendo inoltre la competenza della giunta, anziché del consiglio, sulla »previa deliberazione« di cui al terzo periodo del citato comma 2. All'articolo 12, comma 2, si prevede poi l'abrogazione di talune disposizioni contenute dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383/94 in materia di localizzazione di opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici. In particolare verrebbe abrogata la norma che stabilisce che, nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il Governo può procedere, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, venendo così meno un istituto di garanzia delle autonomie regionali. Parimenti, all'articolo 18, il relatore ritiene necessario prevedere il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sugli schemi di D.P.C.M. in materia di modifiche della rete autostradale e stradale nazionale, considerato che la Commissione medesima si è espressa, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 59 del 1997, sullo schema di decreto legislativo recante l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale. Quanto infine all'articolo 20, che prevede i piani urbani della mobilità, giudica necessario esplicitare che la ripartizione delle risorse viene operata secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza unificata e che i piani medesimi debbono essere adottati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Il ministro Franco BASSANINI, prima di soffermarsi sulle questioni inerenti il rapporto tra regolamenti di delegificazione e potestà legislativa regionale, chiarisce di non avere alcuna difficoltà ad esprimere, a nome del Governo, un orientamento di massima favorevole alle osservazioni avanzate dal relatore sugli altri punti. In particolare, per quanto concerne la riscrittura della disciplina della conferenza dei servizi, dopo aver ricor-

dato il non semplice lavoro di coordinamento compiuto nella scorsa estate con ben otto amministrazioni, sottolinea la complessità di una materia in cui, a fronte di una accelerazione dei processi competitivi, è necessario trovare un giusto temperamento tra le esigenze di sviluppo e crescita produttiva da una parte e la tutela di diritti e interessi pubblici generali, come quelli concernenti l'ambiente, dall'altra. La disciplina che emerge dal disegno di legge è nel complesso positiva ma suscettibile di miglioramenti. Condivide quindi le sollecitazioni intese da un lato a riconoscere un ruolo al presidente della provincia, nel caso in cui l'ente intermedio sia amministrazione procedente, dall'altro a demandare alle giunte la previa deliberazione sulla sospensione della determinazione adottata in caso di non unanimità. Parimenti non ha obiezioni sull'esigenza di ripristinare i poteri della Commissione in tema di localizzazione di opere statali difformi dagli strumenti urbanistici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1994, e sui provvedimenti di modifica della rete autostradale e stradale nazionale.

Passando quindi alla questione dei regolamenti statali di delegificazione incidenti nelle materie di competenza concorrente delle regioni, sottolinea la necessità di non cadere in interpretazioni di carattere formalistico che vanificherebbero una parte rilevante del lavoro svolto, come ad esempio in tema di sportello unico, ove una disciplina regolamentare statale ha attinenza anche con profili urbanistici di competenza regionale. Al riguardo egli precisa che la delegificazione dei procedimenti rende possibile che le regioni, dal momento dell'entrata in vigore dei regolamenti statali, intervengano con proprie leggi, disciplinando così - nel rispetto del principio generale di semplificazione - aspetti prima ad esse preclusi in quanto oggetto di una normazione statale di rango primario. In sostanza i regolamenti statali di delegificazione - continua il Ministro - sono cedevoli alla legislazione regionale se toccano le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, secondo un assetto che è coerente con gli orientamenti che emergono anche dalla recente sentenza n. 425 del 1999 della Corte costituzionale. Ciò rende possibile realizzare un triplice obiettivo, consistente nel semplificare le procedure, delegificare la disciplina e ampliare la sfera di autonomia delle regioni.

Si sofferma quindi brevemente, a titolo esemplificativo, sull'esperienza dello sportello unico, che, pur avendo avuto un «decollo» difficile, sia per la resistenze di talune amministrazioni statali, sia per la necessità di disporre dei necessari mezzi informatici, assume un valore emblematico, in quanto, dove è stato attuato, ha ridotto i tempi del procedimento da un periodo di più di due anni a soli tre mesi. Conclude segnalando che l'impegno del Governo è ora orientato anche in ambito comunitario, dato che l'esigenza di semplificazione si riscontra non solo rispetto alle normative italiane, ma anche rispetto a quelle europee.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS), *relatore*, ringrazia il Ministro Bassanini per il prezioso contributo da lui fornito, ribadendo che le questioni sollevate nel corso della relazione non rappresentavano naturalmente

posizioni pregiudiziali. Si riserva quindi di formulare la proposta di parere alla luce degli elementi e chiarimenti emersi dall'intervento del ministro.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

**Gruppo di lavoro sulle problematiche concernenti i traffici illeciti nazionali ed internazionali in relazione allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti
(coordinatore: Presidente Massimo Scalia)**

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 12,07.

Audizione del signor Maurizio Noci

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il signor Maurizio Noci per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Ricorda che il signor Noci è stato parlamentare per più di una legislatura e che ricopriva la carica di sottosegretario all'agricoltura all'epoca del commissariamento della Federconsorzi da parte del Ministro *pro tempore* Gorla.

Prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande i deputati CHIUSOLI, MANCUSO, OCCHIONERO e Paolo RUBINO, il senatore MAGNALBÒ e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il signor NOCI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il signor Maurizio Noci per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 24 febbraio 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del dottor Riccardo Virgilio, già Capo di gabinetto del ministro dell'agricoltura *pro tempore* Gorla.

La seduta termina alle ore 13,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

177^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Riferisce il presidente ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Pinggera, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

(4479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché all'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(3915) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere su testo del comitato ristretto alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI dà conto del testo del comitato ristretto, e propone l'espressione di un parere favorevole, confermando il rilievo, già formulato in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo, circa l'inopportunità di autorizzare la ratifica di una pluralità di accordi e convenzioni internazionali con una singola disposizione.

La Sottocommissione concorda.

(1829) *FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici*

(2888) *SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori*

(2967) *SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori*

(3345) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici*

(3620) *LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile*

(3866) *MONTICONE e RESCAGLIO – Istituzione del servizio di psicologia scolastica*

(Parere su testo del relatore e sui relativi emendamenti alla Commissione speciale per l'infanzia. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il testo del relatore in Commissione di merito, propone un parere non ostativo, con un richiamo a tenere conto delle competenze delle regioni in materia di assistenza.

Il presidente ANDREOLLI ritiene che debbano essere comunque fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Concorda con questi rilievi il senatore BESOSTRI, per il quale il provvedimento in esame deve mantenere le caratteristiche proprie di una legge di principio.

Alla luce di questi rilievi la Sottocommissione formula un parere non ostativo sul testo del relatore, integrato dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito. Su proposta del relatore, formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.17 (che prevede una delega senza fissare chiari principi e criteri direttivi), 2.3 (per il carattere ultroneo ed eccessivamente dettagliato della disciplina), 1.2, 2.12, 2.0.1 e 4.3 (che recano previsioni incidenti sulle attribuzioni delle regioni); esprime infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri

(1968) MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

(3491) RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministratore di sostegno e degli uffici pubblici di tutela

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere di nulla osta sui disegni di legge nn. 4298 e 3491 e nulla osta condizionato sul disegno di legge n. 1968)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, illustrati i disegni di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo sui disegni di legge nn. 4298 e 3491. Quanto al disegno di legge n. 1968, propone la formulazione di un parere non ostativo, a condizione che il comma 4 dell'articolo 2 venga riformulato eliminando l'obbligo di associarsi per i comuni di minori dimensioni. Quest'obbligo, infatti, contrasta con il principio di autonomia, di cui agli articoli 5 e 128 della Costituzione.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

107^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4445) Deputati CREMA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(1157) LUBRANO DI RICCO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*: parere favorevole con osservazioni;

(1482) PIERONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*: parere favorevole con osservazioni;

(3164) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti*: parere favorevole con osservazioni;

(3379) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli»*: parere favorevole con osservazioni;

(4242) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui finanziamenti dei partiti*: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

246^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 14,20.

(4479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative al PCB, nonché all'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere favorevole sul testo. Esame e rinvio dell'emendamento)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del decreto-legge recante disposizioni in materia ambientale, già approvato dalla Camera dei deputati. L'articolo 2 reca un'autorizzazione di spesa per l'attivazione del protocollo di Kyoto, con copertura degli oneri a valere sulle risorse della *carbon tax* derivanti dal DPCM del gennaio 1999, utilizzando in tal modo le residue disponibilità che sarebbero altrimenti andate in economia; per quanto di competenza, quindi, non vi sono osservazioni da formulare. Sarebbe, peraltro, opportuno acquisire dal Tesoro indicazioni in ordine alle utilizzazioni già autorizzate a decorrere dal 2000 a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'aumento intermedio delle aliquote adottato in gennaio 1999.

È pervenuto un emendamento (2.1) che vincola la quota afferente al Ministero delle finanze ad una delle possibili destinazioni previste dal comma 10, lettera *f*) della legge n. 448 del 1998: si tratta di chiarire se la formulazione del testo consenta di rispettare il limite dell'autorizzazione

di spesa di lire 10 miliardi, osservando peraltro che la disposizione andrebbe riferita al solo anno 1999.

Il presidente COVIELLO dà lettura di una nota del Tesoro con la quale si dichiara di non avere rilievi da formulare, rinviando alle indicazioni del Ministero delle finanze per quanto riguarda le maggiori entrate effettivamente realizzate nel 1999 ed il quadro degli utilizzi già previsti a decorrere dal 2000. Poiché in detta nota non vi sono le indicazioni richieste riguardo all'emendamento, propone di rinviarne l'esame, nonché di richiedere al Ministero delle finanze il quadro complessivo delle entrate derivante dalla *carbon tax*, la cui conoscenza può essere comunque utile alla Commissione.

Il senatore MORO concorda sulla necessità di acquisire tali dati.

Il relatore CADDEO conviene con il Presidente, proponendo di esprimere parere di nulla osta sul testo e di rinviare l'espressione del parere sull'emendamento.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore, nonché sulla predetta richiesta di informativa al Ministero delle finanze.

(4401) MUNDI. – Modificazioni al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, fatto proprio dal Gruppo dell'UDeuR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante modificazioni al decreto di riforma delle Forze armate. Per quanto di competenza, occorre valutare – anche acquisendo l'avviso del Tesoro – se la previsione di convenzioni per il riconoscimento degli studi compiuti e per il rilascio di titoli di studio, anche per gli ufficiali cessati dal servizio, possa avere implicazioni di tipo finanziario per il bilancio dello Stato.

Il presidente COVIELLO dà lettura di una nota del Tesoro con la quale, nel far presente che l'iniziativa non comporta oneri, si esprime l'avviso che debbano essere evitate deroghe agli ordinamenti vigenti per l'estensione a personale cessato dal servizio di previsioni normative che sono volte a migliorare gli assetti operativi e funzionali attraverso la valorizzazione del personale in servizio.

Il relatore CADDEO propone di esprimere parere di nulla osta, recependo l'osservazione del Governo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari» (n. 626)

(Osservazioni alla 12^a Commissione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di uno schema di decreto legislativo concernente il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione si esprime pertanto in senso favorevole sul provvedimento.

Schema di decreto legislativo concernente riordino della carriera diplomatica (n. 625)

(Osservazioni alla 3^a Commissione)

Il relatore FERRANTE avverte che si tratta dello schema di decreto legislativo recante riordino della carriera diplomatica, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 266 del 1999. Per quanto di competenza, si sofferma sull'articolo 2, che ridetermina i gradi della carriera diplomatica riducendoli da nove a cinque; come ha sottolineato anche la nota del Servizio del bilancio, tale accorpamento comporterà presumibilmente uno «slittamento» del personale in servizio verso le posizioni superiori con implicazioni sul piano retributivo che non risultano quantificate specificamente nella relazione tecnica. Per quanto riguarda l'incremento del 20 per cento dell'organico previsto dall'ultimo comma dell'articolo, la relazione di accompagnamento assume come parametro per il calcolo dell'incremento l'organico di diritto attuale, mentre la legge delega prevede esplicitamente che detto incremento si rapporti all'organico di fatto esistente al 1° luglio 1998; a quest'ultimo riguardo, peraltro, non vi è discordanza tra il numero assunto dalla relazione tecnica e quello riportato nella relazione di accompagnamento. Occorre pertanto acquisire dal Tesoro informazioni integrative della relazione tecnica, anche in merito agli eventuali effetti cumulativi derivanti dalla previsione di un accorpamento delle qualifiche contestualmente ad un incremento dell'organico. Segnala poi, in relazione all'articolo 3 in materia di formazione e aggiornamento professionale, che la relazione tecnica non considera le possibili implicazioni di maggiori oneri derivanti dalla possibilità di organizzare i relativi corsi anche durante il servizio all'estero. Osserva altresì che l'articolo 15 modifica la disciplina del collocamento fuori ruolo dei funzionari, prevedendo l'ampliamento sia degli enti di destinazione sia del numero dei beneficiari (da 8 a 20 unità); si tratta pertanto di una norma dalla quale possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, non contemplati nell'ambito della relazione tecnica. Rileva infine che il sistema di rinnovo contrattuale di cui all'articolo 14 appare in linea con le osservazioni a suo tempo formulate dalla Commissione bilancio sul disegno di legge delega.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS, nel frattempo intervenuto, afferma che gli effetti finanziari derivanti dall'accorpamento dei gradi della carriera diplomatica saranno apprezzati in sede contrattuale nei limiti del finanziamento previsto dalla legge delega. Nel rinviare al Ministero degli affari esteri per ulteriori chiarimenti sul dato dell'organico da assumere a base per il calcolo dell'incremento, fa presente che nel caso di frequenza di corsi di formazione da parte di personale in servizio all'estero il rientro in Italia deve avvenire senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e che i maggiori oneri relativi alle ulteriori dodici unità di personale collocabili fuori ruolo non sono considerati dalla relazione tecnica in quanto compensati dalla possibilità di collocare a disposizione un pari numero di funzionari.

Il relatore FERRANTE propone di osservare che i dati informativi acquisiti non assicurano con la dovuta chiarezza che l'attuazione dell'articolo 2 possa avvenire nel rispetto delle risorse finanziarie previste dalla legge delega. Nel presupposto che l'effettuazione di corsi per il personale in servizio all'estero (articolo 3) non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, propone altresì di esprimere perplessità sulla mancata considerazione, nell'ambito della relazione tecnica, dei possibili effetti finanziari negativi connessi con le innovazioni in materia di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 15.

La Sottocommissione accoglie la proposta di osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali (4336-*quater*) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

SEDUTA CONGIUNTA

CON LA

**XIV Commissione permanente
della Camera dei deputati**

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: audizione del Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, Giorgio Napolitano.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

– Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

– DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

– MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

– MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

– COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

– BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

– FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

– PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).

- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).

- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).

II. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un dise-*

gno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri).

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa).*
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri).*
- GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri).*

III. Discussione del disegno di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, SNDMAE, UGL, UIL e del Comitato giovani diplomatici.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n.230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n.662 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Caratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

III. Esame del disegno di legge:

- MUNDI. – Modificazioni al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate (4401) (*Fatto proprio dal Gruppo dell'UDeuR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle motivazioni che hanno indotto al suicidio alcuni soldati di leva nelle strutture militari: audizione di una delegazione in rappresentanza del COCER.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali (4336-*quater*) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla evoluzione dell'attività di controllo nell'ambito della Pubblica Amministrazione: audizione di rappresentanti della Corte dei conti sugli aggiornamenti e integrazioni delle linee guida per il controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sul piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

II. Esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulle modalità di attuazione dell'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli insegnanti e svolgimento della connessa interrogazione n. 3-03369.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* (4164-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle politiche occupazionali e previdenziali del Governo.

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: esame dello schema di documento conclusivo

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).
 - SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).

 - II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
 - CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
 - PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).

- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l’utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell’esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. – Norme per il riordino dell’esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

III. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo (3641).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari» (n. 626).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini» (n. 628).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché all'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto (4479) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo (n. 143).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (seguito esame S. 4339 del Governo).
- Misure in materia fiscale (S. 4336 Governo).

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati

- D.L. 18/2000 Disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della Srl Case di cura riunite di Bari (esame C. 6761 Governo).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 19,30

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

- Audizione del professor Vincenzo Cappelletti, vice presidente e direttore scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 14

Audizione di Sergio Natalicchio, direttore generale della sanità militare marittima di Taranto, di Stefania Silvano, dirigente medico AUSL n. 5 della Liguria, e di Antonio Battaglioli, esperto delle problematiche sull'amianto.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 13,15

Seguito dell'esame (con votazione del relativo parere) dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 23 febbraio 2000, ore 13,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, sul Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza.
